

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 18

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 maggio 2005

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

- N. **167.** Sentenza 18 - 29 aprile 2005.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regione Abruzzo - Controlli amministrativi - Controllo sostitutivo della Regione sugli atti degli enti locali - Attribuzione della funzione al difensore civico regionale - Ricorso del Governo - Lesione del principio di leale collaborazione, dei principi in materia di controllo sostitutivo, dell'autonomia degli enti locali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altre censure.
 - Legge Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4, art. 1.
 - Costituzione, art. 120, secondo comma, (artt. 114, 117, secondo comma, lettera p) Pag. 11
- N. **168.** Sentenza 18 - 29 aprile 2005.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto - Pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista per analoghi reati contro gli altri culti ammessi nello Stato - Disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre religioni, lesione del principio di imparzialità ed equidistanza dello Stato verso tutte le religioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.
 - Cod. pen., art. 403, primo e secondo comma.
 - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 8, primo comma » 14
- N. **169.** Ordinanza 18 - 29 aprile 2005.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.
Regione Siciliana - Elezioni - Sistema elettorale regionale - Cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di deputato regionale, sanzioni per l'inosservanza del principio di pari opportunità tra i sessi, supplenza dei deputati nominati assessori, disciplina transitoria per l'assegnazione dei seggi - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Promulgazione parziale della legge con omissione delle parti impugnate - Cessazione della materia del contendere.
 - Disegno di legge nn. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-779, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 226 del 5 agosto 2004, artt. 11, 16, 29, 35, 36, 37 e 38.
 - Costituzione, artt. 3, 23, 51, 81, quarto comma, e 97; Statuto della Regione Siciliana, artt. 3, 9 e 12 » 17
- N. **170.** Ordinanza 18 - 29 aprile 2005.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
Stampa - Direttore responsabile di periodico - Cittadinanza comunitaria - Requisito necessario per la registrazione del periodico - Denunciata lesione della libertà di manifestazione del pensiero, del principio di eguaglianza, del divieto di sottoporre la stampa a autorizzazione o censura - Difetto di legittimazione del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.
 - Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 3.
 - Costituzione, artt. 2, 3 e 21 » 20

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 43. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 aprile 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Definizione di principi, funzioni, compiti e finalità di protezione civile - Esclusione dello Stato nell'elenco degli enti che provvedono all'espletamento delle attività di protezione - Esclusione di cittadini, ordini e collegi professionali dal concorso alle medesime attività - Subordinazione del concorso operativo delle Amministrazioni statali alla necessità di previa intesa - Limitazione della salvaguardia dell'incolumità esclusivamente ai cittadini - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata esorbitanza dalla potestà legislativa regionale concorrente - Invasione della competenza statale a determinare i principi fondamentali della materia - Violazione dei principi (di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) che legittimano l'attribuzione allo Stato di funzioni amministrative per assicurarne l'esercizio unitario - Contrasto con la legislazione statale di principio - Lesione dei principi costituzionali, comunitari e internazionali in materia di tutela dell'integrità della vita.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, commi primo e terzo, 118, commi primo, secondo e quarto; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 6; d.l. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modifiche nella legge 9 novembre 2001, n. 401, art. 5, commi 4 e 4-bis.

Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Tipologia degli eventi calamitosi - Definizione sulla base dell'organo competente a intervenire, anziché in relazione ai parametri della intensità ed estensione del fenomeno - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione del principio unitario e del principio di uguaglianza - Incidenza sull'azione statale nei casi di calamità riguardanti il territorio di più Regioni - Contrasto con la legislazione statale di principio - Compromissione degli standard uniformi di tutela garantiti sull'intero territorio nazionale.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 2.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 2.

Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Attribuzione alla Regione dell'esercizio delle funzioni di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la potestà dello Stato (sancita dalla legge attuativa del nuovo art. 118 Cost.) di riservarsi le funzioni amministrative di cui occorre assicurare l'esercizio unitario.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 4, comma 1.
- Costituzione, art. 118, primo comma; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 1.

Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile - Attribuzione alla stessa di rilevanti funzioni, tra cui l'emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in tema di allertamento a fini di protezione civile - Richiamo alla sentenza n. 238/2004 della Corte costituzionale.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 20, in particolare lett. f).
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004.

Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Istituzione di un Comitato operativo regionale per l'emergenza e di una Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi - Operatività del Comitato anche nei casi di calamità più gravi che richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato - Duplicazione in capo alla Commissione delle funzioni svolte a livello nazionale dall'omonima Commissione statale - Attribuzione al Presidente del Comitato ed alla Commissione del coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la norma statale che rimette allo Stato l'intervento nei casi di calamità più gravi - Incidenza sulle funzioni della Commissione statale grandi rischi - Invasione del potere statale di coordinamento, anche scientifico, in materia di protezione civile - Contrasto con le norme che riservano allo Stato la definizione degli indirizzi nazionali per la predisposizione ed attuazione dei programmi di previsione e prevenzione.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 23.
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 7 e 9; d.l. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modifiche nella legge 9 novembre 2001, n. 401, art. 5, commi 3, 3-bis, e 3-quater d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 107, lett. f), punto 1), e 108, lett. a), punto 1).

Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Previsto trasferimento di risorse finanziarie nazionali all'Agenzia regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la riserva allo Stato dell'erogazione dei finanziamenti pubblici, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 24, comma 1.
- Costituzione, artt. 118 e 119.

Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Definizione di principi, funzioni, compiti e finalità di protezione civile - Individuazione degli enti competenti ad espletare attività di protezione, nonché dei soggetti tutelabili - Attribuzione alla Regione dell'esercizio delle funzioni di protezione non conferite ad altri enti - Istituzione e funzioni dell'Agenzia regionale di protezione civile, del COREM e della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi - Trasferimento di risorse finanziarie nazionali all'Agenzia regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali, e delle prerogative istituzionali dello Stato - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di determinazione e regolazione delle «funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» - Contrasto con la legislazione statale di principio - Lesione della potestà dello Stato di riservarsi le funzioni amministrative quando occorre assicurare uniformità di trattamento dei cittadini e di esercizio delle funzioni stesse - Violazione della competenza statale all'erogazione dei finanziamenti pubblici, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, artt. 1, 2, 4, 20, 23 e 24.
- Costituzione, artt. 114, 117, commi primo, secondo, lett. p), e terzo (in relazione alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e alla legge 9 novembre 2001, n. 401), 118 e 119.....

- N. 44. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 aprile 2005 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Imposte e tasse - Regione Liguria - Disciplina delle tasse automobilistiche - Estensione dell'ambito di applicazione delle esenzioni per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico - Esonero, per i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva sino a 6 tonnellate, dalla maggiorazione dovuta in relazione alla massa rimorchiabile - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Difformità delle disposizioni rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale - Violazione della competenza statale esclusiva in materia tributaria ed esorbitanza dai limiti posti all'autonomia finanziaria regionale.

- Legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, artt. 10 e 11.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), e 119

Pag. 27

- N. 20. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 14 aprile 2005 (della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Lavoro e occupazione - Regolamento statale in materia di immigrazione - Procedimento di assunzione di lavoratori subordinati - Previsione che nelle Regioni a statuto speciale siano disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro attribuite allo Sportello medesimo - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione della sfera di competenza riservata alle norme di attuazione - Lesione delle competenze costituzionali della Regione in materia di lavoro - Contrasto con il divieto di regolamenti statali in materia regionale.

- D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, art. 24, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 1, e art. 65; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 11

» 29

- N. 228. Ordinanza del Tribunale di Terni del 2 febbraio 2005.

Ambiente - Regime dei rottami ferrosi - Esclusione dalla normativa dei rifiuti - Contrasto con la nozione di «rifiuto» della Corte di giustizia europea - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

- Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 25, 26, 27, 28 e 29.
- Costituzione, artt. 11 e 117

» 34

- N. 229. Ordinanza del Tribunale di Pistoia sez., distaccata di Monsummano Terme dell'11 febbraio 2005.

Processo penale - Indagini preliminari - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - Sanzione processuale in caso di notifica tardiva - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio secondo cui la legge assicura che la persona accusata di un reato disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa.

- Codice di procedura penale, art. 415-bis.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma terzo.

» 40

n. 230. Ordinanza del Tribunale di Cagliari del 4 febbraio 2005.

Società - Regime dei controlli introdotto dal d.lgs. n. 6/2003 - Facoltà di ricorso al Tribunale, in caso di gravi irregolarità nella gestione, per attivare la procedura di controllo giudiziario ex art. 2409 cod. civ. - Mancata attribuzione ai soci della società a responsabilità limitata - Eccesso di delega - Contrasto con principi e criteri direttivi della legge n. 366/2001 - Disparità di trattamento rispetto ai soci della società per azioni, nonché rispetto ai sindaci della società a responsabilità limitata in cui è obbligatorio il collegio sindacale.

- Codice civile, artt. 2409, 2476, comma terzo, e 2477, comma quarto.
- Costituzione, artt. 3 e 76, in relazione alla legge 3 ottobre 2001, n. 366 Pag. 43

n. 231. Ordinanza del Tribunale di Roma del 18 novembre 2004.

Reati e pene - Reati elettorali - Falsità nella autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati o nella formazione delle stesse - Ammenda da cinquecento a duemila euro - Irragionevolezza (per la disparità di trattamento rispetto a posizioni di uguale oggettività e disvalore, per le quali è prevista la pena della reclusione, e per la incidenza della condotta di falso su «un ambito normativo direttamente investito da norme costituzionali») - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1, comma 2, lett. a), secondo capoverso.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo..... » 46

n. 232. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 aprile 2005) del Tribunale di Sala Consilina del 15 novembre 2004.

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura a prescindere dal consenso o dal dissenso delle parti - Preclusione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Irragionevolezza - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111..... » 49

n. 233. Ordinanza (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 aprile 2005) della Corte di appello di Torino del 4 ottobre 2004.

Sanità pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unità Sanitarie Locali - Prevista applicazione alle stesse delle norme di cui agli artt. 200 e 201 della legge fallimentare - Conseguente potere della Regione di sottoposizione delle gestioni medesime al regime della liquidazione coatta amministrativa e sottrazione delle relative controversie alla cognizione del giudice ordinario competente per materia e per territorio - Indebita legislazione regionale in materia processuale, nonché in materia finanziaria e non strettamente sanitaria.

- Legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, art. 11, comma 3-bis, modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a), della legge della Regione Puglia 7 gennaio 2004, n. 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera l) » 53

n. 234. Ordinanza del Tribunale - sez. del riesame - di Sassari del 19 novembre 2004.

Gioco e scommesse - Esercizio delle scommesse - Rilascio della licenza limitato esclusivamente ai soggetti in possesso di concessione rilasciata dallo Stato italiano - Disparità di trattamento in danno dei titolari di concessioni rilasciate da altri Stati dell'Unione Europea - Lesione della libertà di iniziativa economica.

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 88.
- Costituzione, artt. 3 e 41

Pag. 54

n. 235. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Alessandria del 27 gennaio 2005.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda - Competenza all'irrogazione attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente competenza del giudice tributario sulle relative controversie, anziché del giudice ordinario (del lavoro) - Irrazionalità - Violazione del principio del divieto di istituzione di giudici speciali.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito in sede di conversione dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- Costituzione, artt. 102, comma secondo, e VI Disposizione transitoria e finale.

In subordine: Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, art. 3

» 57

n. 236. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Alessandria dell'11 gennaio 2005.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda - Competenza all'irrogazione attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente competenza del giudice tributario sulle relative controversie, anziché del giudice ordinario (del lavoro) - Irrazionalità - Violazione del principio del divieto di istituzione di giudici speciali.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito in sede di conversione dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- Costituzione, artt. 102, comma secondo, e VI Disposizione transitoria e finale.

In subordine: Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, art. 3

» 59

- N. 237. Ordinanza del Commissario per la liquidazione degli usi civici di Catanzaro del 28 febbraio 2005.

Usi civici - Regione Calabria - Opere pubbliche o di pubblico interesse relative a reti per il trasporto di liquidi aeriformi, energia elettrica, nonché loro accessori interrati, su terreni gravati da usi civici - Prevista possibilità di sottrazione dei terreni alla loro destinazione ad uso civico, mediante provvedimento autorizzatorio del Sindaco ed approvazione del progetto dell'opera - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Contrasto con la legislazione statale in materia.

- Legge della Regione Calabria 30 ottobre 1997 (*recte*: 3 ottobre 1997), n. 10, art. 56, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, in relazione alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e alla legge 31 gennaio 1994, n. 97

Pag. 61

- N. 238. Ordinanza del G.i.p. Tribunale di Trani del 21 dicembre 2004.

Processo penale - Udienza preliminare - Decreto di fissazione dell'udienza contenente, a pena di nullità, l'indicazione all'imputato della possibilità di chiedere i riti alternativi al dibattimento - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a casi analoghi - Lesione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale, art. 419.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24

» 65

- N. 239. Ordinanza del Giudice di pace di Cuneo del 16 febbraio 2005.

Straniero - Espulsione amministrativa - Ordine del questore di lasciare il territorio, entro cinque giorni - Convalida dell'autorità giudiziaria - Mancata previsione - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio di tutela giurisdizionale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*bis*.
- Costituzione, artt. 24 e 113, comma secondo.

Straniero - Espulsione amministrativa - Giudizio di opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione - Immediata esecutività del decreto stesso, ancorché sottoposto a gravame od impugnativa - Adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio - Mancata previsione - Incidenza sul diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte n. 161/2000 di non fondatezza di analoga questione ritenuta superata in conseguenza del mutato quadro normativo.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, art. 13, commi 3 e 8.
- Costituzione, art. 24

» 68

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 167

Sentenza 18 - 29 aprile 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Abruzzo - Controlli amministrativi - Controllo sostitutivo della Regione sugli atti degli enti locali - Attribuzione della funzione al difensore civico regionale - Ricorso del Governo - Lesione del principio di leale collaborazione, dei principi in materia di controllo sostitutivo, dell'autonomia degli enti locali - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di altre censure.

- Legge Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4, art. 1.
- Costituzione, art. 120, secondo comma, (artt. 114, 117, secondo comma, lettera p).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI giudice, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 9 aprile 2004, depositato in Cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2004.

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2005 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 9 aprile 2004, depositato il successivo 19 aprile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo dell'11 febbraio 2004, n. 1 straordinario, nella parte in cui, nel disciplinare il controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali, attribuisce al difensore civico regionale la potestà di controllo su tutti gli atti degli enti locali obbligatori per legge, senza eccezione alcuna e con richiamo all'art. 136, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), individuando gli atti obbligatori per legge in quelli che l'ente è tenuto ad adottare entro termini preentori, stabiliti da leggi statali o regionali.

La difesa erariale censura la predetta disposizione in relazione: all'art. 114 della Costituzione, per lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato; all'art. 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, in quanto non spetterebbe alla Regione ed esulerebbe dalla sua competenza legislativa la regolamentazione, sia pure in via sostitutiva, delle materie che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, fra cui la materia organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane; infine all'art. 120 della Costituzione, per violazione del principio di leale collaborazione fra gli organi di rilevanza costituzionale.

In particolare, la ricorrente deduce che la norma censurata, nel disciplinare il controllo sostitutivo della Regione sugli atti degli enti locali, non rispetterebbe i principi delineati dalla giurisprudenza costituzionale nelle recenti sentenze n. 43 del 2004 e n. 69 del 2004, in tema di potere sostitutivo delle Regioni nei confronti degli atti degli enti locali. In specie, la disposizione censurata sarebbe costituzionalmente illegittima sotto un triplice profilo: in primo luogo, in quanto essa attribuisce al difensore civico regionale il controllo sostitutivo su tutti gli atti obbligatori degli enti locali, ivi compresi quelli che esulano dalla competenza della Regione in quanto derivanti la loro natura obbligatoria da leggi statali, laddove l'intervento riconosciuto alla potestà regionale dall'art. 120 della Costituzione non può che riguardare esclusivamente materie di competenza della regione (v. sentenza n. 43 del 2004) e deve intendersi limitato allo schema logico affidato nella sua attuazione al legislatore regionale (sentenza n. 69 del 2004); in secondo luogo, in quanto essa attribuisce il predetto controllo sostitutivo al difensore civico regionale che non è organo di governo della Regione, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'attitudine dell'intervento sostitutivo ad incidere sull'autonomia, costituzionalmente rilevante, dell'ente sostituito (sentenze n. 43 e n. 69 del 2004), essendo il predetto difensore civico caratterizzato da una posizione di indipendenza rispetto all'esecutivo; infine, in quanto l'art. 136 del d.lgs. n. 267 del 2000, richiamato dalla norma censurata quale fonte dei poteri attribuiti al difensore civico regionale, non sarebbe più operante nel nuovo quadro normativo ed organizzativo sorto dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, essendo incompatibile con l'attuale contesto costituzionale, così da non poter costituire fonte di riferimento per i poteri di controllo in esame e da determinare una lacuna, nell'ambito della disciplina delineata con la legge regionale censurata, la quale finirebbe per mettere in dubbio anche il rispetto del principio di leale collaborazione richiamato dalla Corte costituzionale a fondamento della potestà sostitutiva fra organi di rilevanza costituzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 2, della Costituzione, e, in ultima analisi, la congruità delle garanzie procedurali costituenti la quarta condizione di legittimità della legislazione in materia.

2. — All'udienza pubblica la difesa erariale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione) è stata sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera *p*), e 120 della Costituzione. Ed infatti la norma censurata, nel disciplinare il controllo sostitutivo della Regione sugli atti degli enti locali, secondo il ricorrente violerebbe l'art. 114 della Costituzione per la lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali, nonché l'art. 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione in quanto spetta esclusivamente allo Stato e non alle Regioni la legislazione in materia di «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane».

Risulterebbe inoltre vulnerato, secondo il ricorrente, il principio di leale collaborazione previsto dall'art. 120 della Costituzione e per di più la disposizione censurata, che attribuisce al difensore civico regionale, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il controllo sostitutivo su tutti gli atti obbligatori della Regione, contrasterebbe, sotto diversi profili, con i principi individuati dalla costante giurisprudenza costituzionale in materia.

2. — La questione è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 120, secondo comma, della Costituzione non preclude, in linea di principio, la possibilità che la legge regionale, nel disciplinare materie di propria competenza, disponga l'esercizio di poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, in caso di inerzia o di inadempimento.

mento da parte dell'ente locale ordinariamente competente (sentenze nn. 43, 69, 70, 71, 72, 73, 112 e 173 del 2004). Tuttavia, nel prevedere ipotesi di interventi sostitutivi, che si debbono comunque configurare come eccezionali rispetto al normale esercizio delle funzioni amministrative, la legge regionale è tenuta al rispetto di alcuni principi connessi essenzialmente all'esigenza di salvaguardare, pur nello svolgimento di procedure di sostituzione, il valore costituzionale dell'autonomia degli enti locali. Tra i principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale, nella questione in esame rileva in particolare quello secondo cui l'esercizio del potere sostitutivo deve essere affidato in ogni caso ad un organo di governo della Regione o almeno deve essere attuato sulla base di una decisione di questi (cfr. sentenze n. 112 del 2004, n. 313 del 2003 e n. 342 del 1994), in considerazione dell'incidenza dell'intervento sull'ordine delle competenze e sull'autonomia costituzionale dell'ente sostituito.

Ciò premesso, va rilevato che l'art. 1 della censurata legge n. 4 del 2004 della Regione Abruzzo delinea una disciplina del potere sostitutivo regionale incentrata totalmente sul difensore civico regionale e proprio sotto questo profilo non appare conforme al principio individuato, giacché la predetta figura non può considerarsi organo di governo della Regione. Questa Corte infatti ha avuto modo di argomentare (cfr. sentenze n. 173 e n. 112 del 2004) che il difensore civico, indipendentemente da ogni qualificazione giuridica, generalmente è titolare soltanto di funzioni connesse alla tutela della legalità e della regolarità dell'azione amministrativa; funzioni in larga misura assimilabili a quelle di controllo, già spettanti, prima dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione, ai comitati regionali di controllo.

Anche nella Regione Abruzzo il difensore civico regionale, istituito in base alla legge regionale 20 ottobre 1995, n. 126, svolge funzioni di questo tipo, poiché è tenuto, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, ad assicurare la «tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi collettivi o diffusi», intervenendo — anche attraverso un Commissario *ad acta* — nei casi di «omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità» per garantire il rispetto dei principi «di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa». Si tratta quindi di un soggetto essenzialmente preposto alla vigilanza sull'operato dell'amministrazione regionale, con limitati compiti di intervento sulle disfunzioni amministrative, al quale non può pertanto essere riconosciuta la qualificazione di organo di governo regionale; qualificazione necessaria, peraltro, per consentire, a date condizioni, il legittimo esercizio, nei confronti degli enti locali inadempienti, di poteri sostitutivi. Tali poteri, determinando infatti spostamenti, anche se in via eccezionale, nell'ordine delle competenze ed incidendo direttamente sull'autonomia costituzionale di enti politicamente rappresentativi, postulano che alla loro adozione siano legittimati i soli organi di vertice regionali cui istituzionalmente competono le determinazioni di politica generale e delle quali essi assumono la responsabilità.

La norma impugnata è pertanto costituzionalmente illegittima sotto questo profilo, restando assorbite le altre censure.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 23 gennaio 2004, n. 4 (Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla Regione).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2005.

Il Presidente e redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 168

Sentenza 18 - 29 aprile 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati e pene - Offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto - Pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista per analoghi reati contro gli altri culti ammessi nello Stato - Disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre religioni, lesione del principio di imparzialità ed equidistanza dello Stato verso tutte le religioni - Illegittimità costituzionale in parte qua.

- Cod. pen., art. 403, primo e secondo comma.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 8, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Verona con ordinanza del 16 marzo 2004, iscritta al n. 628 del registro ordinanze del 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, 1^a serie speciale — dell'anno 2004;

Visto l'atto di costituzione dell'imputato nel processo *a quo*;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Udito l'avvocato Ugo Fanuzzi per l'imputato.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale di Verona ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 403, commi primo e secondo, del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione.

Il giudice rimettente premette di procedere nei confronti di persona imputata del reato in esame per avere offeso durante un dibattito televisivo la religione dello Stato mediante vilipendio di chi la professa e di ministri del culto cattolico.

Ai fini della rilevanza della questione il giudice *a quo* sottolinea che, ove l'imputato «fosse ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 403 cod. pen., non potrebbe beneficiare della diminuzione di pena di cui all'art. 406 cod. pen. prevista per i culti ammessi e quindi applicabile, dopo l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1985, n. 121, che ha dato esecuzione all'accordo 18 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, solo alle confessioni religiose diverse da quella cattolica, non esistendo più una religione di Stato».

Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva che la disciplina censurata prevede un trattamento sanzionatorio più grave per le offese alla religione cattolica, non trovando applicazione, in tale ipotesi, la diminuzione che l'art. 406 cod. pen. riserva ai soli delitti commessi contro i culti ammessi nello Stato.

Il giudice *a quo* rileva inoltre che la Corte costituzionale ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 404 e 405 cod. pen. nella parte in cui non prevedono l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 406 cod. pen. anche ai casi in cui l'offesa viene portata alla religione cattolica e sia realizzata, rispettivamente, mediante vilipendio di cose o turbamento di funzioni religiose.

Ad avviso del rimettente, poiché tali decisioni hanno radicalmente modificato la precedente giurisprudenza della Corte e definitivamente affermato il principio della pari libertà delle varie confessioni religiose, ogni differenza di disciplina prevista da altre fattispecie incriminatrici «si rivela essere una inammissibile discriminazione».

Il Tribunale rimettente solleva quindi questione di legittimità costituzionale dell'art. 403 cod. pen. perché prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di persone, un trattamento sanzionatorio più grave rispetto a quello stabilito per le offese agli altri culti ammessi nello Stato. In particolare, la disciplina censurata sarebbe in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, che consacra la pari dignità ed eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza alcuna distinzione di religione, nonché con l'art. 8, primo comma, della Costituzione, secondo cui tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

2. — In data 12 giugno 2004 è pervenuta alla Corte la nomina del difensore di fiducia dell'imputato, la procura speciale e la elezione di domicilio in Roma, atti trasmessi dallo stesso difensore «per la trattazione della relativa questione» davanti alla Corte costituzionale.

Il 26 febbraio 2005 il difensore dell'imputato ha quindi presentato memoria con la quale, da un lato, aderisce alle argomentazioni del Tribunale di Verona a sostegno della fondatezza della questione alla luce delle precedenti sentenze della Corte in materia e, dall'altro, chiede di «allargare il tema di indagine sulla portata della prospettata lesione dell'art. 3 della Costituzione, al fine di pervenire a una pronuncia ben più radicale di quella avanzata dal giudice rimettente».

In particolare, sul presupposto che la disposizione censurata determina una disparità di trattamento perché punisce solo le offese alla religione cattolica e ai culti ammessi nello Stato e non anche le offese recate all'ateismo, all'agnosticismo e «a qualsiasi religione di cui si abbia umana memoria», il difensore dell'imputato chiede alla Corte una declaratoria di illegittimità costituzionale da cui consegua la caducazione totale della norma censurata, non essendovi spazio in materia penale per alcuna pronuncia di tipo additivo. Ad avviso della difesa, la pronuncia richiesta sarebbe infatti l'unico modo per ripristinare «la parità di trattamento tra ideologie religiose positive e negative, dal momento che le offese all'onore o al decoro di chi crede e di chi non crede» trovano già tutela nelle disposizioni contenute nel capo del codice penale concernente i delitti contro l'onore.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Verona solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 403, comma primo e secondo, del codice penale (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), in quanto punisce con la reclusione fino a due anni chi offende la religione «mediante vilipendio di chi la professa» (primo comma) e con la reclusione da uno a tre anni chi commette il fatto «mediante vilipendio di un ministro del culto cattolico» (secondo comma), mentre l'art. 406 cod. pen. prevede che «la pena è diminuita» qualora i medesimi fatti sono commessi «contro un culto ammesso nello Stato».

Premesso che a seguito delle modifiche al Concordato lateranense, recepite con legge 25 marzo 1985, n. 121, è venuto meno il principio secondo cui la religione cattolica è la sola religione dello Stato, e che pertanto in luogo di religione dello Stato deve leggersi religione cattolica e in luogo di culti ammessi religioni diverse da quella cattolica, il Tribunale rimettente rileva che il più grave trattamento sanzionatorio riservato alle offese alla religione cattolica determina una «inammissibile discriminazione» nei confronti delle altre confessioni religiose, in violazione degli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, che sanciscono, rispettivamente, i principi dell'eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di religione e dell'eguale libertà di tutte le religioni davanti alla legge.

2. — Preliminarmente, si deve precisare che la questione va esaminata entro i limiti del *thema decidendum* individuati dall'ordinanza di rimessione (v. sentenze numeri 405 e 49 del 1999, n. 63 del 1998 e n. 79 del 1996). Rimane perciò estranea al presente giudizio la richiesta, prospettata dalla parte privata, di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera norma incriminatrice, in quanto volta ad introdurre un tema del tutto nuovo rispetto a quello devoluto dal giudice *a quo*.

3. — La questione è fondata.

4. — Nell'ultimo decennio questa Corte, ripetutamente chiamata a pronunciarsi sulla tutela penale del sentimento religioso, ha preso in esame, per quanto qui specificamente interessa, le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 402, 404 e 405 cod. pen., accogliendo, in riferimento agli artt. 3 e 8 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale sollevate per disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre religioni.

In ordine di tempo, con la sentenza n. 329 del 1997 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, cod. pen. (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose), nella parte in cui prevede «la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale» per i medesimi fatti commessi nei confronti di un culto ammesso nello Stato; con la sentenza n. 508 del 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 402 cod. pen. (Vilipendio della religione dello Stato), eliminando dall'ordinamento la fattispecie incriminatrice, in quanto il rispetto della riserva assoluta di legge in materia penale non avrebbe consentito di estendere ai «culti ammessi» la tutela predisposta dalla norma censurata solo nei confronti della religione cattolica; infine, con la sentenza n. 327 del 2002 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 405 cod. pen. (Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico), nella parte in cui per tali fatti «prevede pene più gravi, anziché le pene diminuite stabilite dall'articolo 406 del codice penale per gli stessi fatti commessi contro gli altri culti».

Le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose, già affermate da questa Corte nelle sentenze n. 329 del 1997 e n. 327 del 2002, sono riconducibili, da un lato, al principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione sancito dall'art. 3 Cost., dall'altro al principio di laicità o non-confessionalità dello Stato (per cui vedi sentenze n. 203 del 1989, n. 259 del 1990, n. 195 del 1993, n. 329 del 1997, n. 508 del 2000, n. 327 del 2002), che implica, tra l'altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni, secondo quanto disposto dall'art. 8 della Costituzione, ove è appunto sancita l'eguale libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge.

Tali esigenze sono evidentemente presenti anche in relazione alla attuale questione di legittimità costituzionale, che riguarda l'unica fattispecie incriminatrice tra quelle contemplate dal capo dei delitti contro il sentimento religioso che ancora prevede un trattamento sanzionatorio più severo ove le offese siano recate alla religione cattolica.

Poiché tutte le norme del capo in esame si riferiscono al medesimo bene giuridico del sentimento religioso, che l'art. 403 cod. pen. tutela in caso di offese recate alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, anche tale norma appare connotata dalla «inammissibile discriminazione» sanzionatoria tra la religione cattolica e le altre confessioni religiose ripetutamente dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte.

Si impone pertanto, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 8, primo comma, della Costituzione, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 403, primo e secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 169

Ordinanza 18 - 29 aprile 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regione Siciliana - Elezioni - Sistema elettorale regionale - Cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di deputato regionale, sanzioni per l'inosservanza del principio di pari opportunità tra i sessi, supplenza dei deputati nominati assessori, disciplina transitoria per l'assegnazione dei seggi - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Promulgazione parziale della legge con omissione delle parti impugnate - Cessazione della materia del contendere.

- Disegno di legge nn. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-779, approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 226 del 5 agosto 2004, artt. 11, 16, 29, 35, 36, 37 e 38.
- Costituzione, artt. 3, 23, 51, 81, quarto comma, e 97; Statuto della Regione Siciliana, artt. 3, 9 e 12.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, 16, commi 2 e 3, 29, comma 2, 35, 36, 37 e 38 del disegno di legge nn. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-779, approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 5 agosto 2004, recante «Norme per l'elezione del presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali», promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 13 agosto 2004, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 84 del registro ricorsi 2004;

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2005 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione siciliana;

Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 13 agosto 2004 e depositato il successivo 20 agosto, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 23, 51, 81, quarto comma, 97 della Costituzione nonché agli artt. 3, 9 e 12 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) — questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, 16, 29, 35, 36, 37 e 38 del disegno di legge nn. 850-265-338-409-480-498-641-642-660-669-775-779 (Norme per l'elezione del presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali), approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 226 del 5 agosto 2004 e pervenuto al Commissario stesso il successivo 9 agosto;

che il provvedimento legislativo di cui si tratta contiene una nuova disciplina del sistema elettorale regionale, modificativa e/o sostitutiva di quella contenuta nella legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, che si caratterizza, fra l'altro, per l'introduzione di norme dirette a dare attuazione al principio costituzionale di pari opportunità tra i due sessi nonché di significative innovazioni ai procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi delle istituzioni locali;

che il ricorso impugna innanzitutto l'art. 11 che, modificando l'art. 8, primo comma, della citata legge regionale n. 29 del 1951, introduce nuove cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di deputato regionale le quali, ad avviso del ricorrente, non trovano riscontro nell'ordinamento giuridico nazionale, con conseguente violazione degli artt. 3 e 51 della Costituzione;

che il Commissario ravvisa poi, in riferimento all'art. 38 della delibera legislativa di cui si tratta, la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, poiché detta norma esclude, «in sede di prima applicazione», dal nuovo, rigoroso sistema di ineleggibilità e incompatibilità i «deputati regionali che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, rivestano pure la carica di sindaco o assessore comunale o provinciale»;

che viene anche impugnato l'art. 29, comma 2, della delibera in argomento, che conferisce all'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali il potere di identificare e determinare, del tutto discrezionalmente, le sanzioni amministrative da irrogare ai rappresentanti legali dei movimenti e partiti politici che non abbiano rispettato l'obbligo dell'alternanza tra uomini e donne nella compilazione delle liste dei candidati per le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali, in tal modo ponendosi in contrasto con l'art. 23 della Costituzione e con l'art. 12 dello statuto speciale;

che, in relazione al medesimo principio delle pari opportunità, anche l'art. 16, commi 2 e 3 (*recte*: art. 16, comma 1, nella parte relativa alla sostituzione dei commi 2 e 3 dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29), della delibera in questione è, ad avviso del ricorrente, da censurare per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che, infatti, l'introduzione, da parte della disposizione censurata, di un sistema sanzionatorio a carico dei movimenti e partiti politici che non abbiano osservato il suddetto principio dell'alternanza tra uomini e donne nella compilazione delle liste per il rinnovo dell'Assemblea regionale, ancorché persegua un nobile intento, appare del tutto inefficace e totalmente priva di rilevanza giuridica, poiché i rimborsi per le spese elettorali sono definiti ed erogati dal Presidente della Camera dei deputati, sulla base di una procedura e di criteri di riparto puntualmente stabiliti dalla legislazione statale, non suscettibile di modificazioni da parte di organi regionali;

che vengono altresì impugnati gli artt. 36 e 37 del provvedimento legislativo in oggetto, i quali rispettivamente introducono l'istituto della supplenza dei deputati nominati assessori regionali e dei consiglieri comunali e provinciali nominati assessori comunali o provinciali, venendo in tal modo ad incidere sulla composizione dell'Assemblea regionale che è materia riservata allo statuto, poiché le leggi regionali, nonostante la competenza esclusiva di cui la Regione è titolare in materia, non possono integrare o modificare la relativa disciplina se non in base ad una specifica previsione statutaria, nella specie assente;

che il Commissario dello Stato ravvisa, pertanto, il contrasto dell'art. 36 con gli artt. 3 e 9 dello statuto speciale e con l'art. 81, quarto comma, della Costituzione e dell'art. 37 con gli artt. 3, 51 e 81, quarto comma, della Costituzione;

che viene censurato, infine, l'art. 35 della delibera legislativa *de qua* che, con un contorto e oscuro tenore letterale, introduce una disciplina transitoria per l'assegnazione dei seggi che si pone in netta contraddizione rispetto alla disciplina a regime, muovendo dall'erroneo presupposto secondo cui da quest'ultima sia stabilito il numero massimo di 54 seggi attribuibili alle liste collegate al presidente della Regione eletto;

che detta norma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto comporta lo snaturamento della funzione e della *ratio* della lista regionale, trasformandola da strumento cui si può eventualmente ricorrere al solo fine di consentire al Presidente una stabile maggioranza nell'organo legislativo in un «ulteriore premio ad una maggioranza già esistente e consolidata dai risultati conseguiti nelle liste provinciali»;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuta la Regione siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, chiedendo una dichiarazione di inammissibilità o, comunque, di manifesta infondatezza di tutte le prospettate questioni;

Considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso, la legge impugnata, approvata a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri dell'Assemblea, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14, con omissione delle parti impuginate dal Commissario dello Stato;

che nel corso dell'udienza pubblica sia l'Avvocatura dello Stato sia la Regione siciliana hanno concordemente richiesto a questa Corte l'emissione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere;

che tale richiesta, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte in materia di promulgazione parziale delle leggi siciliane con omissione delle parti impuginate dal Commissario dello Stato, deve essere accolta, poiché l'intervenuta pubblicazione parziale va intesa come prova certa della volontà di rinunciare alla successiva promulgazione delle parti impuginate dal Commissario dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: AMIRANTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 170

Ordinanza 18 - 29 aprile 2005

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Stampa - Direttore responsabile di periodico - Cittadinanza comunitaria - Requisito necessario per la registrazione del periodico - Denunciata lesione della libertà di manifestazione del pensiero, del principio di eguaglianza, del divieto di sottoporre la stampa a autorizzazione o censura - Difetto di legittimazione del rimettente - Manifesta inammissibilità della questione.

- Legge 8 febbraio 1948, n. 47, art. 3.
- Costituzione, artt. 2, 3 e 21.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;

Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso, nell'ambito di un procedimento per la iscrizione di un periodico nel registro della stampa, dal magistrato delegato dal presidente del Tribunale di Milano con ordinanza del 21 gennaio 2004, iscritta al n. 527 del registro ordinanze del 2004 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, 1^a serie speciale dell'anno 2004;

Visto l'atto di intervento del Consiglio dell'ordine dei giornalisti della Lombardia, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2005 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Uditi l'avvocato Giuseppe Minieri per il Consiglio dell'ordine dei giornalisti della Lombardia e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che un cittadino egiziano residente a Milano e iscritto come pubblicista nell'elenco dei giornalisti di nazionalità straniera annesso all'albo dei giornalisti ha presentato, nella qualità di direttore responsabile, proprietario ed esercente di impresa giornalistica, richiesta di iscrizione nel registro della stampa del Tribunale di Milano di un periodico dal titolo *Al Naba Al-Araby*, destinato alla comunità araba;

che nel corso del relativo procedimento il magistrato delegato dal presidente del Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), «nella parte in cui limita ai soli cittadini comunitari la possibilità di ricoprire la carica di direttore responsabile di un periodico»;

che il rimettente rileva che in base all'art. 3, secondo comma, della legge n. 47 del 1948 la domanda di registrazione dovrebbe essere rigettata, in quanto il richiedente non è cittadino italiano, né cittadino comunitario, equiparato al cittadino italiano dall'art. 9 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, ai fini degli artt. 3 e 4 della legge n. 47 del 1948, relativi, rispettivamente, ai requisiti del direttore responsabile e del proprietario di giornali o altri periodici;

che ad avviso del rimettente il divieto in questione, precludendo la registrazione di un periodico «solo per il fatto che il direttore responsabile [...] non è cittadino comunitario», si pone in contrasto con gli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione, in quanto «finisce per incidere proprio sulle minoranze etniche più deboli»;

che, inoltre, nel caso di specie la ricerca di un direttore responsabile con cittadinanza italiana sarebbe particolarmente difficoltosa, in quanto per poter svolgere le funzioni di controllo previste dalla legge tale soggetto dovrebbe avere una approfondita conoscenza della lingua araba;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del rimettente;

che, in particolare, l'Avvocatura ricorda la sentenza n. 96 del 1976, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile una questione sollevata nel corso del procedimento di registrazione disciplinato dalla legge n. 47 del 1948, sul presupposto che la funzione assegnata al presidente del tribunale è limitata alla mera verifica della «regolarità dei documenti presentati» (art. 5, terzo comma), che a loro volta sono analiticamente e tassativamente indicati nel secondo comma dello stesso art. 5, e che il procedimento ha natura meramente amministrativa e non giurisdizionale;

che il Consiglio dell'ordine dei giornalisti della Lombardia, che non è parte nel procedimento *a quo*, ma che su richiesta del rimettente ha espresso un parere in merito alla domanda di registrazione, ha depositato «comparsa di costituzione» con relative deduzioni, affrontando sia i profili preliminari della propria «legittimazione all'intervento» e della legittimazione del giudice *a quo* a sollevare questione di costituzionalità, sia i profili di merito in ordine alla legittimità costituzionale della disposizione censurata;

che in primo luogo il Consiglio dell'ordine ritiene di essere legittimato a intervenire perché ad ogni consiglio (regionale) è attribuita *ex lege* «la rappresentanza della categoria nell'ambito della circoscrizione territoriale», con il compito di salvaguardare *erga omnes* e nell'interesse della collettività la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti;

che, in particolare, nel presente giudizio l'intervento del Consiglio dell'ordine dovrebbe ritenersi consentito in ragione della «gravissima lesione che deriva per i giornalisti extracomunitari dall'applicazione della norma di legge censurata»; tali professionisti infatti, «sebbene iscritti all'albo e in regola con tutti gli adempimenti amministrativi, sarebbero privati, in concreto, della possibilità di assumere la direzione di una testata giornalistica e, quindi, di manifestare il proprio pensiero e di esercitare compiutamente la professione»;

che, quanto alla legittimazione del rimettente a sollevare questione di costituzionalità, secondo l'interveniente sarebbe da escludere la natura amministrativa del procedimento di registrazione in ragione della «connotazione (evidentemente) giurisdizionale dell'organo chiamato a pronunciarsi in materia», delle funzioni in concreto svolte dal giudice e della posizione soggettiva del richiedente la registrazione;

che ritenere la funzione svolta dal presidente del tribunale di natura amministrativa comporterebbe una violazione implicita del divieto di sottoporre la stampa a qualsivoglia autorizzazione o censura (art. 21, secondo comma, Cost.) ed una grave e ingiustificata limitazione all'esercizio di una libertà fondamentale, quale è la libertà di manifestazione del pensiero;

che peraltro, ove si ritenesse che il diniego della registrazione ha natura meramente amministrativa, il relativo provvedimento non potrebbe neppure essere oggetto di impugnazione e finirebbe per incidere in maniera definitiva su un diritto fondamentale, senza che al richiedente sia assicurata una «tutela giurisdizionale piena ed effettiva», in violazione del principio secondo cui «al riconoscimento della titolarità di diritti non può non accompagnarsi il riconoscimento del potere di farli valere innanzi ad un giudice in un procedimento di natura giurisdizionale» (sentenza n. 26 del 1999);

che in ogni caso, secondo la giurisprudenza costituzionale, il termine «giudizio» di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va interpretato «nel senso più lato di ogni procedimento davanti ad un giudice» (sentenza n. 53 del 1968);

che, nel merito, il Consiglio dell'ordine condivide i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal rimettente, sottolineando che per effetto della norma censurata un cittadino extracomunitario non potrebbe mai, nonostante sia regolarmente e validamente iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo dei giornalisti, assumere la direzione di un periodico, in palese violazione dell'art. 21 della Costituzione, che riconosce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;

che nell'udienza pubblica l'intervento del Consiglio dell'ordine dei giornalisti della Lombardia è stato ammesso con riserva e sia l'Avvocatura dello Stato che l'interveniente hanno ribadito le posizioni sostenute nelle deduzioni scritte;

Considerato che il magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Milano ha sollevato, nel corso di un procedimento per l'iscrizione di un periodico nel registro della stampa, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), «nella parte in cui limita ai soli cittadini comunitari la possibilità di ricoprire la carica di direttore responsabile di un periodico»;

che il rimettente, chiamato a decidere sulla richiesta di registrazione di un periodico destinato alla comunità araba, presentata da un cittadino egiziano iscritto come pubblicista nell'elenco dei giornalisti di nazionalità straniera annesso all'albo dei giornalisti, ritiene che la disciplina censurata si ponga in contrasto con gli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione, in quanto preclude la registrazione di un periodico per il solo fatto che la persona indicata come direttore responsabile non è cittadino comunitario;

che deve essere preliminarmente affrontato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il problema, prospettato anche dall'Avvocatura dello Stato, della legittimazione del giudice *a quo* a sollevare la questione, con riferimento alla natura del procedimento disciplinato dalla legge n. 47 del 1948;

che con sentenza n. 96 del 1976 questa Corte, investita di una questione di costituzionalità sollevata nell'ambito di un procedimento per la registrazione di un periodico, ha affermato che la procedura prevista dall'art. 5 della legge n. 47 del 1948 è esclusivamente volta alla verifica della regolarità dei documenti presentati e che il presidente o il magistrato da lui delegato è chiamato a svolgere «una semplice funzione di carattere formale attribuitagli per una finalità garantistica», sì che l'intervento di un magistrato non può «da solo essere ritenuto idoneo ad alterare la struttura di un procedimento meramente amministrativo»;

che la Corte ha pertanto dichiarato inammissibile la questione, non ricorrendo la condizione richiesta dagli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, e cioè che la questione incidentale di legittimità costituzionale sia sollevata nel corso di un giudizio;

che non vi è motivo di discostarsi da tali conclusioni, posto che non è possibile attribuire natura di giudizio al procedimento disciplinato dall'art. 5 della legge n. 47 del 1948, che si limita, previa l'elencazione nel secondo comma dei documenti che debbono essere depositati in cancelleria, a stabilire al terzo comma che il «presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarità dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria», senza prevedere l'esercizio di alcun potere di tipo giurisdizionale;

che non è di ostacolo a tale conclusione che il procedimento per la registrazione del periodico riguardi l'esercizio di un diritto fondamentale, quale è la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), posto che tale diritto non può comunque rimanere privo di tutela giurisdizionale;

che costituisce infatti un punto fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio, che caratterizza la stessa essenza dello stato democratico di diritto, secondo cui «non v'è posizione giuridica tutelata di diritto sostanziale, senza che vi sia un giudice davanti al quale essa possa essere fatta valere» (sentenza n. 212 del 1997) nell'ambito di «un procedimento di natura giurisdizionale», nel corso del quale potrà sempre essere proposto incidente di costituzionalità (sentenza n. 26 del 1999);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di legittimazione del rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione, dal magistrato delegato dal presidente del Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2005.

Il Presidente: CAPOTOSTI

Il redattore: NEPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 2005.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 43

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 aprile 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Definizione di principi, funzioni, compiti e finalità di protezione civile - Esclusione dello Stato nell'elenco degli enti che provvedono all'espletamento delle attività di protezione - Esclusione di cittadini, ordini e collegi professionali dal concorso alle medesime attività - Subordinazione del concorso operativo delle Amministrazioni statali alla necessità di previa intesa - Limitazione della salvaguardia dell'incolumità esclusivamente ai cittadini - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata esorbitanza dalla potestà legislativa regionale concorrente - Invasione della competenza statale a determinare i principi fondamentali della materia - Violazione dei principi (di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) che legittimano l'attribuzione allo Stato di funzioni amministrative per assicurarne l'esercizio unitario - Contrasto con la legislazione statale di principio - Lesione dei principi costituzionali, comunitari e internazionali in materia di tutela dell'integrità della vita.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 1, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 117, commi primo e terzo, 118, commi primo, secondo e quarto; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 6; d.l. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modifiche nella legge 9 novembre 2001, n. 401, art. 5, commi 4 e 4-bis.

Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Tipologia degli eventi calamitosi - Definizione sulla base dell'organo competente a intervenire, anziché in relazione ai parametri della intensità ed estensione del fenomeno - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione del principio unitario e del principio di uguaglianza - Incidenza sull'azione statale nei casi di calamità riguardanti il territorio di più Regioni - Contrasto con la legislazione statale di principio - Compromissione degli standard uniformi di tutela garantiti sull'intero territorio nazionale.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 2.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 2.

Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Attribuzione alla Regione dell'esercizio delle funzioni di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione regionale e statale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la potestà dello Stato (sancita dalla legge attuativa del nuovo art. 118 Cost.) di riservarsi le funzioni amministrative di cui occorra assicurare l'esercizio unitario.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 4, comma 1.
- Costituzione, art. 118, primo comma; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 1.

Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile - Attribuzione alla stessa di rilevanti funzioni, tra cui l'emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in tema di allertamento a fini di protezione civile - Richiamo alla sentenza n. 238/2004 della Corte costituzionale.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 20, in particolare lett. f).
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004.

Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Istituzione di un Comitato operativo regionale per l'emergenza e di una Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi - Operatività del Comitato anche nei casi di calamità più gravi che richiedono l'intervento e il coordinamento dello Stato - Duplicazione in capo alla Commissione delle funzioni svolte a livello nazionale dall'omonima Commissione statale - Attribuzione al Presidente del Comitato ed alla Commissione del coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la norma statale che rimette allo Stato l'intervento nei casi di calamità più gravi - Incidenza sulle funzioni della Commissione statale grandi rischi - Invasione del potere statale di coordinamento, anche scientifico, in materia di protezione civile - Contrasto con le norme che riservano allo Stato la definizione degli indirizzi nazionali per la predisposizione ed attuazione dei programmi di previsione e prevenzione.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 23.
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 7 e 9; d.l. 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modifiche nella legge 9 novembre 2001, n. 401, art. 5, commi 3, 3-bis, e 3-quater; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 107, lett. f), punto 1), e 108, lett. a), punto 1).

Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Previsto trasferimento di risorse finanziarie nazionali all'Agenzia regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con la riserva allo Stato dell'erogazione dei finanziamenti pubblici, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, art. 24, comma 1.
- Costituzione, artt. 118 e 119.

Protezione civile - Norme della Regione Emilia-Romagna - Definizione di principi, funzioni, compiti e finalità di protezione civile - Individuazione degli enti competenti ad espletare attività di protezione, nonché dei soggetti tutelabili - Attribuzione alla Regione dell'esercizio delle funzioni di protezione non conferite ad altri enti - Istituzione e funzioni dell'Agenzia regionale di protezione civile, del COREM e della Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi - Trasferimento di risorse finanziarie nazionali all'Agenzia regionale - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciata violazione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed enti locali, e delle prerogative istituzionali dello Stato - Invasione della competenza statale esclusiva in materia di determinazione e regolazione delle «funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» - Contrasto con la legislazione statale di principio - Lesione della potestà dello Stato di riservarsi le funzioni amministrative quando occorre assicurare uniformità di trattamento dei cittadini e di esercizio delle funzioni stesse - Violazione della competenza statale all'erogazione dei finanziamenti pubblici, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

- Legge della Regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1, artt. 1, 2, 4, 20, 23 e 24.
- Costituzione, artt. 114, 117, commi primo, secondo, lett. p), e terzo (in relazione alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e alla legge 9 novembre 2001, n. 401), 118 e 119.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della giunta *protempore*, per la declaratoria di incostituzionalità degli artt. 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 19 dell'8 febbraio 2005, avente ad oggetto «Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile, giusta delibera del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2005.

1. — La legge della regione Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 1 provvede alla disciplina e al riordino delle funzioni in materia di protezione civile ed assume come finalità prioritaria della propria azione la sicurezza territoriale. All'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i comuni, le comunità montane e questi soggetti, insieme, compongono il sistema regionale di protezione civile che persegue l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini, la tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e degli insediamenti civili e produttivi dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi. Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle di altri enti del sistema regionale di protezione civile è istituito il Comitato regionale di protezione civile, con funzioni propositive e consultive in materia.

Al verificarsi di eventi calamitosi che colpiscano il territorio regionale e che per loro natura ed estensione richiedano una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso delle strutture dello Stato, il Presidente della giunta regionale decreta lo stato di crisi regionale. Qualora la gravità dell'evento sia tale da richiedere l'intervento dello Stato, il Presidente della giunta regionale assume le iniziative necessarie per la dichiarazione, da parte del competente organo statale, dello stato di emergenza nel territorio regionale.

Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, la giunta regionale può disporre, nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento di appositi fondi, anche in anticipazione di stanziamenti dello Stato.

Il Consiglio regionale approva il programma di previsione e prevenzione dei rischi, su proposta della giunta regionale e, sentito il Comitato regionale, approva le disposizioni organizzative per la preparazione e gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali e tali disposizioni costituiscono il piano operativo regionale di emergenza.

La Regione disciplina, altresì, le funzioni ad essa conferite dall'art. 108 del d.lgs. 112/1998 in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile. Ai fini della legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, che concorre alle attività di protezione civile. È istituito l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, tenuto presso l'Agenzia regionale, articolato in sezioni provinciali.

Al fine di assicurare l'unitarietà della gestione delle attività di protezione civile di competenza regionale, viene istituita l'Agenzia di protezione civile della Regione Emilia-Romagna. L'Agenzia regionale provvede, nel

rispetto degli indirizzi generali formulati dalla giunta regionale, alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di tutte le attività regionali di protezione civile ad essa demandate dalla legge. L'Agenzia regionale, con sede a Bologna, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia tecnico-operativa, amministrativa e contabile. Sono organi dell'Agenzia il direttore e il collegio dei revisori. Al fabbisogno del personale si provvede mediante personale dipendente dalla Regione e distaccato presso l'Agenzia regionale.

La legge detta, infine, le disposizioni finanziarie e transitorie indispensabili per la sua applicazione.

2. — Censurabili sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono alcune disposizioni della legge che eccedono dalle competenze regionali in materia di protezione civile, in quanto violano i principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale e gli standards uniformi di tutela garantiti sull'intero territorio nazionale (nella materia della protezione civile assumono rilevanza, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, entro i quali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Regioni sono tenute a legiferare in ambito concorrente, le disposizioni contenute nella legislazione statale di protezione civile ed, in particolare, nella legge 24 febbraio 1992, n. 225 ove, all'articolo 12, comma 4 si dispone espressamente che le norme in questione «costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali»).

In particolare, si deduce ed eccepisce:

1) In primo luogo, la Regione Emilia-Romagna nel ridefinire con l'art. 1, commi 1, 2 e 3 principi, funzioni, compiti e finalità di protezione civile invade l'ambito di competenza dello Stato al quale è demandato, nella materia concorrente in argomento, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., la determinazione di principi fondamentali da definirsi in maniera unitaria a livello nazionale.

La stessa disposizione, statuendo che «all'espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i comuni, le comunità montane, le Unioni di comuni e le altre forme associative» è in contrasto con quanto disposto dall'art. 118, commi 1 e 2, Cost. che, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, legittima l'attribuzione di funzioni amministrative in capo allo Stato ove occorra assicurare l'esercizio unitario delle stesse.

In questo senso si legga la Corte costituzionale, sent. 62 del 2005, secondo cui le Regioni non possono porre in essere «interventi preclusivi suscettibili di pregiudicare, insieme ad ... interessi di rilievo nazionale» anche quelli sottesi alle materie di competenza concorrente.

La disposizione regionale, invece:

a) riformula il principio fondamentale già codificato dalla normativa di principio statale escludendo, inoltre, dal concorso alle attività di protezione civile alcune categorie di soggetti (cittadini, ordini e collegi professionali), così violando l'articolo 6, legge n. 225/1992 e, consequenzialmente, l'articolo 117, comma 3, nonché l'articolo 118 ultimo comma della Costituzione;

b) impone che il concorso operativo e la collaborazione nelle attività di protezione civile delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici avvenga previa intesa, in contrapposizione con quanto dispone l'articolo 5, commi 4 e 4-bis, del decreto legge n. 343/2001 convertito, con modificazioni, nella legge n. 401/2001, ove si prevede, per l'attività tecnico operativa diretta ad assicurare i primi interventi, che l'azione dello Stato venga effettuata in raccordo con le regioni;

c) limita la salvaguardia dell'incolumità esclusivamente ai cittadini escludendo, in tal modo, dal novero dei soggetti tutelabili coloro che cittadini non siano qualificabili, in violazione, non solo, dei principi fondamentali della materia ma, anche, di quelli previsti dalla Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (articolo 117, comma 1) in materia di tutela dell'integrità della vita.

2) Il principio unitario è sotteso anche alla censura dell'art. 2 della legge regionale in parola che, nel definire gli eventi calamitosi sulla base dell'organo competente ad intervenire piuttosto che in relazione ai parametri della intensità ed estensione del fenomeno come previsto dalla normativa statale di riferimento (legge n. 225/1992), configura sistemi di intervento regionale differenziati suscettibili di inficiare, da un lato, il principio di uguaglianza e, dall'altro, l'azione statale per i casi calamitosi che travalicano i confini del territorio della singola Regione. È violato in tal modo l'art. 2 della legge n. 225/1992.

A tale ultimo proposito si richiamano le sentenze della Consulta, il cui rilievo è pregnante per ognuno dei punti in discussione, n. 256/2004, 370/2003 e 13/2004 ove è consolidato l'indirizzo per cui laddove vi sia la potestà legislativa concorrente delle Regioni tale circostanza non può determinare la compromissione di attività attraverso le quali valori di fondamentale rilevanza costituzionale sono realizzati, anche allo scopo di individuare standards uniformi di tutela sull'intero territorio della Repubblica (cfr. sentenze n. 258/2004, n. 96/2003 e n. 407/2002).

3) La garanzia della unitarietà del sistema costituisce altresì il parametro di censura dell'art. 4, comma 1, della legge che, nel rimettere alla Regione «l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite

ad altri Enti dalla legislazione regionale e statale», viola la norma contenuta nell'art. 7, comma 1, della legge n. 131/2003 che, in attuazione dell'art. 118, comma 1, Cost., prevede che lo Stato possa attribuire a se stesso quelle funzioni amministrative per le quali occorra garantire l'unitarietà di esercizio (*cf.* la sentenza n. 370/2003 della Corte cost.).

4) È, altresì, inficiato di illegittimità costituzionale l'articolo 20, istitutivo dell'Agenzia regionale di protezione civile, per contrasto con i già richiamati principi costituzionali, laddove attribuisce rilevanti funzioni di protezione civile, quali la gestione del volontariato, l'emissione di avvisi di attenzione, preallarme ed allarme, la predisposizione del programma di previsione e prevenzione, la pianificazione di emergenza, la presidenza del Comitato operativo regionale, la partecipazione alla Commissione regionale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi, ad un Ente pubblico dotato di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile; inoltre, l'art. 20, comma 2, lett. *f*) della legge in esame, consentendo all'Agenzia regionale di protezione civile di emettere avvisi di attenzione, pre-allarme ed allarme, si pone in contrasto con quanto stabilito dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 (in *Gazzetta Ufficiale* - suppl. ord. n. 39 dell'11 marzo 2004); in proposito si richiama la sentenza n. 238/2004 della Corte costituzionale ove si prevede che le Regioni non possano porre in essere attività o atti lesivi delle direttive statali.

5) L'art. 23, istituendo il Comitato operativo regionale per l'emergenza, che è operativo anche per i casi di cui all'art. 2, comma 1, lett. *c*), viola l'art. 2, comma 1, lett. *c*) della legge n. 225/1992 che invece rimette allo Stato l'intervento nei casi di calamità più gravi. Inoltre lo stesso articolo, istituendo la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi: *a*) determina — nella operatività della Commissione nazionale — inutili duplicazioni di funzioni: la Commissione statale per la previsione e per la prevenzione dei grandi rischi svolge, infatti, sull'intero territorio nazionale, una funzione di consulenza, indirizzo e coordinamento che non può per sua natura subire delle duplicazioni a livello regionale (articolo 5, comma 3-*bis*, 3-*quater* del decreto-legge n. 343/2001 ed articoli 7 e 9 della legge n. 225/1992); tale Commissione è esplicitazione del potere di coordinamento, anche scientifico, attribuito in via esclusiva allo Stato nella materia della protezione civile (articolo 5 del citato decreto-legge n. 343/2001, articolo 107 del d.lgs. n. 112/1998); *b*) viola gli artt. 107, lett. *f*), punto 1) e 108, lett. *a*), punto 1), del d.lgs. n. 112/1998 che stabiliscono, rispettivamente, che lo Stato mantenga la funzione di definizione degli «indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio» e che la Regione provveda «alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali».

In più l'art. 23, attribuendo al suddetto Comitato (e in particolare al suo presidente, il direttore dell'Agenzia regionale) e alla Commissione il coordinamento tecnico degli interventi nella fase emergenziale, viola l'art. 5 del d.l. n. 343/2001 e l'art. 107 del d.lgs. n. 112/1998 che attribuiscono specificamente allo Stato il potere di coordinamento, anche scientifico, al fine di assicurare interventi di più ampio orizzonte e non parcellizzati.

Anche in tal caso, ovviamente, si ritengono applicabili i principi sopra richiamati enucleati dalla Corte costituzionale nelle sue sentenze.

6) L'art. 24, comma 1, prevedendo il trasferimento di risorse nazionali all'Agenzia regionale, si pone in contrasto con gli artt. 118 e 119 Cost. secondo i quali l'erogazione di finanziamenti pubblici è disposta dallo Stato e avviene in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (Corte cost. n. 255/2004: «... le disposizioni concernenti le funzioni amministrative di erogazione di finanziamenti pubblici dovranno risultare conformi alle prescrizioni contenute nell'articolo 118 Cost; in particolare, dunque, ai principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza, i quali governano l'allocazione delle funzioni amministrative»).

Le Regioni dispongono infatti di risorse proprie per lo svolgimento delle funzioni pubbliche alle stesse attribuite e di quelle aggiuntive che lo Stato eroga solo in via eventuale e comunque esclusivamente per gli specifici ambiti costituzionalmente individuati (Corte cost. n. 370/2003).

3. — Le norme censurate, in conclusione, sono state adottate in violazione: *a*) dell'articolo 114 della Costituzione, per lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti locali e, in particolare, delle prerogative istituzionali dello Stato, con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 117 Cost.; *b*) dell'art. 117, comma 1, e comma 2 lett. *p*) in relazione alla riserva alla legislazione esclusiva statale della determinazione e regolazione delle «funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane»; *c*) dell'art. 117, comma 3, della Costituzione che comprende fra le materie di legislazione concorrente la «protezione civile», anche in relazione ai principi stabiliti con le leggi statali nella materia (v. leggi nn. 225/1992, 112/1998, 401/2001); *c*) dell'art. 118 della Costituzione che attribuisce allo Stato le funzioni amministrative nelle materie ove occorra assicurare uniformità di trattamento dei cittadini e di esercizio delle funzioni stesse; *d*) dell'art. 119 della Costituzione, in relazione all'art. 118 Cost., che riserva allo Stato l'erogazione dei finanziamenti pubblici, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

P. Q. M.

Tanto premesso e considerato, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 24 marzo 2005, si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 4, 20, 23 e 24 della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 1, pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 8 febbraio 2005, avente ad oggetto «Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile», per violazione degli artt. 114, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Si produrrà copia della delibera del Consiglio dei ministri.

Roma, addì 5 aprile 2005

AVVOCATO DELLO STATO: Giuseppe ALBENZIO

05C0478

N. 44

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 13 aprile 2005
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Imposte e tasse - Regione Liguria - Disciplina delle tasse automobilistiche - Estensione dell'ambito di applicazione delle esenzioni per gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico - Esonero, per i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva sino a 6 tonnellate, dalla maggiorazione dovuta in relazione alla massa rimorchiabile - Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri - Difformità delle disposizioni rispetto a quanto stabilito dalla normativa statale - Violazione della competenza statale esclusiva in materia tributaria ed esorbitanza dai limiti posti all'autonomia finanziaria regionale.

- Legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, artt. 10 e 11.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), e 119.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato.

Contro Regione Liguria, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore* per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 della l.r. Liguria 4 febbraio 2005, n. 3, pubblicata nel B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 2.

La legge regionale Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (pubbl. nel B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 2) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - Legge finanziaria 2005, nei suoi artt. 10 e 11 contiene disposizioni in tema di tassa automobilistica regionale.

Più precisamente, il richiamato art. 10, al comma 1, prevede che «a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli ed i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo e Federazione motociclistica italiana sono soggetti alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell'art. 63 della legge 21 novembre 2002, n. 342 (misure in materia fiscale) purché rispondenti ai requisiti indicati nell'art. 60 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni»; e, al comma 2, precisa che le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai veicoli adibiti ad uso professionale e cioè utilizzati nell'esercizio di attività di impresa ovvero arti e professioni.

A sua volta, il successivo art. 11, al comma 1, dispone che «per i veicoli adibiti al trasporto merci con massa complessiva fino a sei tonnellate non è dovuta la maggiorazione della tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tab. 2-bis allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 ...», prevedendo, al successivo comma 2, che le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, con conseguente regolamentazione, al comma 3, dei termini di presentazione delle istanze di rimborso.

Siffatte disposizioni appaiono costituzionalmente illegittime, sotto i profili che vengono ora evidenziati, e pertanto il Governo — giusta delibera 8 aprile 2005 del Consiglio dei ministri che per estratto si produce *sub-1* — ai sensi dell'art. 127 Cost., le impugna con il presente ricorso per i seguenti

M O T I V I

Violazione art. 117, comma 2, lett. *e*), e 119 Cost.

1. — Con il menzionato art. 10, comma 1, la legge regionale Liguria n. 3/2005, con il richiamo al comma 2 dell'art. 63 della L.S. n. 342 del 2000 — secondo il quale la esenzione da tasse automobilistiche di cui al precedente comma 1 è estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico successivamente al ventennio dalla loro costruzione, aventi le caratteristiche ivi precisate ed individuati dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (comma 3) — ha peraltro ulteriormente esteso l'ambito di applicazione della norma agevolativa anche ai veicoli iscritti in ulteriori registri, quali quelli «Storico Lancia», «Italiano FIAT» e «Italiano Alfa Romeo»: e in tal modo ha configurato la esenzione dalle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli, come sopra qualificati di particolare interesse storico e collezionistico, in termini ben più ampi di quelli fissati dalla legge statale.

2. — Il successivo art. 11, comma 1, ha disposto la non debbenza della maggiorazione della tassa automobilistica «dovuta in relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tab. 2-*bis*» all. alla legge n. 488/1999 (anche con effetto sui rapporti pregressi in corso: comma 2 e 3) per i veicoli adibiti a trasporto merci con massa complessiva sino a sei tonnellate. L'art. 6, comma 22-*bis* della cit. legge n. 488/1999 prevede che «le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose» — e che sono dovute, giusta il successivo comma 22-*ter*, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici — sono determinate secondo i parametri e le misure individuate nella tab. all. 2-*bis*, disponendo da ultimo che possono essere modificate, con d.m. Finanze sentita la Conferenza permanente, le misure delle tasse automobilistiche di cui alla stessa tabella.

La norma regionale *de qua* configura pertanto — relativamente ai veicoli con massa complessiva fino a sei tonnellate — un esonero dalla maggiorazione delle tasse automobilistiche, in palese difformità rispetto a quanto previsto dalla richiamata normativa della legge statale.

3. — Le disposizioni della legge regionale qui denunciate — nell'estendere, nei termini sopra evidenziati, l'ambito di applicabilità di esenzioni dalla tassa automobilistica (art. 10) e modellando ipotesi di esonero dalla stessa (art. 11) comunque in modo non conforme rispetto alla legislazione statale — modificando sotto il profilo sostanziale la disciplina della c.d. tassa automobilistica regionale, la quale, come è noto, è tuttora fondamentalmente regolata dal d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e succ. mod.: tassa il cui gettito è «attribuito» alle regioni alla s.o. (art. 23, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992), con la denominazione di tassa automobilistica regionale rispetto alla quale è stato demandato alle regioni la riscossione, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il relativo contenzioso amministrativo (art. 17, legge n. 449 del 1997). Le regioni hanno il potere di determinare con propria legge gli importi della tassa nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli importi dell'anno precedente (art. 17, legge n. 449 cit. e art. 24, d.lgs. n. 504 del 1992), ma non hanno alcun potere di introdurre esenzioni od esoneri non previsti dalla legge statale, per determinare categorie di soggetti o di veicoli.

In sintesi, alle regioni a s.o. è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all'attività amministrativa connessa alla sua realizzazione, nonché un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito con d.m. (delle Finanze e dei trasporti e navigazione), restando tuttavia e tuttora ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa.

La tassa automobilistica regionale — istituita con legge statale che la disciplina in tutti i suoi «aspetti fondamentali» — non costituisce pertanto un tributo proprio della regione ai sensi dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione — per tale dovendo intendersi quello istitutivo delle regioni con propria legge nel rispetto dei principi di coordinamento con il sistema tributario statale, e a nulla rilevando in contrario la destinazione del suo gettito — e va inquadrata tuttora nell'ambito del sistema tributario statale, riservato alla esclusiva competenza del legislatore statale *ex art. 117, comma 2, lett. e*) Cost.: ne consegue che la Regione Liguria non aveva, né ha, il potere di disporre — come invece ha fatto con gli impugnati artt. 10 e 11 della legge n. 3/2005, che sono pertanto costituzionalmente illegittimi — di disporre esenzioni od esoneri dalla tassa *de qua*, rientrando la relativa disciplina nella competenza esclusiva dello Stato.

In tal senso è l'insegnamento della Corte: *cf.* sent. n. 296 e 297 del 2003, n. 37 del 2004, ecc.

P. Q. M.

Si chiede che venga dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 della legge regionale Liguria 4 febbraio 2005, n. 3.

Si produce per estratto copia conforme delibera 7 aprile 2005 Consiglio dei ministri (ed allegato).

Roma, addì 8 aprile 2005

L'AVVOCATO DELLO STATO: Chiarina AIELLO

05C0493

N. 20

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 14 aprile 2005
(della Regione Friuli-Venezia Giulia)*

Lavoro e occupazione - Regolamento statale in materia di immigrazione - Procedimento di assunzione di lavoratori subordinati - Previsione che nelle Regioni a statuto speciale siano disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro attribuite allo Sportello medesimo - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia - Denunciata violazione della sfera di competenza riservata alle norme di attuazione - Lesione delle competenze costituzionali della Regione in materia di lavoro - Contrasto con il divieto di regolamenti statali in materia regionale.

- D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, art. 24, comma 1.
- Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, n. 1, e art. 65; legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 11.

Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 534 del 18 marzo 2005 (doc. 1), rappresentata e difesa — come da procura a margine del presente atto — dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della regione, in piazza Colonna, 355;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato, prevedere che nelle regioni a statuto speciale sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro attribuite allo sportello medesimo, e per il conseguente annullamento dell'art. 24, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione», pubblicato nel Suppl. ord. n. 17 della *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 2005, n. 33 *in parte qua*, per violazione:

degli artt. 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'art. 10 legge costituzionale n. 3 del 2001;

dell'art. 4, n. 1, e dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 11 legge n. 131/2003, per i profili e nei modi di seguito illustrati.

F A T T O

L'art. 6, n. 2, dello statuto speciale adottato con la legge costituzionale n. 1 del 1963 assegna alla Regione Friuli-Venezia Giulia competenza legislativa integrativo-attuativa in materia di «lavoro».

In attuazione di questa disposizione il d.lgs. n. 514 del 1996 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), ha delegato alla Regione Friuli-Venezia Giulia «l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'ufficio regionale e agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione

nonché alle sezioni circoscrizionali per l'impiego» (art. 1, comma 1, eccettuandone solo alcune che qui non vengono in rilievo), e ciò «al fine di realizzare nella regione Friuli-Venezia Giulia un organico sistema di servizi per l'impiego».

Coerentemente, l'art. 2 ha trasferito, alla Regione Friuli-Venezia Giulia «gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, nonché le sezioni circoscrizionali per l'impiego, unitamente alla commissione regionale per l'impiego e ad altri organi collegiali», sopprimendo l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione (mentre per «le funzioni amministrative il cui esercizio rimane allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1» si è disposto che esse siano «esercitate dagli ispettorati del lavoro»).

Alla delega di funzioni ora illustrata codesta Corte costituzionale ha già in passato riconosciuto, in relazione ai suoi caratteri (stabilità, conferimento di funzioni normative, trasferimento di uffici, finalizzazione all'esercizio organico delle competenze), la natura giuridica della delega «organica» e devolutiva (sent. n. 422/1998, punto 2 del Diritto).

A sua volta, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha disciplinato l'esercizio delle funzioni in materia con la legge regionale n. 1/1998, Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale.

L'art. 117, comma 3, della Costituzione assegna la materia «tutela del lavoro» alla potestà legislativa regionale, con concorrente competenza statale per i principi fondamentali: e tale norma è applicabile anche alla Regione Friuli-Venezia Giulia in virtù dell'art. 10 legge costituzionale n. 3/2001. Le funzioni già delegate appartengono dunque ora alla Regione Friuli-Venezia Giulia a tale titolo maggiore, e non più a titolo di delega (che, comunque, come visto, aveva carattere «organico» e devolutivo): e ciò, si noti, senza necessità alcuna di attendere i decreti previsti dall'art. 11, comma 2, legge n. 131/2003, dato che le funzioni di cui si parla sono già da anni nella sfera di competenza della Regione Friuli-Venezia Giulia.

In questo contesto, con la recente legge regionale n. 3/2002 la regione ha modificato la legge regionale n. 1/1998, attribuendo la competenza in materia di lavoro alle province. Infatti, l'art. 4, comma 1, di tale legge regionale ha introdotto l'art. 2-*bis* stabilendo che «le province esercitano le funzioni amministrative in materia di: *a*) politica attiva del lavoro; *b*) collocamento e avviamento al lavoro e servizi all'impiego; *c*) conflitti del lavoro; *d*) anagrafe dei soggetti che hanno adempiuto o assolto all'obbligo scolastico».

In relazione alla presente controversia va osservato che le competenze amministrative in materia di lavoro riguardano anche i lavoratori extracomunitari. Infatti, nella Regione Friuli-Venezia Giulia responsabile del procedimento di autorizzazione al lavoro per i cittadini extracomunitari era l'Agenzia regionale per l'impiego di cui all'art. 26 legge regionale n. 1/1998, poi soppressa dalla legge regionale n. 3/2002, che ha, come ora visto, attribuito le funzioni in materia di lavoro alle province.

La legge n. 189/2002 (c.d. Bossi-Fini) ha istituito «presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato» (art. 22, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dalla legge n. 189/2002). L'art. 22, comma 16, però, precisava che «le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione».

Tenendo conto del complessivo quadro normativo sopra delineato, la Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene che per il proprio territorio le funzioni attribuite agli sportelli unici per l'immigrazione in materia di lavoro avrebbero dovuto essere regolate nel dettaglio dalla regione e svolte dalle province, in base alla disciplina di cui all'art. 2-*bis* della legge regionale n. 1/1998.

Profilandosi l'adozione del regolamento attuativo della legge n. 189/2002, la Regione Friuli-Venezia Giulia (insieme alle Province autonome di Trento e Bolzano) ha fatto presente l'esigenza di tutelare in modo espresso la propria particolare posizione di autonomia e, su invito del Ministero del lavoro, ha proposto una disposizione di salvaguardia delle sue competenze: precisamente, si richiedeva di precisare che la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano avrebbero autonomamente provveduto «all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro inerenti all'ingrasso di lavoratori non appartenenti all'Unione europea e, in particolare, al rilascio dei nulla osta e autorizzazioni previste dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e dall'art. 40, comma 17, del presente regolamento».

Il regolamento, tuttavia, contiene una disposizione assai diversa da quella richiesta dalle autonomie speciali. Infatti, l'art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 334/2004 (che ha sostituito l'art. 30 d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), regolando la composizione e l'istituzione dello sportello unico, stabilisce che «nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'articolo 22, comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dall'articolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta».

In questo modo, il regolamento statale sembra imporre un particolare strumento organizzativo per l'esercizio di funzioni amministrative che esso stesso riconduce alla «materia di lavoro».

Conviene qui ricordare che nella medesima materia è ora intervenuto anche il legislatore regionale, con la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati. Tale legge all'art. 26, comma 2, dispone che «le province, ai sensi dell'articolo 2-bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1..., provvedono al rilascio dei nulla osta e autorizzazioni previsti dagli articoli 22, 24 e 27 del decreto legislativo 286/1998 e successive modifiche, nonché agli altri adempimenti previsti dalla legge in materia di lavoro».

In questo contesto, il d.P.R. n. 334/2004 risulta lesivo delle prerogative costituzionali della ricorrente regione per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

1. — Violazione della sfera di competenza riservata alle norme di attuazione.

La disposizione impugnata è in primo luogo affetta da una ragione di illegittimità relativa allo strumento di cui la norma regolamentare prevede l'utilizzazione. Essa, infatti, dispone che siano disciplinate mediante norme di attuazione forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro.

Ora, non può essere certo un regolamento statale (come del resto neppure una legge ordinaria) a «prescrivere» il contenuto delle norme di attuazione, che si pongono in rapporto diretto con lo Statuto speciale (v. l'art. 65 Statuto) o con la legge cost. n. 3/2001 (v. l'art. 11 legge n. 131/2003).

Né si dica che è usuale il rinvio a norma di attuazione da parte di fonti diverse. Infatti, in questo caso — al contrario di quanto di regola accade — la norma regolamentare non si limita a richiamare la competenza delle norme di attuazione nella materia, senza nulla disporre sul loro futuro contenuto: se così fosse non vi sarebbe ragione di censura, dato che la norma si limiterebbe a circoscrivere l'ambito di applicazione della fonte regolamentare, escludendone le regioni speciali, e ricordando che in relazione ad esse la materia richiede la fonte attuativa dello Statuto.

Invece, la previsione regolamentare della disciplina delle forme di raccordo da parte delle norme di attuazione attiene al contenuto di tali norme, ed è dunque illegittima e lesiva sia in quanto essa implica che lo sportello unico svolga funzioni amministrative in materia di lavoro anche nelle regioni speciali (v. il punto 2), sia in quanto essa predetermina il contenuto di una fonte della quale non può affatto disporre. Non occorrerebbe neppure ricordare che, come codesta ecc.ma Corte ha espressamente affermato, «le norme di attuazione dello statuto speciale si basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile (sentenza n. 212 del 1984; v. anche sentenza n. 160 del 1985), la cui competenza ha “carattere riservato e separato rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica” (sentenza n. 213 del 1998, n. 137 del 1998, n. 85 del 1990, n. 160 del 1985, n. 212 del 1984, n. 237 del 1983)»: v. la sent. n. 341/2001 (punto 4 del Diritto), in base alla quale le norme di attuazione «sono dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie (sentenze n. 213 del 1998; n. 160 del 1985 e n. 151 del 1972)».

L'art. 24, comma 1, d.P.R., n. 334/2004, dunque, viola l'art. 65 dello Statuto e l'art. 11 legge n. 131/2003, intervenendo su un oggetto riservato alla competenza delle norme di attuazione e addirittura cercando — non importa qui quanto efficacemente — di predeterminare il contenuto di queste.

Poiché le norme di attuazione, per il loro procedimento di formazione, rappresentano una garanzia costituzionale per la regione, tali violazioni si traducono in lesione delle prerogative costituzionali della Regione Friuli-Venezia Giulia.

2. — In relazione al contenuto dispositivo: violazione delle competenze costituzionali della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di lavoro.

Ugualmente illegittima risulta la disposizione impugnata ove si abbia riferimento al suo contenuto dispositivo, in relazione alla potestà legislativa regionale.

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha competenza costituzionale in materia di lavoro nei termini già sopra illustrati. La norma qui impugnata prevede che mediante norme di attuazione siano disciplinate «forme di raccordo» tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dall'articolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta.

Quanto alla materia dell'intervento, lo stesso art. 24 dichiara che le funzioni in questione rientrano nella materia del lavoro. E l'esame delle disposizioni richiamate conferma pienamente l'«autoqualificazione» di cui all'art. 24.

L'art. 22 d.lgs. n. 286/1998, infatti, dispone che il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa: *a)* richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; *b)* idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero; *c)* la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza; *d)* dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro» (comma 2).

Il comma 5 prevede che, a seguito della procedura regolata nel comma 4, «lo sportello unico per l'immigrazione, ... a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia ... il nulla osta [al lavoro] nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari». Dal comma 6, poi, risulta che «gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso» e che, «entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno».

Da ciò risulta che il rilascio del nulla osta al lavoro non incide sulle politiche concernenti l'immigrazione: esso presuppone il rispetto delle quote fissate ai sensi degli artt. 3 e 21 d.lgs. n. 286/1998 e precede il rilascio del visto di ingresso da parte degli uffici consolari. Tale funzione, quindi, può e deve essere svolta dal soggetto competente in materia di lavoro (cioè dal soggetto individuato dalla regione, costituzionalmente competente in materia); le decisioni (precedenti e successive) che attengono specificamente all'immigrazione restano, invece, nell'attuale sistema, di competenza statale.

L'art. 24 d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che «il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare richiesta ... allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ai sensi dell'articolo 22»; lo sportello unico rilascia l'autorizzazione al lavoro stagionale.

L'art. 27 d.lgs. n. 286/1998 e l'art. 40 d.P.R. n. 394/1999 disciplinano il nulla osta al lavoro per casi particolari.

Anche in questi casi, la materia di riferimento della competenza esercitata è (in base al criterio della prevalenza, di cui — da ultimo — alla sent. n. 50/2005) la politica attiva del lavoro e non l'immigrazione; in particolare, la funzione di rilascio del nulla osta è tenuta ben distinta da quella concernente il visto di ingresso ed il permesso di soggiorno.

Così stabilita la materia, va osservato che mentre l'art. 22, comma 16, d.lgs. n. 286/1998 si preoccupava di salvaguardare le competenze delle regioni speciali, l'art. 24, comma 1, d.P.R. n. 334/2004 individua l'organo titolare di funzioni amministrative in materia di lavoro in un ufficio statale, violando la competenza costituzionale regionale di cui all'art. 117, comma 3, Cost. e all'art. 118, comma 1 e 2, Cost. (in collegamento con l'art. 10 legge cost. n. 3/2001). Né tale intervento statale può giustificarsi sulla base di ipotetiche esigenze di esercizio unitario: il fatto stesso che le funzioni siano attribuite ad un organo periferico da solo smentisce qualunque presunta esigenza di esercizio unitario. Se poi si dovesse intendere che nella Regione Friuli-Venezia Giulia tale ufficio va inteso come ufficio regionale la disposizione sarebbe ugualmente illegittima, dato che evidentemente non spetta alla disciplina statale di determinare l'organizzazione regionale (art. 4, n. 1, legge cost. n. 1/1963) o le modalità organizzative con le quali la regione debba far fronte ai propri compiti (d'altronde, come detto in narrativa, la legislazione regionale prevede la competenza provinciale, in aderenza al principio di sussidiarietà).

3. — Violazione del divieto di regolamenti statali in materia regionale.

La disposizione qui impugnata risulta inoltre illegittima — ed ulteriormente lesiva delle prerogative costituzionali della ricorrente — per una terza e distinta ragione, che consiste nel rango totalmente inadeguato della fonte che la contiene. In effetti, la disciplina dettagliata e l'allocatione di funzioni amministrative in materie regionali sono precluse anche alle leggi statali, ma sono a maggiore ragione precluse alla fonte regolamentare, quale è quella di cui qui si tratta.

Dunque, quanto disposto dall'art. 24 non solo è illegittimo per il suo contenuto, ma è prima ancora a priori illegittimo e lesivo in relazione alla natura della fonte che reca tale disposizione.

Sarà qui sufficiente ricordare, infatti, che il divieto di utilizzare il potere regolamentare statale per la disciplina di materie regionali era pacifico già prima della legge cost. n. 3/2001 [v., ad es., le sentt. n. 333/1995 e n. 482/1995, oltre all'art. 17, comma 1, lett. b), legge n. 400/1988] ed è stato non solo «ufficializzato» ma tradotto in un vero e proprio difetto della relativa potestà dall'art. 117, comma 6, Cost., come riconosciuto, ad es., dalle sentt. n. 267/2003, n. 303/2003 e n. 30/2004.

P. Q. M.

Chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato, prevedere con regolamento che nelle regioni a statuto speciale sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro attribuite allo sportello medesimo, e conseguentemente annullare in parte qua l'art. 24, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione», per violazione delle norme costituzionali e legislative citate in epigrafe.

Padova, addì 7 aprile 2005

AVV. PROF. Giandomenico FALCON

N. 228

*Ordinanza del 2 febbraio 2005 emessa dal Tribunale di Terni
nel procedimento a carico di Aloisi Filippo ed altro*

Ambiente - Regime dei rottami ferrosi - Esclusione dalla normativa dei rifiuti - Contrasto con la nozione di «rifiuto» della Corte di giustizia europea - Inosservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

- Legge 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, commi 25, 26, 27, 28 e 29.
- Costituzione, artt. 11 e 117.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale.

Nel procedimento n. 24/03 RG Dib presso questo Tribunale i due imputati (Aloisi Filippo e Aloisi Giuseppe) devono rispondere del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 51 comma uno lett. a) d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 per avere in concorso tra loro effettuato un'attività di trasporto a bordo di autocarro non autorizzato al trasporto con annesso rimorchio di rifiuti non pericolosi nella specie rottami ferrosi non identificabili. Fatto commesso in Terni, il 21 settembre 2001.

Il procedimento veniva sospeso in quanto pendeva presso la Corte di Giustizia Europea un ricorso dello scrivente giudicante in ordine alla applicazione in fattispecie analoga dell'art. 14, d.l. n. 38/2002, convertito con modificazioni in legge n. 178/2002 recante l'interpretazione autentica della definizione di rifiuto.

La Corte di Giustizia Europea — II sezione — con sentenza in data 11 novembre 2004 (C-457/02) accoglieva il ricorso in questione e stabiliva un principio di diritto antitetico alla possibilità di applicazione del citato art. 14, legge n. 178/2002 ed in base al quale la nozione di rifiuto non esclude l'insieme dei residui di produzione o di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, sia senza trattamento preventivo e nessun danno all'ambiente, sia nel caso in cui, invece, intervenga un trattamento che però non sia un'operazione di recupero. Inoltre, la definizione di rifiuto si applica non solo a sostanze o materiali destinati o soggetti ad operazioni di smaltimento o di recupero menzionate negli allegati IIA e IIB alla direttiva 91/156/Cee o in elenchi equivalenti, ma anche a tutto ciò che viene abbandonato.

Successivamente alla emanazione di tale sentenza nel nostro Paese veniva emanata la legge delega per l'ambiente 15 dicembre 2004, n. 308 che ripropone nuova classificazione giuridica dei rottami ferrosi, escludendoli dalla nozione di rifiuto.

Oggi in sede di formalità preliminari del dibattimento la difesa chiedeva il proscioglimento dei prevenuti. Lo scrivente, giudice, preso atto di tale richiesta, ritiene di dover sollevare d'ufficio eccezione di incostituzionalità di una parte della legge citata (relativa alla classificazione giuridica dei rottami ferrosi) per i seguenti motivi.

In sede europea, la direttiva n. 75/442 è finalizzata a razionalizzare il sistema normativo in ordine alla gestione dei rifiuti. L'art. 1, lett. a), primo comma, di tale direttiva definisce il rifiuto come «qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi».

Tuttavia, si deve precisare che la nozione comunitaria di rifiuto è stata anche recepita dall'art. 2, lett. a) del regolamento CEE n. 259/1993 relativo ai trasporti transfrontalieri di rifiuti, che, come tutti i regolamenti comunitari, è entrato direttamente in vigore in tutti gli Stati membri. E quindi — come ricordato dalla Corte Europea di Giustizia — «si deve pertanto concludere che, al fine di garantire che i sistemi nazionali di sorveglianza e di controllo delle spedizioni di rifiuti rispettino criteri minimi, l'art. 2, lett. a), del regolamento n. 259/1993, rinviando all'art. 1, lett. a), della direttiva n. 75/442, come modificata ha istituito una definizione comune di rifiuti, che si applica direttamente, anche alle spedizioni di rifiuti all'interno di qualsiasi Stato membro» (CGCE, sez. 6, 25 giugno 1997, TOMBESI e altri, in *Ambiente* 1997, n. 11, pag. 904 e segg.).

L'Italia ha integralmente recepito la definizione comunitaria di «rifiuto» la quale ricomprende «qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi» (art. 6, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 22/1997).

Va registrata, tuttavia, una modifica normativa contenuta nel sopra citato l'art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge 8 agosto 2002, n. 178 che reca «un'interpretazione autentica» della definizione di «rifiuto» ai sensi del d.lgs. n. 22/1997, secondo la quale:

1. — Le parole «si disfi», o «abbia deciso» a «abbia l'obbligo di disfarsi» di cui all'art. 6, comma 1, lett. *a*), del d.lgs. n. 22/1997, e successive modificazioni (...), si interpretano come segue:

a) «si disfi»: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati *B* e *C* del d.lgs. n. 22/1997;

b) «abbia deciso»: la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati *B* e *C* del d.lgs. n. 22/1997, sostanze, materiali o beni;

c) «abbia l'obbligo di disfarsi»: l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato *D* del d.l. legislativo n. 22/1997.

2. — Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 1, per i beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato *C* del decreto legislativo n. 22/1997».

Come sopra accennato, in relazione ad altro procedimento penale pendente presso questo Tribunale, tale «interpretazione autentica» contenuta nel citato art. 14 veniva, proprio con riferimento a rottami metallici, ritenuta dal Tribunale di Terni contrastante con la nozione di rifiuto derivante dalla pregressa giurisprudenza comunitaria e pertanto dallo scrivente giudicante veniva richiesta alla Corte europea una pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE nell'ambito del citato e diverso procedimento penale relativo alla violazione della normativa sui rifiuti (sempre in materia ai rottami metallici).

La Corte, seconda sezione, con sentenza 11 novembre 2004, procedimento C-457/02, Niselli, accogliendo tale ricorso, stabiliva testualmente che:

«50) Orbene, secondo l'interpretazione risultante da una disposizione quale l'art. 14 del d.l. n. 138/2002, affinché un residuo di produzione o di consumo sia sottratto alla qualifica come rifiuto sarebbe sufficiente che esso sia o possa essere riutilizzato in qualunque ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni all'ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un'operazione di recupero ai sensi dell'allegato IIB della direttiva 75/442.

51) Un'interpretazione del genere si risolve manifestamente nel sottrarre alla qualifica come rifiuto residui di produzione o di consumo che invece corrispondono alla definizione sancita dall'art. 1, lett. *a*), primo comma, della direttiva 75/442.

52) In proposito, materiali come quelli oggetto del procedimento principale non sono riutilizzati in maniera certa e senza previa trasformazione nel corso di un medesimo processo di produzione o di utilizzazione, ma sono sostanze o materiali di cui i detentori si sono disfatti. Stando alle spiegazioni del sig. Niselli, i materiali in discussione sono stati successivamente sottoposti a cernita ed eventualmente a taluni trattamenti, e costituiscono una materia prima secondaria destinata alla siderurgia. In un tale contesto essi devono tuttavia conservare la qualifica di rifiuti finché non siano effettivamente riciclati in prodotti siderurgici, finché cioè non costituiscano i prodotti finiti del processo di trasformazione cui sono destinati. Nelle fasi precedenti, essi non possono ancora, infatti, essere considerati riciclati, poiché il detto processo di trasformazione non è terminato. Viceversa, fatto salvo il caso in cui i prodotti ottenuti siano a loro volta abbandonati, il momento in cui i materiali in questione perdono la qualifica di rifiuto non può che essere fissato ad uno stadio industriale o commerciale successivo alla loro trasformazione in prodotti siderurgici poiché, a partire da tale momento, essi non possono più essere distinti da altri prodotti siderurgici scaturiti da materie prime primarie (v., per il caso particolare dei rifiuti di imballaggio riciclati, sentenza 19 giugno 2003, causa C444/00, Mayer Parry Recycling, Racc. pag. I6163, punti 6175).

53) La seconda questione dev'essere pertanto risolta dichiarando che la nozione di rifiuto ai sensi dell'art. 1, lett. *a*), primo comma, della direttiva 75/442 non dev'essere interpretata nel senso che essa escluderebbe l'insieme dei residui di produzione o di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni all'ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un'operazione di recupero ai sensi dell'allegato *IIB* di tale direttiva».

E pertanto concludeva che:

«1) La definizione di rifiuto contenuta nell'art. 1, lett. *a*), primo comma, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 marzo 1991, 91/156/CEE e dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE, non può essere interpretata nel senso che essa ricomprenderebbe tassativamente le sostanze o i materiali destinati o soggetti alle operazioni di smaltimento o di recupero menzionati negli allegati *IIA* e *IIB* della detta direttiva, oppure in elenchi equivalenti, o il cui detentore abbia l'intenzione o l'obbligo di destinarli a siffatte operazioni.

2) La nozione di rifiuto ai sensi dell'art. 1, lett. *a*), primo comma, della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 e dalla decisione 96/350, non dev'essere interpretata nel senso che essa escluderebbe l'insieme dei residui di produzione o di consumo che possono essere o sono riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, vuoi in assenza di trattamento preventivo e senza arrecare danni all'ambiente, vuoi previo trattamento ma senza che occorra tuttavia un'operazione di recupero ai sensi dell'allegato *IIB* di tale direttiva».

In momento temporalmente successivo veniva approvata nel nostro Paese la legge delega per l'ambiente 15 dicembre 2004, n. 308, la quale contiene anche alcune disposizioni immediatamente applicabili in tema di rifiuti. In particolare (art. 1):

«25) In attesa di una revisione complessiva della normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la materia, alla lettera *a*) del comma 29, sono individuate le caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti come scarti di lavorazione oppure originati da cicli produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime secondarie per le attività siderurgiche e metallurgiche, nonché le modalità affinché gli stessi siano sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.

26) Fermo restando quanto disposto dall'art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche di cui al comma 1, lettera *q-bis*), dell'art. 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero a dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici a metallurgici.

27) I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti dall'estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come materie prime secondarie derivanti da operazioni di recupero se dichiarati come tali da fornitori a produttori di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le modalità specificate al comma 28.

28) È istituita una Sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell'allegato *C* annesso al medesimo decreto legislativo, per la produzione di materie prime secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998. L'iscrizione è effettuata a seguito di comunicazione all'Albo da parte dell'azienda estera interessata, accompagnata dall'attestazione di conformità a tali condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorità pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalità di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di tale definizione l'iscrizione è sostituita a tutti gli effetti dalla comunicazione corredata dall'attestazione di conformità dell'autorità competente.

29) Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 6, comma 1, dopo la lettera *q*) sono aggiunte le seguenti: «*q-bis*) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI EURO o ad altre specifiche nazionali e internazionali, nonché i rot-

tami scarti di lavorazioni industriali a artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra menzionate; *q-ter*) organizzatore del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti deve essere iscritta nelle categorie di intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo previsto dall'art. 30, nonché nella categoria delle opere generali di bonifica e protezione ambientale stabilite dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34».

b) all'art. 8, comma 1, dopo la lettera *f-quater*) è aggiunta la seguente: *f-quinquies*) il combustibile ottenuto dai rifiuti urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata), utilizzato in co-combustione, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera *g)*, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'art. 1 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002»;

c) all'art. 10, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti indicate rispettivamente ai punti *D13*, *D14*, *D15* dell'allegato *B*, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui al comma 3, lettera *b)*, abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da *D1* a *D12* del citato allegato *B*. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio»;

d) all'art. 40, comma 5, le parole: «31 marzo di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio di ogni anno».

30) Il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 29, lettera *b)*.

(*Omissis*).

Oggi la difesa nel presente processo chiede — correttamente dal suo punto di vista — l'applicazione di tale disposizione di legge ed il proscioglimento dei prevenuti.

Al giudicante si profila tuttavia una situazione di principio complessa, in quanto sussistono contemporaneamente sia la sentenza della Corte Europea che impone la disapplicazione del citato art. 14 e dunque la conseguente classificazione dei rottami ferrosi per cui è processo come rifiuti, sia la legge nazionale successiva che sostanzialmente stabilisce qualificazione nettamente opposta ed antitetica, escludendo tali rottami dalla nozione di rifiuto.

Si rileva dunque in questa sede processuale un apparente contrasto tra la sentenza CGCE, Niselli e la successiva legge delega per l'ambiente 15 dicembre 2004, n. 308. Infatti, la legge italiana mantiene «fermo» il disposto dall'art. 14 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, oggetto della pronuncia con censura dalla Corte Europea e nel contempo, con apparente contrasto rispetto alla citata sentenza della Corte, esclude alcuni rifiuti dalla relativa disciplina. In particolare, con specifico riferimento ai rottami metallici, mentre la sentenza afferma che essi non sono materie prime secondarie ma devono tuttavia conservare la qualifica di rifiuti finché non siano effettivamente riciclati in prodotti siderurgici, finché cioè non costituiscano i prodotti finiti del processo di trasformazione cui sono destinati, la legge italiana successiva afferma esattamente il contrario, e cioè che essi sono sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti se rispondenti alla definizione di materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche, purché abbiano alcune caratteristiche merceologiche e siano destinati in modo oggettivo ed effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o metallurgici; si stabilisce così un concerto giuridico che in precedenza è stato respinto integralmente dalla Corte Europea.

Si profila dunque per lo scrivente giudicante il dubbio che con queste disposizioni il nostro Paese si sottrae agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza alla Unione europea, e sanciti, in particolare, dall'art. 10, il quale stabilisce il principio della cooperazione leale e dall'art. 234 (*ex* 177) del Trattato C.e. il quale realizza una forma di cooperazione tra giudici nazionali e Corte europea, configurando un meccanismo centralizzato di interpretazione del diritto comunitario teso a garantire la certezza del diritto in tutti i casi in cui si deve fare applicazione della norma sottoposta a interpretazione pregiudiziale.

Nell'ordinamento nazionale, la conseguenza di tale comportamento si sostanzia nella evidente violazione dell'art. 11 relativo al rispetto degli impegni internazionali, e soprattutto del novellato art. 117 della Costituzione, a norma del quale «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato ... nel rispetto ... dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario». Ed è appena il caso di ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, tali vincoli derivano anche dalle statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte europea di giustizia (*cf.* per tutte, le sentenze n. 170/1984 e n. 113/1985). Anzi, secondo questa giurisprudenza, avendo la legge di esecuzione del Trattato trasferito agli organi comunitari, in conformità dell'art. 11 della Costituzione, le competenze che questi esercitano, «tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi forza o valore di legge) — tanto se sono dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi — sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme ... del Trattato CEE nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea» (Corte costituzionale, sentenza n. 389/1989, pgf. 4).

Si potrebbe argomentare, pur in presenza di una presunta antitesi rispetto alla Costituzione, che il contrasto tra Corte CE e legge italiana potrebbe ritenere già risolto, in quanto, adeguandosi all'insegnamento della Corte costituzionale, funzionari e giudici italiani dovrebbero non applicare le nuove disposizioni sui rottami metallici-materie prime secondarie, in quanto contrastanti con la interpretazione data dalla Corte di giustizia europea a proposito della nozione di «rifiuto».

Ma tale soluzione giudica non appare convincente per lo scrivente giudicante, che ritiene dunque di non adottarla, per diversi motivi in punto di diritto.

In primo luogo, vi è un indirizzo, proprio a proposito di rottami metallici, della terza sezione della Cassazione che, in sostanza, nega radicalmente qualsiasi influenza della giurisprudenza comunitaria se porta ad una limitazione della nozione di «rifiuto» così come «interpretata» dall'art. 14 sopra ricordato, soprattutto in base alla duplice argomentazione che tale definizione è contenuta non in un regolamento ma in una direttiva; e che «la interpretazione pregiudiziale che compete alla Corte di giustizia riguarda il Trattato o gli atti delle istituzioni della Comunità o della BCE, non già atti del legislatore nazionale» (Cass. pen., sez. 3, c.c. 13 novembre 2002, n. 1421, Passerotti, in *Foro it.* 2003, II comma 116 e segg.). Vero è che non trattasi di orientamento univoco, tanto da essere espressamente contestato da altro filone giurisprudenziale della stessa sezione, anche perché, come già si è evidenziato, la definizione di «rifiuto» è stata direttamente recepita anche dal regolamento CEE n. 259/1993 relativo ai trasporti transfrontalieri di rifiuti (Cass. pen., sez. 3, c.c. 15 gennaio 2003, GONZALES e RIVOLI, in *Rivista ambiente* 2003, n. 9, pag. 957 e segg.) Tuttavia, di certo, la situazione è tale favorire il permanere di una notevole incertezza del diritto (con disparità di trattamento) in un settore delicatissimo per la tutela ambientale quale è quello relativo ai rottami ferrosi. E certamente tale incertezza risulta ancor più accentuata a causa della (quasi totale) coincidenza temporale tra la sentenza CGCE e la nuova legge italiana che afferma il contrario. Una situazione, quindi, certamente contrastante anche con i principi di legalità e di uguaglianza sanciti dalla Costituzione.

Inoltre, e questo va sottolineato, la applicazione della nozione comunitaria di «rifiuto» così come interpretata dalla Corte europea, (con la corrispondente non applicazione della successiva norma italiana la quale svincola i rottami metallici dagli obblighi previsti dalla normativa comunitaria per i rifiuti) certamente comporta per i cittadini italiani una situazione di sfavore rispetto a quella ipotizzabile in base alla sola legge italiana. Anche, e soprattutto, in considerazione delle conseguenze penali che ne possono derivare. Ma, a questo proposito, è proprio la Corte europea nella sentenza Niselli a ricordare che «una direttiva non può avere l'effetto, di per sé e indipendentemente da una norma giuridica di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare a di aggravare la responsabilità penale di coloro che agiscono in violazione delle sue disposizioni (v., segnatamente, sentenze 8 ottobre 1987, causa 80/1986, *Kolpinghuis Nijmegen*, Racc. pag. 3969, punto 13, e 26 settembre 1996, causa C168/1995, *Arcaro*, Racc. pag. 14705, punto 37)». In altri termini, più in generale, si deve evidenziare il limite che giudici e funzionari italiani incontrano nell'obbligo di non aggravare, soprattutto a livello penale, obblighi e responsabilità dei cittadini per applicazione di norme comunitarie. Con il corollario, desunto dalla dottrina, che nessuno può essere punito in forza di una norma penale nazionale interpretata estensivamente per renderla conforme ad una direttiva comunitaria, né per fatti che secondo tale norma interna non sono punibili. Il che, con

tutta evidenza, incrementa ulteriormente il tasso di incertezza del diritto (con disparità di trattamento) nel settore dei rottami metallici. Ne su questa specifica problematica del limite del non aggravamento risulta si sia pronunciata la Corte costituzionale.

Si deve ancora evidenziare che la pregressa giurisprudenza della Corte costituzionale, cui si è fatto cenno, relativa ai rapporti tra ordinamento comunitario ed ordinamento nazionale, è intervenuta prima della modifica dell'art. 117 della Costituzione, il quale impone oggi espressamente al legislatore nazionale di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. E pertanto, di fronte ad una legge italiana che viola platealmente questa nuova, specifica regola costituzionale, sembra doveroso sottoporre comunque la questione all'attenzione dell'organo deputato a garantire il rispetto dei precetti costituzionali, e cioè alla Corte costituzionale, anche e soprattutto per verificare se, di fronte al novellato art. 117, essa non ritenga di dover dichiarare la illegittimità costituzionale della nuova normativa italiana relativa ai rottami metallici. In ordine alla rilevanza ed ammissibilità della questione, si ritiene di dover evidenziare che la risoluzione della questione è palesemente pregiudiziale e rilevante rispetto al procedimento penale in esame in cui si procede proprio per una presunta violazione degli obblighi, penalmente sanzionati, relativi a rottami metallici considerati rifiuti, in quanto, come compiutamente evidenziato nella linea della difesa posta alla base della richiesta di proscioglimento odierno, se cadesse tale qualifica in base alla legge italiana successiva alla sentenza della Corte europea, non sarebbe ipotizzabile il reato contestato.

Tuttavia, potrebbe obiettarsi che in tal modo si richiede alla Corte costituzionale una pronuncia da cui conseguua una modificazione *in peius* del trattamento penale dell'individuo; richiesta giudicata inammissibile dalla stessa Corte, la quale, da ultimo (1° giugno 2004, n. 161), a proposito del falso in bilancio, ha ribadito che: «All'adozione della pronuncia invocata osta, tuttavia, il secondo comma dell'art. 25 della Costituzione, il quale — per costante giurisprudenza di questa Corte — nell'affermare il principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, esclude che la Corte costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati a che l'effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore».

Tuttavia, a questo proposito, sembra sufficiente osservare che nel caso di specie non si tratta affatto di introdurre nuovi reati o di aggravare figure di reato già esistenti, in quanto il reato contestato esiste dal 1997 e non si richiede alcun aggravamento dello stesso. Molto più semplicemente, infatti, si richiede solo la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma successiva, la quale tende a restringerne l'ambito di applicazione, in contrasto con le norme costituzionali che impongono il primato del diritto comunitario.

Come evidenziato dalla dottrina, peraltro, analogo problema è già stato, in passato, risolto dalla Corte, quando ha più volte censurato l'esercizio della potestà legislativa delle regioni svolta in contrasto con la legge statale (sono state infatti dichiarate illegittime le norme regionali che consentivano lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione o con autorizzazioni tacite o generiche). Orbene, nessuno ha mai dubitato della legittimità di siffatte pronunce, sotto il profilo del rispetto dell'art. 25 della Costituzione, giacché la norma penale incriminatrice — ridotta nella sua sfera di applicazione dalla disposizione regionale — preesisteva al fatto storico e quindi l'annullamento della seconda non poteva ledere il principio di irretroattività (restando ovviamente fermo che l'effettiva conoscibilità del precetto penale poteva rilevare nell'ottica dell'art. 5 c.p.). Lo stesso meccanismo potrebbe operare nel caso in esame in cui una norma statale è invasiva delle competenze della Comunità europea: l'annullamento della norma interna avrebbe, infatti, come effetto quello di ripristinare la sfera di applicazione della preesistente disposizioni che aveva correttamente recepito la direttiva Cee.

P. Q. M.

Visti gli am. 134 della Costituzione e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata per violazione degli artt. 11 e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge delega per l'ambiente 15 dicembre 2004, n. 308, in relazione all'art. 1 commi 25, 26, 27, 28 e 29 nella parte in cui prevede che i rottami ferrosi siano esclusi, dalla normativa sui rifiuti.

Il giudice: SANTOLOCI

N. 229

Ordinanza dell'11 febbraio 2005 emessa dal Tribunale di Pistoia sez. distaccata di Monsummano Terme nel procedimento penale a carico di G. F.

Processo penale - Indagini preliminari - Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari - Sanzione processuale in caso di notifica tardiva - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio secondo cui la legge assicura che la persona accusata di un reato disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa.

- Codice di procedura penale, art. 415-*bis*.
- Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 111, comma terzo.

IL TRIBUNALE

Sulla questione di costituzionalità prospettata dalla difesa in relazione all'art. 415-*bis* c.p.p., osserva quanto segue.

La questione non è manifestamente infondata. È opportuno riassumere la vicenda dalla quale ha preso le mosse il presente procedimento. L'odierno imputato F. G. veniva citato a giudizio con decreto del p.m., notificato in data 5 agosto 2003, in relazione al delitto di cui all'art. 385, comma 3 c.p. (evasione dagli arresti domiciliari), per essersi allontanato dalla propria abitazione il giorno 21 febbraio 2001.

L'avviso della conclusione delle indagini preliminari era stato notificato all'odierno imputato in data 6 febbraio 2003.

Nel corso dell'esame dibattimentale, il teste Antonio Bongallino (teste funzionalmente qualificato, trattandosi di un appartenente alla p.g., come tale abilitato al controllo delle prescrizioni imposte dal giudice con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari: art. 284, comma 4 c.p.p.), riferiva che il giorno 21 febbraio 2001, verso le 17,30, nel corso di un servizio di O.C.P. (inerente ad indagini relative ad alcune rapine in banca), effettuato unitamente ad un collega a bordo di un'auto «civetta», si era trovato a transitare nei pressi dell'abitazione dell'imputato.

Il teste soggiungeva che — nell'occasione — aveva notato l'imputato che camminava sul marciapiede, all'esterno dell'abitazione (nonché di ogni area di stretta pertinenza dell'abitazione medesima).

Dalla deposizione in esame, risulta evidente che il riconoscimento del G., sia da parte del teste, sia da parte dell'altro militare che si trovava con lui, avvenne con assoluta certezza:

R. [...] Noi si transitava in via Gramsci di Massa e Cozzile e si notava sul margine destro della carreggiata, della strada, il G. che passeggiava insomma.

[...]

D. Il comportamento del G. alla vostra vista quale fu?

R. Nulla, perché noi quando si vide certamente si fece «Ma quello lì dovrebbe avere qualche provvedimento» [...]

R. [...] noi si notò lui a una cinquantina di metri dalla sua abitazione, e infatti dice «Ma che ci fa G. lì fuori [...]».

[...]

R. [...] quindi si notò lui e a quel punto lì dice «Ma come, che ci fa questo signore qui».

D. Ne parlaste tra voi?

R. Certo

(*cf.*, verbale stenotipico ud. 15 dicembre 2004).

Dalla deposizione in parola emerge con altrettanta evidenza che il G. non ebbe modo di accorgersi di essere stato visto dai C.C., posto che costoro viaggiavano a bordo di un'auto civetta (*cf.* verbale *cit.*, pag. 5), né il teste ha fatto alcun riferimento al fatto che la presenza dei militari a bordo dell'autovettura fosse stata comunque percepita dall'odierno imputato, ovvero al fatto che gli stessi militari fossero noti all'imputato (circostanza non necessariamente implicata dalla reciproca).

Fin qui, dunque, l'evenienza fattuale per cui è processo.

Il fatto che i militari non abbiano immediatamente proceduto né all'arresto (facoltativo anche fuori dai casi di flagranza: art. 3 d.l. n. 152/1991), né all'identificazione del soggetto (art. 349, comma 1 c.p.p.), appare giustificato

cato dalla circostanza che gli stessi C.C. erano contestualmente impegnati in un'attività d'indagine relativa a reati più gravi (art. 628 c.p.) dell'evasione: vi erano dunque — contestualmente — altre esigenze investigative senz'altro prevalenti.

All'opposto, l'atteggiamento di totale inerzia tenuto dall'ufficio del p.m., nel prosieguo della vicenda non appare giustificato — come meglio si vedrà in seguito — da alcuna esigenza investigativa.

È opportuno, sotto questo profilo, passare brevemente in rassegna le diverse opzioni procedurali che il p.m., avrebbe potuto tempestivamente scegliere, e che non ha invece utilizzato:

1) richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari e sua sostituzione con quella della custodia cautelare in carcere (art. 276 comma 1-ter);

2) compimento di atti ai quali il difensore avrebbe avuto diritto di assistere, con conseguente obbligo di notificare l'informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.);

3) richiesta di giudizio immediato *ex art.* 453, comma 1 c.p.p. (essendo evidente la prova: si trattava di un caso di flagranza);

4) richiesta di emissione di decreto penale di condanna (ove il p.m. avesse ritenuto di poter infliggere una pena pecuniaria sostitutiva (art. 459, comma 1 c.p.p., art. 53, legge n. 689/1981).

In tutte le predette ipotesi, l'indagato sarebbe venuto a conoscenza degli estremi del fatto oggetto di contestazione.

Al contrario, come s'è detto, il p.m. è rimasto del tutto inerte, limitandosi a notificare l'avviso *ex art.* 415-*bis* c.p.p. in data 6 febbraio 2003, dunque non solo oltre il termine di sei mesi fissato dall'art. 415-*bis* comma 1 c.p.p. (in relazione all'art. 405, comma 2 c.p.p.), ma addirittura oltre il termine di durata massima delle indagini preliminari (pari, nel caso di specie, a diciotto mesi, *ex art.* 407, comma 1 c.p.p.).

Nel caso in esame, tale contegno del p.m. ben si spiega — sul piano pratico — col fatto che non vi era alcun bisogno di compiere ulteriori attività d'indagine, posto che la pubblica accusa era già in possesso della «prova regina»: l'indagato era stato infatti riconosciuto con certezza da due carabinieri in flagranza del delitto di evasione.

L'odierno imputato, tuttavia, si è difeso assumendo che, al momento in cui (secondo la deposizione sopra esaminata) sarebbe stato riconosciuto dai C.C., egli in realtà si trovava all'interno della propria abitazione, e che dunque tale «riconoscimento» sarebbe stato il frutto di un'errata percezione da parte dei militari; pertanto, secondo tale impostazione difensiva, il G. non aveva l'onere di comunicare alcunché all'autorità di P.S., onere che sarebbe invece sorto ove egli si fosse effettivamente dovuto allontanare dal luogo degli arresti domiciliari, ad esempio per motivi di assoluta, grave ed improrogabile urgenza.

La conseguenza — logica, ancor prima che processuale — che deriva da quanto sin qui esposto, è che l'imputato, nel presente dibattimento, non può limitarsi ad allegare genericamente di non essersi trovato fuori dall'abitazione al momento del fatto: nel caso di specie l'imputato — a fronte della prova «schiacciante» fornita dalla pubblica accusa — si trova nella condizione di dover offrire una vera e propria controprova (oltretutto particolarmente pregnante, visto il notevole «peso» probatorio della deposizione resa dal teste addotto dal p.m.), allegando e provando specifiche circostanze idonee a dimostrare che quel pomeriggio del 21 febbraio 2001, intorno alle ore 17,30, egli si trovava all'interno delle pareti domestiche.

Se così è, un'ulteriore considerazione s'impone: al momento della prima contestazione del fatto, avvenuta con la notifica dell'avviso *ex art.* 415-*bis* c.p.p. in data 6 febbraio 2003, dunque, dopo quasi due anni, l'imputato — così come del resto la maggioranza delle persone — non poteva ragionevolmente essere in grado di ricostruire gli accadimenti del giorno di presunta commissione del delitto di evasione, risalente, s'è detto, a circa due anni prima (si osservi, tra l'altro, che l'imputato è persona tossicodipendente, ed è notorio come tale condizione soggettiva si accompagni sovente ad uno stile di vita del tutto disordinato nonché al degrado psico-fisico: dunque lo sforzo mnemonico richiesto all'indagato al momento della tardiva notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari era, per il G. particolarmente improbo).

Dai rilievi che precedono deriva il giudizio di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità in esame: appare infatti violato il diritto di difesa, definito «inviolabile» — con espressione semanticamente assai pregnante — dall'art. 24, comma 2 Cost.

Peraltro, tale norma costituzionale è formulata in termini astratti: trattasi cioè di un'icastica asserzione di principio, la cui concreta attuazione viene tuttavia lasciata alla discrezionalità del legislatore ordinario.

L'art. 111 Cost., di recente novellato, contiene però un'importante specificazione, da un punto di vista per così dire dinamico, del principio sancito nella sua astratta «staticità» nell'art. 24, comma 2.

Infatti, il comma 3 dell'art. 111, nell'introdurre diversi precetti costituzionali relativi al «giusto processo» così recita: «Nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato [...] disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa».

Tale previsione normativa sembra avere una duplice valenza: il riferimento al «tempo» necessario per preparare la difesa può essere infatti interpretato in senso dilatorio: in altre parole, la *ratio* della disposizione pare essere quella di assicurare che il soggetto accusato di un reato (ovvero anche soltanto indagato, posto che il diritto di difesa va tutelato anche durante le indagini preliminari: «in ogni stato e grado del procedimento», art. 24, comma 2) disponga di un lasso di tempo sufficientemente ampio per poter approntare un'efficace impostazione difensiva (si pensi, a titolo di esempio, al termine a difesa previsto, nel caso di nuove contestazioni, dall'art. 519, comma 1 c.p.p.).

Per contro, il riferimento alle «condizioni» necessarie per preparare la difesa si presta ad essere inteso in senso acceleratorio: vale a dire che il cittadino oggetto delle «attenzioni» degli organi investigativi dev'essere posto tempestivamente («nel più breve tempo possibile», recita addirittura il primo periodo dell'art. 111, comma 3) in grado di organizzare in modo adeguato la propria difesa, e ciò, *in primis*, raccogliendo gli elementi a suo scarico.

È peraltro ovvio che il diritto di difesa, così come delineato dalla Carta costituzionale mediante le norme sopra esaminate, dev'essere temperato con l'interesse pubblico — esso pure di rango costituzionale — all'accertamento dei reati ed al perseguimento dei responsabili: il grado di tempestività dell'informazione dovuta all'indagato dev'essere dunque determinato compatibilmente con le concrete esigenze investigative di volta in volta sussistenti.

Nel caso di specie, tuttavia, una volta effettuato il «riconoscimento» in flagranza di reato ad opera della p.g. è palese l'inesistenza di qualsivoglia ulteriore necessità d'indagine.

La questione di costituzionalità, in definitiva, concerne perciò l'art. 415-*bis* c.p.p. nella parte in cui non prevede alcuna sanzione processuale nel caso di notifica tardiva (rispetto al termine di cui al comma 1 della medesima norma) dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, nel caso in cui l'indagato non abbia ancora ricevuto alcuna contestazione del fatto a lui addebitato e non sussista l'effettiva necessità del compimento di atti investigativi successivi alla scadenza del predetto termine.

Tale questione pur rivestendo, a sommosso avviso di questo giudice, una valenza del tutto generale, dal momento che il segnalato *vulnus* al diritto di difesa ben può verificarsi con riferimento a qualsiasi ipotesi di reato, ed a prescindere dal tipo di contesto probatorio che possa profilarsi nel corso del dibattimento, appare *a fortiori* non manifestamente infondata nel caso in cui, come nella specie, in conseguenza delle particolari caratteristiche della condotta contestata e/o delle modalità di accertamento del fatto, sorga, per l'imputato, l'onere di allegare e provare elementi a suo scarico, e l'assolvimento di tale onere sia reso gravoso, irragionevolmente ed in misura apprezzabile, a causa della mancata effettuazione della notifica di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. nel termine previsto dalla medesima norma, senza che il superamento di detto termine sia giustificato da esigenze investigative.

Circa la rilevanza, sembra chiaro che, stante la situazione probatoria che si è concretamente determinata nel presente dibattimento, questo giudice non potrebbe che emettere una sentenza di condanna, in presenza della solida prova offerta dall'accusa, ed in assenza di alcuna specifica allegazione difensiva da parte dell'imputato, circostanza, quest'ultima, che preclude anche l'eventuale ricorso al meccanismo di cui all'art. 507 c.p.p.

Al contrario, non sembra possibile, sul piano processuale, l'emissione di una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p., posto che, a tal fine, occorrerebbe effettuare la seguente operazione ermeneutica: forzando in modo inammissibile la lettera della norma da ultimo citata, si dovrebbe ricondurre la compressione del diritto di difesa sopra ipotizzata al paradigma della prova accusatoria mancante, insufficiente ovvero contraddittoria.

Ipotizzando invece che la questione qui prospettata venisse ritenuta fondata, verrebbe a crearsi, in dibattimento, una situazione del tutto lineare: la difesa potrebbe eccepire il mancato rispetto del termine di cui all'art. 415-*bis* c.p.p., l'accusa sarebbe tenuta a giustificare il ritardo mediante la dimostrazione di specifiche esigenze investigative, ed il giudice, infine, sarebbe posto in grado di sindacare la fondatezza delle argomentazioni offerte dall'accusa, con la conseguente applicazione o no — a seconda dell'esito di tale sindacato — della sanzione processuale indicata da codesta Corte nell'eventuale declaratoria di incostituzionalità.

Da ultimo, occorre osservare che non è possibile, nel caso di specie, accedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 415-*bis* c.p.p., posto che non è dato al giudice ordinario introdurre sanzioni processuali non contemplate dal codice di rito.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24, comma 2, e 111, comma 3 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 415-bis c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna sanzione processuale per l'ipotesi di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari oltre il termine di cui al comma 1 dello stesso art. 415-bis c.p.p., nel caso in cui la predetta notifica non sia stata preceduta dalla contestazione dell'addebito e non sussista l'effettiva necessità del compimento di altri atti investigativi, e ciò — quantomeno — nel caso in cui, come nella specie, in relazione alle particolari modalità di accertamento del fatto, sorga in dibattimento, per l'imputato, lo specifico onere di allegare e provare elementi a suo discarico, e l'assolvimento di tale onere sia reso, in misura apprezzabile, più gravoso, a causa dell'eccessiva ampiezza del lasso di tempo intercorso tra il momento dell'asserita commissione del reato e quello della tardiva effettuazione della prima contestazione dell'addebito, effettuata mediante la notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p.

Sospende il giudizio.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata al Presidente delle due Camere del Parlamento.

Monsummano Terme, addì 11 febbraio 2005

Il giudice: PIRAGINE

05C0506

N. 230

*Ordinanza del 4 febbraio 2005 emessa dal Tribunale di Cagliari
sul ricorso proposto da Puddu Nella contro Borea Balestre S.r.l.*

Società - Regime dei controlli introdotto dal d.lgs. n. 6/2003 - Facoltà di ricorso al Tribunale, in caso di gravi irregolarità nella gestione, per attivare la procedura di controllo giudiziario ex art. 2409 cod. civ. - Mancata attribuzione ai soci della società a responsabilità limitata - Eccesso di delega - Contrasto con principi e criteri direttivi della legge n. 366/2001 - Disparità di trattamento rispetto ai soci della società per azioni, nonché rispetto ai sindaci della società a responsabilità limitata in cui è obbligatorio il collegio sindacale.

- Codice civile, artt. 2409, 2476, comma terzo, e 2477, comma quarto.
- Costituzione, artt. 3 e 76, in relazione alla legge 3 ottobre 2001, n. 366.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento *ex art. 2409 c.c.* iscritto al 1669/04 Reg. Volontaria Giurisdizione e promosso da Nella Puddu, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Gianfelice Pisano che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;

Contro Borea Balestre società a responsabilità limitata, con sede in Elmas, non costituita, resistente.

MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato il 18 ottobre 2004 Nella Puddu, socia titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale (di euro 10.000) della Borea Baleste società a responsabilità illimitata, ha proposto ricorso *ex art. 2409 c.c.* denunciando gravi irregolarità nella gestione della società e chiedendo che venisse disposta ispezione giudiziale nei confronti della società.

Con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che ha riscritto la disciplina delle società di capitali, è venuta meno la possibilità — prevista dall'art. 2488, quarto comma c.c. previgente — di ricorrere al procedimento *ex art. 2409 c.c.* nell'ambito della (piccola) società a responsabilità limitata.

Questo limite applicativo è pressoché pacifico:

a) nella disciplina delle società a responsabilità limitata, manca un richiamo all'art. 2409 c.c., analogo a quello previsto per le società cooperative dall'art. 2545-*quinquiesdecies* c.c.;

b) la stessa Relazione Governativa alla novella osserva che con il riconoscimento del «potere di ciascun socio di promuovere l'azione sociale di responsabilità e di chiedere con essa la provvisoria revoca giudiziale dell'amministratore in caso di gravi irregolarità (art. 2476, terzo comma) (...) è sembrato logico che sulla base di questa soluzione divenisse sostanzialmente superflua ed in buona parte contraddittoria con il sistema la previsione di forme di intervento del giudice quali quelle ora previste dall'art. 2409. Esse infatti sono sostanzialmente assorbite dalla legittimazione alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità da parte di ogni socio e dalla possibilità di ottenere in quella sede provvedimenti cautelari come la revoca degli amministratori. La prospettiva è in sostanza quella di fornire ai soci uno strumento in grado di consentire ad essi di risolvere i conflitti interni alla società» (v. Rel. Gov. d.lgs. n. 6/2003, par. 11);

c) soltanto con riferimento alle società a responsabilità limitata in cui è obbligatorio il collegio sindacale è possibile recuperare, in via interpretativa, il controllo giudiziale attraverso l'art. 2477, quarto comma, c.c. che, prevedendo l'applicazione delle disposizioni in materia di società per azioni, consente di attribuire anche ai sindaci di società a responsabilità limitata la legittimazione alla richiesta di procedimento *ex art.* 2409 c.c. (v. art. 2409, settimo comma, c.c.) (in tal senso, si è espresso, per esempio, Trib. Udine, 18 giugno 2004, in *Judicium.it*).

A questa stregua, il ricorso proposto dovrebbe essere dichiarato inammissibile. Il Collegio, peraltro, ritiene d'ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui non ha previsto l'applicabilità del procedimento *ex art.* 2409 c.c. a tutte le società a responsabilità limitata.

Va preliminarmente segnalato che lo stesso procedimento *ex art.* 2409 c.c. ha subito profondi cambiamenti, in senso restrittivo dell'ambito di applicazione, tra i quali i più significativi riguardano la limitazione del potere di iniziativa del pubblico ministero alle sole società «aperte», cioè alle società che facciano appello al mercato del capitale di rischio, e il restringimento dell'area delle irregolarità denunziabili che devono essere «potenzialmente dannose» per la società o per società ad essa collegate.

I primi commentatori della riforma hanno accolto queste novità in termini sostanzialmente negativi, segnalando il dato come una conferma dell'ammorbidimento dei controlli esterni realizzato dalla riforma, in decisa controtendenza rispetto ai precedenti legislativi in materia societaria e alla cornice comunitaria.

Il discorso sulla applicabilità dell'art. 2409 c.c. alle società a responsabilità limitata confluisce nella più generale disciplina del controllo giudiziale secondo la novella che è stata ravvisata, sotto questo profilo, in contrasto con le intenzioni del legislatore delegante, che sarebbero state, semmai, per il rafforzamento del controllo giudiziario.

La legge delega (n. 366/2001) menzionava il controllo giudiziale soltanto in due passi, diretti ad estendere l'applicazione dell'art. 2409 c.c. all'art. 4, secondo comma, n. 4, disponeva per le società per azioni operanti sul mercato del capitale di rischio che, nel caso di gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori, dovesse essere prevista la denuncia anche da parte dei sindaci ovvero da parte degli altri organi di controllo interno; all'art. 5, secondo comma, lett. g), stabiliva che la riforma dovesse prevedere anche per le società cooperative diverse da quelle costituzionalmente riconosciute il controllo giudiziario *ex art.* 2409 c.c.

Il legislatore delegante, quindi, non aveva contemplato nessuna delle modifiche del procedimento introdotte dalla novella. Non solo.

I principi ispiratori indicati all'art. 2 della legge delega non contenevano alcun riferimento all'esigenza del controllo giudiziario e della materia non si è occupato neppure l'art. 12, relativo ai profili procedurali. Per le cooperative diverse da quelle costituzionalmente riconosciute, peraltro, l'art. 5 si riferiva al «controllo giudiziario disciplinato dall'art. 2409 del codice civile». In mancanza di qualsiasi indicazione nei «principi e criteri direttivi» (v. art. 76 Cost.) sembra ragionevole concludere che non vi sia stata alcuna delega, neppure implicita, alla modifica dell'istituto all'art. 2409 c.c. oltre le specifiche indicazioni in chiave estensiva sopra riportate; e il riferimento all'art. 2409 c.c. non rappresenta un mero richiamo formale al controllo giudiziale, secondo la sua collocazione codicistica, ma rivela piuttosto l'intenzione di mantenere sostanzialmente inalterato il controllo giudiziario sulle società di capitali.

Ciò porta sicuramente ad un giudizio di «eccesso» di delega, non soltanto con riferimento al profilo specifico dell'esenzione delle società a responsabilità limitata, ma con riguardo alla generale riforma dell'istituto introdotta dalla novella che, come sopra osservato, è intervenuta sull'istituto in chiave decisamente limitativa.

Del resto, è compatibile con la volontà di introdurre una «riforma organica» della disciplina delle società dei capitali (v. art. 1 legge n. 366/2001), e di un intervento generale sul «sistema delle società di capitali di cui ai

capi V, VI, VIII, VIII e IX del titolo V del codice civile e alla normativa connessa» (v. art. 2 legge cit.), il mantenimento dei controlli esterni, secondo la previgente norma che rispondono anche ad interessi ed esigenze di ordine generale. Se è vero che la legge delega ha consentito l'accentuazione del carattere di autonomia privatistica della S.r.l., è altrettanto indubitabile che non venuto meno il rilievo non strettamente individuale di quel modello societario; una così rilevante modificazione dei sistemi dei controlli appare quindi in contrasto con le esigenze di salvaguardia dell'interesse generale espresse dal legislatore delegante del 2001, esigenze alla cui tutela l'art. 2409 c.c. è sempre risultato preordinato quale utile strumento ai fini di una corretta amministrazione della società.

Né può ritenersi, come affermato invece dalla Relazione Governativa che ha accompagnato la novella, la piena equivalenza dei poteri attribuiti ai soci della società a responsabilità limitata con la tutela assicurata dall'art. 2409 c.c.

Da un lato, il singolo socio acquista incisivi poteri di conoscenza degli affari sociali (v. art. 2476 c.c. addirittura più ampio nella previsione dell'ausilio di professionisti rispetto all'art. 2261 c.c., in materia di società di persone), ha il potere di esercitare l'azione di responsabilità con facoltà di chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, la revoca cautelare degli amministratori (art. 2476, terzo comma, c.c.); d'altro lato, ciascun socio conserva il diritto al risarcimento del danno cagionato da atti dolosi o colposi degli amministratori nel caso in cui vi sia stata rinuncia all'azione di responsabilità da parte della società o transazione di questa con gli amministratori (v. art. 2476 c.c.).

L'area di applicazione dell'art. 2409 c.c., pur circoscritta la legittimazione del p.m. e subordinato l'intervento giudiziario alla ricorrenza (almeno potenziale) di un danno per la società, appare ancora significativamente più ampia di quella occupata dall'azione di responsabilità sociale.

In primo luogo, l'esercizio del rimedio risarcitorio, cui è legata la revoca cautelare dell'amministratore, richiede un danno effettivo, e non soltanto potenziale, che il procedimento di cui all'art. 2409 c.c. tende proprio ad evitare.

Inoltre, la previsione del potere di revoca in via cautelare dell'amministratore, collegata all'esercizio dell'azione di responsabilità, restringe notevolmente l'ambito della tutela. Come osservato in dottrina, mentre nel procedimento *ex art. 2409 c.c.* la sussistenza delle gravi irregolarità legittima di per sé la revoca di amministratori e, sindaci, che può dimostrarsi utile per la vita sociale a prescindere dal fatto della successiva proposizione dell'azione di responsabilità, nel procedimento previsto dall'art. 2476, terzo comma, c.c. la revoca degli amministratori sarà possibile solo se c'è il pericolo che la loro permanenza impedisca alla società di conseguire il risarcimento domandato. In pratica, la revoca in via cautelare degli amministratori delle società a responsabilità limitata dovrebbe risultare possibile esclusivamente quando la loro mancata tempestiva rimozione rischi di aggravare a tal punto il danno da rendere aleatoria la possibilità di un successivo risarcimento garantito dal patrimonio degli amministratori o da mettere in pericolo la stessa sopravvivenza della società.

D'altro canto, la previsione della sola revoca, senza possibilità di nomina di un amministratore giudiziale, può provocare inconvenienti nel funzionamento della società. È sufficiente osservare che la nomina del nuovo amministratore competerà alla stessa maggioranza della compagine sociale che ha assistito, inerte, alla cattiva gestione del precedente amministratore revocato. In caso di insanabile contrasto tra soci, poi, si realizza un'ipotesi di impossibilità di funzionamento della società e un caso di scioglimento *ex lege* (v. artt. 2484, n. 3 c.c.).

Infine, i primi commentatori hanno segnalato come quelle previste dall'art. 2476, secondo comma c.c., costituiscano indagini di parte che nella maggior parte dei casi dovranno essere affidate a costosi professionisti, se si vuole sperare che siano condotte in maniera efficace ed appropriata, i cui esiti rischiano, peraltro, di essere meno obiettivi di quelli di una ispezione condotta dall'ausiliario del giudice.

Non appare manifestamente infondata, quindi, la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 6/2003 nella parte in cui non ha previsto anche per i soci della società a responsabilità limitata la possibilità di ricorrere al procedimento previsto dall'art. 2409 c.c. Il dubbio di legittimità costituzionale riguarda il combinato degli artt. 2409 c.c., art. 2476, terzo comma, c.c. (laddove non contempla che in caso di gravi irregolarità degli amministratori i soci possano ricorrere ai sensi dell'art. 2409 c.c.) art. 2477, quarto comma, c.c. (che richiamando le disposizioni in tema di società per azioni nei casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale consente soltanto in questa ipotesi il ricorso alla procedura *ex art. 2409 c.c.*). La questione si pone sia con riferimento all'art. 76 della Costituzione, per «eccesso di delega» avendo il legislatore delegato modificato la disciplina dei controlli esterni ed escluso l'applicazione dell'istituto alla società a responsabilità limitata in difetto di esplicita indicazione da parte del delegante che si era limitato a richiamare l'art. 2409 c.c. soltanto per estendere l'ambito dell'intervento giudiziario, sia con riguardo all'art. 3 della Costituzione, perché la disciplina normativa introdotta realizza una disparità di trattamento tra soci della società a responsabilità limitata e soci della società per azioni nonché tra i primi e i sindaci delle società a responsabilità limitata in cui è obbligatorio il collegio sindacale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2409 c.c., 2476, terzo comma, c.c. e 2477, quarto comma c.c., nella parte in cui non viene attribuita anche ai soci della società a responsabilità limitata la possibilità di ricorrere al tribunale ex art. 2409 c.c. in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, con riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione;

Per l'effetto ordina la sospensione del giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti che non hanno presenziato all'udienza ed al Presidente del Consiglio dei ministri nonché di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cagliari, addì 20 gennaio 2005

Il Presidente: PISOTTI

Il giudice estensore: LA ROCCA

05C0507

N. 231

*Ordinanza del 18 novembre 2004 emessa dal Tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Romagnoli Luca ed altra*

Reati e pene - Reati elettorali - Falsità nella autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati o nella formazione delle stesse - Ammenda da cinquecento a duemila euro - Irragionevolezza (per la disparità di trattamento rispetto a posizioni di uguale oggettività e disvalore, per le quali è prevista la pena della reclusione, e per la incidenza della condotta di falso su «un ambito normativo direttamente investito da norme costituzionali») - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.

- Legge 2 marzo 2004, n. 61, art. 1, comma 2, lett. a), secondo capoverso.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.

Visti gli atti del procedimento penale a carico di: Romagnoli Luca, nato il 2 settembre 1961; Pulitini Rosina, nata il 22 aprile 19940; chiamati a rispondere:

il Romagnoli, del reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., 485, c.p., perché, agendo in concorso con terze persone rimaste ignote, al fine di procurarsi un vantaggio dalla presentazione della lista elettorale del partito M.S.I. — Fiamma Tricolore, di cui era all'epoca vice-segretario nazionale, compilava moduli di accettazione della candidatura alla carica di consigliere del IV Municipio del comune di Roma, apponendovi le false firme di accettazione relative ai nominativi di Piscitello Riccardo, Cavorso Anna Maria e Pederzini Diego, e adoperava tali false scritture private allegandole alla documentazione di accompagnamento alla richiesta di presentazione della lista (capo A) della rubrica;

il Romagnoli, ancora, del reato di cui agli artt. 110, 479, c.p., perché, agendo in concorso con persone rimaste ignote, in qualità di presentatore delle liste elettorali del partito M.S.I. — Fiamma Tricolore e di vice segretario del partito medesimo, formava un atto pubblico ideologicamente falso costituito dalla falsa attestazione dell'avvenuta identificazione di Pederzini Diego nonché dell'autenticità della firma apposta da quest'ultimo in calce alle dichiarazioni di accettazione della candidatura a Consigliere Circo-scrizionale per il IV Municipio del comune di Roma (capo B) della rubrica;

il Romagnoli e la Pulitini, del reato di cui agli artt. 110, 81, cpv., 479, c.p., perché agendo il primo in qualità di presentatore delle liste elettorali del partito M.S.I. — Fiamma Tricolore e la seconda di pubblico ufficiale addetto all'identificazione e all'autentica di firma dei candidati a consigliere circo-scrizionale, in più occasioni concorrevano nella formazione di atti pubblici ideologicamente falsi, il primo fornendo alla seconda fotocopie dei documenti d'identità di terze ignare persone e la seconda attestando falsamente l'avvenuta identificazione delle predette persone nonché l'autenticità delle firme apposte in calce alle dichiarazioni di accettazione della candidatura a consigliere, circo-scrizionale per il IV Municipio di Roma (capo C) della rubrica;

il Romagnoli, e la Pulitini, ancora, da reato di cui agli artt. 110, c.p., 90, d.P.R. n. 570/1960, perché, ponendo in essere condotte di cui sopra, formavano falsamente la lista dei candidati al consiglio circoscrizionale di Roma IV Municipio del partito M.S.I. - Fiamma Tricolore (capo D) della rubrica; fatti tutti commessi in data antecedente e prossima 14 aprile 2001;

Rilevato che all'udienza di costituzione delle parti la difesa dell'imputata Pulitini Rosina chiedeva la declaratoria di estinzione del reato, *ex art.* 129, c.p.p., per intervenuta prescrizione dei reati alla stessa contestati, alla luce della nuova disciplina dell'art. 90, d.P.R. n. 570/1960, come modificato dalla legge n. 61 del 2 marzo 2004, e delle nuove previsioni edittali per i reati di falso afferenti alla materia elettorale, come introdotte dall'art. 1, comma 2, lettera *a*), n. 1), della legge citata;

Nella medesima udienza il difensore della costituita parte civile sollevava questione di legittimità costituzionale della norma dianzi richiamata, come vigente, per manifesta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio rispetto a quello normalmente previsto nella disciplina del codice penale afferente alle falsità; depositava memoria scritta a sostegno della sollevata questione;

Premesso e considerato che nel presente procedimento deve darsi applicazione a quanto previsto nell'art. 1, comma 2, lett. *a*), n. 1), secondo capoverso, legge n. 61 del 2004, laddove, in riforma dell'art. 90, d.P.R. n. 570 del 1960 («Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»), è stato previsto che: «Chiunque commette uno dei i reati “previsti dai capi III e IV del titolo VII del Libro secondo del codice penale” aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da € 500 a € 2.000»; ciò con riferimento alla seconda, alla terza e alla quarta imputazione indicata in premessa; i fatti contestati in tali capi, infatti, ipotizzano, articolando diversamente le posizioni, la falsificazione ideologica dell'attestazione di avvenuta identificazione di terze persone e di autenticità delle loro firme, nonché la falsa formazione della lista dei candidati; fatti, tutti, sicuramente ricompresi nella previsione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a*), n. 1), secondo capoverso, della legge citata, per i quali, dunque, la sanzione prevista è non più quella indicata dalle specifiche norme del codice penale o dalla previgente formulazione dell'art. 90, bensì quella della sola ammenda, prevista nella norma di riforma; l'applicazione delle suddette innovate norme comporta non solo l'eventuale comminazione di pene diverse nel limite edittale e nella natura, rispetto a quelle originariamente previste nella disciplina non più in vigore per i fatti quali quelli in esame, ma anche la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, in considerazione della data del commesso reato (14 aprile 2001) e del termine massimo prescrizione di anni tre, previsto per i reati puniti con la sola ammenda dall'art. 157, comma 1, lettera *b*), c.p. e per i reati previsti specificamente nella legge elettorale (quarta imputazione) nell'art. 100, d.P.R. n. 570 del 1960;

Ritenuto che la previsione della sola pena pecuniaria dell'ammenda per i reati di falso afferenti l'autenticazione delle sottoscrizioni dei candidati in competizioni elettorali appare manifestamente irragionevole rispetto alle pene previste per i corrispondenti reati di falso nel codice penale, dunque contrastante con l'art. 3 della Costituzione;

per effetto di tale previsione condotte del tutto sovrapponibili tra loro sono destinatarie di trattamento sanzionatorio penale differenziato;

la condotta di falsità nella autenticazione delle firme da parte del pubblico ufficiale, infatti, è in via generale ricondotta all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 479, c.p. (Cass. Pen.: sez. 5, sent. 11867 del 18 dicembre 1997; sez. 5, sent. 7867 del 30 giugno 1987; sez. 2, sent. 3362 del 30 gennaio 1979 - 31 marzo 1979; sez. 5, sent. 7570 del 9 maggio 1979 — 19 settembre 1979), come correttamente contestato nel presente procedimento; ne deriva che, ove il pubblico ufficiale, legittimato ai sensi dell'art. 20, legge n. 15/1968, formi falsamente un atto di autenticazione non attinente a liste elettorali di candidati, sarà passibile della pena della reclusione da uno a sei anni, prevista nell'art. 479, c.p.; ove, invece, la sua condotta abbia ad oggetto autenticazioni di sottoscrizioni relative a dette liste, sarà passibile, per effetto della norma di riforma denunciata, della pena dell'ammenda da € 500 a € 2.000;

il legislatore sembra avere posto a base delle proprie discrezionali opzioni schemi valutativi che superano il limite della ragionevolezza, perché non riconducibili entro i vincoli che le norme costituzionali impongono;

ha prefigurato per condotte del tutto sovrapponibili tra loro un trattamento sanzionatorio penale differenziato quanto a tipo, specie e entità della pena; alla pena detentiva della reclusione prevista nell'art. 479, c.p., ha sostituito la sola pena pecuniaria dell'ammenda di entità, comunque, sensibilmente inferiore rispetto alla previsione codicistica; ciò appare del tutto in contrasto con il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto discrimina irragionevolmente;

il trattamento di condotte alle quali l'ordinamento attribuisce il medesimo disvalore; trattasi, infatti, di fattispecie che sotto il profilo oggettivo presentano assoluta identità d'elementi: l'autore è un pubblico ufficiale

investito dei poteri di autenticazione di firme; la condotta è la falsa attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona previamente identificata; l'evento è dato, appunto, dall'apposizione di detta attestazione; differisce solamente la proiezione funzionale della condotta e l'incidenza della stessa sulla procedura di formazione delle liste elettorali; finalità che, evidentemente, il legislatore ha ritenuto sufficiente per determinare la sensibile modifica del trattamento sanzionatorio, spostando il relativo regime dall'ambito codicistico a quello della legge speciale;

tale innovata disciplina più favorevole appare non ragionevole, oltre che per l'evidente disparità di trattamento rispetto a posizioni di uguale oggettività e disvalore, anche in ragione del fatto che la condotta di falso incidente sul procedimento di formazione delle liste elettorali interessa e coinvolge un ambito normativo direttamente investito da norme costituzionali, quale l'art. 48 della Costituzione e il diritto di voto in essa previsto e garantito, il cui libero esercizio viene compromesso, se non inibito, per effetto della formazione di falsi candidati nei cui confronti il cittadino potrebbe esprimere il proprio voto, che così diverrebbe inutilmente dato; sembra, allora, che la proiezione funzionale della condotta avrebbe dovuto podare non già ad un affievolimento del trattamento sanzionatorio, ma, al contrario, ad un suo aggravamento, proporzionale alla pregnanza costituzionale degli interessi, seppur indirettamente, lesi;

appare in tal senso contraddetto anche il fine rieducativo della pena, imposto anche al legislatore dall'art. 27, comma terzo, della Costituzione, laddove si prospetta all'autore della condotta una reazione sanzionatoria diversificata a seconda che essa interessi o meno competizioni elettorali; prevedendo, nel primo caso, un tipo di sanzione assolutamente non proporzionata al grado di incidenza sui rapporti civili e politici della condotta illecita prevista nel precetto; sicché il condannato percepirebbe del trattamento sanzionatorio solo la portata minima affiittiva, senza essere messo in grado di comprendere appieno il reale, rilevante, disvalore della sua condotta;

Ritenuto, ancora, che non può eccipirsi l'irrilevanza della questione sull'assunto che, venendo meno l'attuale formulazione dell'art. 90, cc. secondo e terzo, d.P.R. n. 570/1960, riviverebbe l'originaria norma per la quale era previsto un termine prescrizionale breve, quale quello indicato nell'art. 100, d.P.R. citato, che comunque imporrebbe la consequenziale declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, esito, cioè, uguale a quello che si verificherebbe in caso di applicazione della nuova disciplina;

infatti, la previgente formulazione dell'art. 90 contemplava unicamente, per quel che qui interessa, la condotta di «chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati»; non contemplava, invece, la condotta della falsa attestazione di autenticità delle firme apposte in calce alla lista dei candidati; l'espresso riferimento a tale condotta è contenuto invece nella nuova formulazione della norma, nella quale il legislatore ha implicitamente confermato la riconducibilità di tali condotte alla disciplina del codice penale quanto a precetto, prevedendo tuttavia una diversa disciplina della parte sanzionatoria, di cui s'è detto;

nella nuova formulazione, le due serie di condotte appaiono dunque alternative tra loro, come dimostrato dall'uso della disgiuntiva «ovvero», che separa nel testo della norma la condotta di falso in autenticazione da quella di falso in formazione della lista; se così è, in base al testo vigente la prima condotta non può dunque dirsi assorbita dalla seconda, benché tra le due vi sia un indubbio nesso funzionale di collegamento; ne deriva, ancora, che in astratto, le relative fattispecie di reato potrebbero essere contestate in concorso formale tra loro, non essendo configurabile, sempre alla luce della vigente normativa e della tecnica di formulazione della norma di riforma, il rapporto di specialità previsto nell'art. 15, c.p.;

nella riformata struttura normativa dei reati di falso nel procedimento di formazione delle liste elettorali, dunque, sembra che il legislatore abbia voluto esplicitare quanto già implicitamente contenuto nella previgente struttura; che, cioè, le falsità in attestazione di sottoscrizione, costituendo condotta autonoma e diversa da quella di falsità nella formazione della lista, non vanno e non andavano ricondotte nella fattispecie speciale di reato contenuta nella legge elettorale, ma in quelle generali previste dal codice penale;

in conclusione, dunque: il venir meno della norma denunciata farebbe rivivere l'originaria formulazione del reato, per effetto della quale solo la condotta di falsa formazione della lista di candidati, contestata al capo *d*) della rubrica, risentirebbe comunque della prescrizione *ex* art. 100, d.P.R. n. 570/1960, trattandosi di reato previsto nella medesima legge; non sodirebbe tale effetto per le condotte contestate *sub-b)* e *c)* della rubrica, in quanto la loro disciplina penale sarebbe ricondotta *sub* art. 479, c.p. quanto a precetto e sanzione, e dunque risentirebbe di un diverso esito processuale per il quale, al momento, non sarebbe applicabile l'istituto della prescrizione; la questione di legittimità costituzionale, infatti, è sollevata unicamente in riferimento ai capi *b)* e *c)* della rubrica e non già con riferimento al capo *d)*, essendo per tale contestazione priva di rilevanza per le ragioni già enunciate;

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera a), secondo capoverso, della legge 2 marzo 2004, n. 61, nella parte in cui prevede che al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: all'art. 90 il terzo comma è sostituito con il seguente: «Chiunque commette uno dei i reati previsti dai capi III e IV del titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da € 500 a € 2.000», per contrasto con gli articoli 3 e 27, comma terzo, della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il procedimento;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza, di cui è data pubblica lettura in udienza, sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 17 novembre 2004

Il giudice: IANNOLO

05C0508

N. 232

Ordinanza del 15 novembre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 aprile 2005)
emessa dal Tribunale di Sala Consilina nel procedimento penale a carico di D'Aloia Michele ed altri

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Dichiarazioni già assunte nella precedente istruzione dibattimentale - Utilizzabilità per la decisione mediante lettura a prescindere dal consenso o dal dissenso delle parti - Preclusione, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione - Irragionevolezza - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Pregiudizio dell'esercizio della funzione giurisdizionale - Lesione del principio di ragionevole durata del processo.

- Codice di procedura penale, combinato disposto degli artt. 511, 514 e 525, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25, 101 e 111.

IL TRIBUNALE

Nel processo penale a carico di D'Aloia Michele ed altri, imputati come in atti, ha pronunciato ordinanza relativa alla questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione, degli artt. 511, 514 e 525, comma secondo, c.p.p., come interpretati dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio 1999, n. 1, nella parte in cui non prevedono che nel caso di mutamento totale o parziale dell'organo giudicante, le dichiarazioni assunte innanzi a giudice, totalmente o parzialmente diverso, siano utilizzabili per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-bis c.p.p., a prescindere dal consenso o dal dissenso delle parti.

All'udienza dibattimentale odierna, dopo che erano state celebrate numerose udienze ed effettuata ponderosa attività istruttoria, per il mutamento di uno dei tre componenti del Collegio giudicante (precisamente il dott. Paolo Catalozzi), trasferito ad altra sede giudiziaria, la difesa degli imputati ha chiesto un nuovo esame dei testi già escussi, comunque ricusando di prestare il suo consenso all'acquisizione per lettura, delle dichiarazioni rese innanzi a Collegio parzialmente diverso da quello odierno.

Dubita il tribunale circa la legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 511, comma secondo, 514 e 525 del codice di procedura penale così come interpretato dalle sezioni unite della suprema Corte di cassazione (Sent. 15 gennaio 1999, n. 1- Ric. Iannasso), in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111 della Costituzione.

La questione relativa alla necessità della rinnovazione delle prove orali già assunte, pur nel rispetto pieno del principio del contraddittorio, in caso di totale o parziale mutamento del giudice persona fisica, è stata lungamente dibattuta in giurisprudenza, dando luogo ad un contrasto assai acuto circa l'interpretazione degli artt. 511, 514 e 525 c.p.p.

Il contrasto è stato risolto dall'orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui, nel caso di rinnovazione del dibattimento a ragione del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza, cioè, ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia richiesto da una delle parti.

Il richiamato orientamento interpretativo non ha ricevuto unanime adesione da parte della giurisprudenza di merito (*ex multis*: Pret. Foggia, 7 dicembre 1999, Tomaiuolo; Trib. Roma, 13 maggio 1999, Pacifico; 17 maggio 1999, Nicoletti).

Il tenore letterale dell'art. 511 c.p.p., invero, non sembra fornire persuasività alla lettura datane dalla suprema Corte.

Stabilito, infatti, che «il giudice, anche d'ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento», si aggiunge, al secondo comma, che «la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo».

Come ognuno vede, non si rinviene nella norma alcun riferimento al consenso delle parti alla lettura, quale elemento di indispensabile «purificazione» che legittimi, da solo, l'utilizzabilità dei verbali di testimonianza, altrimenti inutilizzabili, a prescindere da ogni valutabile giustificazione di una simile inesorabile destinazione.

E, d'altra parte, se il germe che li rende inutilizzabili ha già colonizzato i verbali di causa, non si comprende — se (e non può essere diversamente) l'interesse a che il giudice dell'acquisizione probatoria e quello della deliberazione siano identici risponda ad un'esigenza di natura pubblicistica — come il mero arbitrio, in carenza di qualsiasi esigenza di motivazione, delle parti possa rendere indifferente all'ordinamento l'uso di prove, comunque, illegittimamente acquisite oppure la traumatica interruzione del percorso dibattimentale dispositivamente affidata al «pollice verso» di una delle parti.

Irragionevolmente, al postutto, la lettura della norma nei termini indicati, fa dipendere l'acquisizione probatoria, verificatasi in un contesto in cui è pienamente assicurata la garanzia del contraddittorio, all'insoridabile ed inesplorabile scelta di una delle parti.

La questione è stata già ritenuta fondata e proposta all'attenzione della Corte costituzionale da altri giudici (Trib. Asti, 13 novembre 2000, Moraglio; Trib. Foggia, 16 novembre 2000, De Biase; Corte appello Venezia, 26 aprile 2001).

La stessa Corte costituzionale è già intervenuta, sia pure per altri versi, nella materia oggetto di discussione (Corte cost., 3 febbraio 1994, n. 17 e 3 aprile 1996, n. 99).

Nel primo caso, essendo mutato il giudice persona fisica, il nuovo organo giudicante, dovendo procedere alla rinnovazione del giudizio, si era imbattuto nell'impossibilità di ripetere l'escussione di un coimputato che, nelle more, era deceduto.

Reputando il nuovo giudice non regolato il caso specifico dal codice, aveva scorto profili di illegittimità costituzionale negli artt. 512 e 238 c.p.p. atteso che essi non prevedevano, ad avviso del giudice remittente, il caso specifico verificatosi e rilevando, in tale supposta carenza, spunti di ingiustificata discriminazione della fattispecie, rispetto ad altre ipotesi di sopravvenuta irripetibilità, puntualmente regolate.

La Corte, ritenendo che quei verbali potessero essere regolarmente contenuti nel fascicolo per il dibattimento, ne affermò l'utilizzabilità attraverso la lettura, anche d'ufficio, secondo quanto prevede l'art. 511 c.p.p., previa rinnovazione del giudizio che, all'evidenza, può avvenire anche attraverso il meccanismo dell'acquisizione per lettura che è metodologia acquisitiva sicuramente originaria.

Ed invero (come implicitamente affermato dalla Corte), la preventiva escussione dei dichiaranti, nel caso di mutamento del giudice, non costituisce affatto condizione indefettibile per dar luogo alla lettura dei verbali da parte del nuovo giudice.

«Quando trattasi di verbali di dichiarazioni» — osserva testualmente la Corte — «è previsto che la lettura debba seguire l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo», per qualsiasi motivo, non solo perché non possa più aver luogo, non risultando affatto, in definitiva, che l'articolo in parola imponga, in ogni caso, che, prima di procedere alla lettura dei verbali contenuti nel fascicolo per il dibattimento, si proceda nuovamente all'esame orale.

I sostenitori della tesi della indefettibilità della ripetizione dell'esame, in caso di richiesta anche di una sola parte, fanno risiedere tale convincimento nella preoccupazione di salvaguardare il principio di immediatezza.

Nessuno (e men che meno questo Collegio) nega la assoluta necessità, al fine di non incorrere nella sanzione di nullità prevista dall'art. 525 c.p.p., che reca, appunto, come rubrica, «Immediatezza della deliberazione», di rispettare tale principio che, appunto, può essere derogato solo in casi tassativamente previsti.

Non si può negare, però, che il principio della immediatezza sia salvaguardato tutte le volte in cui, cambiando il giudice durante il processo, si rinnovi il giudizio, mediante il metodo di acquisizione probatoria della lettura che è metodo assolutamente legittimo.

Ancor più chiaramente la Corte costituzionale ha riaffermato la valenza, quale legittimo strumento di acquisizione originaria della prova dell'art. 511 c.p.p., nella sentenza n. 99 del 3 aprile 1996 laddove ha stabilito la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 511 c.p.p. nella parte in cui non prevede il potere-dovere del giudice di dare lettura dei verbali delle prove assunte nello stesso processo, in dibattimento, da diverso giudice dichiaratosi poi incompatibile (la fattispecie è stata poi regolata dalla legge n. 652/1996), riproponendo la soluzione adottata con la ripetuta sentenza n. 17 del 1994.

La questione deve essere affrontata alla stregua dell'art. 190 c.p.p.

È il giudice che deve stabilire, dopo la giusta dialettica processuale, se, dovendo procedere a rinnovare il giudizio, debba o meno ammettere il reingresso delle dichiarazioni orali, nel caso in cui i verbali legittimamente acquisiti, a suo giudizio, non le rendano superflue. Se pur si volesse aderire, infatti, alla posizione di quanti in dottrina sostengono che la norma in parola conceda al giudice un margine esiguo di discrezionalità, contenendo una vera e propria presunzione di ammissibilità, non potrebbe, comunque, sottacersi che, se esistente, tale presunzione di ammissibilità possa e, anzi, debba essere considerata superabile e, in fatto, superata, tutte le volte in cui si dimostri la manifesta superfluità o irrilevanza delle prove richieste dalle parti.

Reputa, conclusivamente, il Collegio che l'imposizione del riesame del teste o dei testi, senza che la richiesta sia sorretta da specifiche e valutabili giustificazioni, sia in antagonismo con l'art. 3 della Costituzione in quanto affetta da irrazionalità e caratterizzata da disparità di soluzioni adottate da altre disposizioni normative poste alla base del principio di conservazione degli atti processuali.

Ed invero:

L'art. 1, comma 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 652 stabilisce che, ove occorra rinnovare il dibattimento, a causa della sopravvenuta incompatibilità di uno o più componenti il collegio giudicante, il nuovo giudice potrà utilizzare «gli atti fino a quel momento compiuti» mediante la sola lettura, sempre che «non ritenga necessario rinnovarli in tutto o in parte».

La norma in parola è stata appositamente introdotta dal legislatore per far fronte ai notevolissimi ritardi che si sarebbero prodotti come conseguenza delle numerose pronunce della Corte costituzionale in materia di incompatibilità *ex art.* 34 c.p.p.

L'art. 26 c.p.p., in ossequio al principio di conservazione degli atti processuali, fissa il principio secondo cui le prove assunte innanzi al giudice incompetente conservano validità ed efficacia.

L'art. 170 del d.lgs. 19 febbraio 1998 stabilisce che «l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale, non determina.... l'inutilizzabilità delle prove già acquisite».

Alla luce, pertanto, dei principi fondamentali del processo penale (ricerca della verità e non disponibilità della prova) sembrano evidenziarsi, anche sotto questo profilo, aspetti di evidente irragionevolezza.

Ulteriore contrasto, ad avviso del Collegio, si evidenzia, come già, d'altra parte, sottolineato dalle ordinanze 13 novembre 2000 e 26 aprile 2001 rispettivamente del Tribunale di Asti e della Corte di appello di Venezia, con gli artt. 25 e 101 della Costituzione con riferimento ai parametri costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale della efficienza del processo quale bene costituzionalmente tutelato.

La radicale inutilizzabilità dei verbali di prova, in caso di dissenso, viola il principio di non dispersione dei mezzi di prova che di sé permea il processo penale finalizzato accertamento della verità.

Infine vulnerato sembra il principio contenuto nel comma secondo dell'art. 111 della Costituzione conferendosi all'arbitrio delle parti la potestà di un irragionevole allungamento dei tempi processuali.

Nel caso che occupa l'influenza sui tempi di svolgimento del processo è ascrivibile all'arbitrio mero di una parte che, senza spiegazioni, decide di paralizzare ogni attività, di ricominciare di nuovo l'attività della già svolta acquisizione probatoria senza che vi sia la possibilità, in caso di accertata pretestuosità della condotta, da parte del giudice di frustrare, di impedire l'inutile ulteriore e ripetitiva attività.

Ove si ritenesse non contrastabile in alcun modo la descritta attività, non pare revocabile in dubbio che la mancata previsione di poteri in mano al giudice costituirebbe colpevole inerzia e corresponsabilità nella violazione del principio della durata ragionevole del processo.

La questione sollevata nell'odierno processo appare rilevante atteso che, a seguito dell'orientamento della suprema Corte, il Collegio non potrebbe in alcun modo utilizzare, senza il previo nuovo esame dei dichiaranti, le dichiarazioni già assunte in dibattimento, in quanto rese, dal dissenso della parte ad utilizzarle, illegittimamente acquisite.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87, solleva, ritenutane la rilevanza nell'odierno processo, e la non manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 3, 25, 101 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli artt. 511, 514 e 525, comma secondo, c.p.p., come interpretati dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 15 gennaio 1999, n. 1, nella parte in cui non prevedono che nel caso di mutamento totale o parziale dell'organo giudicante, le dichiarazioni assunte innanzi a giudice totalmente o parzialmente diverso, siano utilizzabili per la decisione mediante lettura, dopo l'applicazione degli artt. 190 e 190-bis c.p.p., a prescindere dal consenso o dal dissenso delle parti.

Sospende il giudizio ed ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Letta nella pubblica udienza del 15 novembre 2001, in Sala Consilina.

Il Presidente: ABBATE

N. 233

Ordinanza del 4 ottobre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 13 aprile 2005) emessa dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile tra Associazione Le Patriarche Italia Onlus contro Gestione Liquidatoria dell'ex USL FG/2 di San Severo ed altra.

Sanità pubblica - Regione Puglia - Gestioni liquidatorie delle cessate Unità Sanitarie Locali - Prevista applicazione alle stesse delle norme di cui agli artt. 200 e 201 della legge fallimentare - Conseguente potere della Regione di sottoposizione delle gestioni medesime al regime della liquidazione coatta amministrativa e sottrazione delle relative controversie alla cognizione del giudice ordinario competente per materia e per territorio - Indebita legislazione regionale in materia processuale, nonché in materia finanziaria e non strettamente sanitaria.

- Legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20, art. 11, comma 3-*bis*, modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a), della legge della Regione Puglia 7 gennaio 2004, n. 1.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera l).

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile n. r.g. 1596/2001 sezione 1 civile promossa dall'associazione Le Patriarche Italia Onlus (già Associazione Le Patriarche Lucien J. Engelmajer Italia) — con sede in Bioglio (Biella), Frazione Monte, via Cesare Battisti n. 7, Villa Florio, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* sig. Luigi Azzalin su delega espressa degli amministratori giudiziari giusta delibera degli stessi del 10 dicembre 1998, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Zoppolato e Alberto Musy presso il cui studio in Torino, corso Siccardi n. 11-*bis* ha eletto domicilio come da mandato a margine di citazione in appello, appellante;

Contro Gestione Liquidatoria dell'ex USL Fg/2 di San Severo — in persona del suo commissario liquidatore, legale rappresentante *pro tempore*, il direttore generale dell'Azienda U.S.L. FG/1 di San Severo, avv. Luigi Nilo, sottoscritta in mandato a margine della comparsa di costituzione in appello, rappresentata e difesa, in virtù dell'anzidetta procura e della deliberazione n. 96 del 15 ottobre 2001 del direttore generale dell'Azienda USL FG/1, commissario liquidatore della detta gestione liquidatoria dall'avv. Vittorio Russi del Foro di Bari, con e presso il quale, unitamente all'avv. Piero De Donato del Foro di Torino, è elettivamente domiciliata in Torino, presso lo studio di esso avv. Piero De Donato alla via E. de Sonnaz n. 11, Azienda Unità Sanitaria Locale FG/1 — con sede in San Severo, via Castiglione n. 8, in persona del direttore generale *pro tempore* avv. Luigi Nilo, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Cassano del Foro di Foggia ed elettivamente domiciliato in Torino corso Francia n. 33, presso lo studio dell'avv. Maddalena Bumma, in forza di delibera di incarico n. 2353 del 15 ottobre 2001, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in appello, appellanti.

Premesso che la parte appellata gestione liquidatoria della cessata Unità Sanitaria Locale Foggia 2 ha richiesto la dichiarazione di interruzione del procedimento sulla base dell'art. 11, comma 3-*bis* della legge Regione Puglia n. 20/2002 come modificato dalla legge Regione Puglia n. 1/2004;

Rilevato che parte appellante Associazione «Le Patriarche» Italia Onlus ha sollevato eccezione di illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 11, comma 3-*bis* della suindicata legge, in base alla quale alle gestioni liquidatorie delle cessate unità sanitarie locali della Regione Puglia si applicano le norme di agli artt. 200 e 201 legge fallimentare, con conseguente potere della regione di sottoporre le succitate gestioni liquidatorie al regime della liquidazione coatta amministrativa e conseguente interruzione dei procedimenti civili avviati dai creditori di dette gestioni;

Ritenuto che l'eccepita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera L della Costituzione italiana (in quanto la su indicata norma di cui al comma 3-*bis*, art. 11 consentirebbe alla Regione Puglia di legiferare in una materia sottratta alla competenza legislativa delle regioni, e cioè, in materia finanziaria e non strettamente sanitaria, oltre che in materia processuale consentendo di sottrarre l'esame di una controversia civile al giudice ordinario (inteso come giudice competente per materia e territorio) per trasferirlo alla competenza del giudice della liquidazione coatta amministrativa in chiara violazione anche dell'art. 2, legge fall. che attribuisce tale potere alla «legge» da intendersi come legge nazionale e non solo regionale) non appare manifestamente infondata, in quanto detta norma conferirebbe alla Regione Puglia poteri legislativi in materia di natura finanziaria e processuale, e non prettamente sanitaria in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera L della Costituzione italiana nella sua attuale formulazione;

Ritenuto che la questione sollevata appare rilevante, quanto meno, ai fini della decisione dell'istanza di interruzione del presente procedimento;

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale gli atti del presente procedimento per l'esame dell'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis della legge promulgata dalla Regione Puglia in data 9 dicembre 2002 come modificato dalla legge Regione Puglia n. 1 promulgata in data 7 gennaio 2004, in quanto sospetto di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera L della Costituzione italiana per l'attribuzione alla Regione Puglia di poteri legislativi in materia sottratta alla competenza regionale, non attenendo la materia disciplinata dalla succitata norma al settore sanitaria, ma piuttosto a quello finanziario e processuale di competenza esclusiva dello Stato italiano;

Dispone che la presente ordinanza di rimessione venga trasmessa, unitamente agli atti, alla Corte costituzionale – Roma, e venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera del Parlamento della Repubblica italiana;

Dispone, conseguentemente, la sospensione del presente procedimento sino alla decisione della Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa.

Così deciso nella camera di consiglio della I Sezione Civile della Corte d'appello, in Torino il 24 settembre 2004.

Il Presidente: GAMBA

05C0510

N. 234

*Ordinanza del 19 novembre 2004 emessa dal Tribunale - sez. del riesame - di Sassari
sulla richiesta di riesame proposta da Sanna Maria Rita*

Gioco e scommesse - Esercizio delle scommesse - Rilascio della licenza limitato esclusivamente ai soggetti in possesso di concessione rilasciata dallo Stato italiano - Disparità di trattamento in danno dei titolari di concessioni rilasciate da altri Stati dell'Unione Europea - Lesione della libertà di iniziativa economica.

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, art. 88.
- Costituzione, artt. 3 e 41.

IL TRIBUNALE

Riunito in Camera di Consiglio per deliberare in ordine alla richiesta di riesame, presentata il 9 novembre 2004 (atti pervenuti il 15 novembre 2004), proposta dal difensore di Maria Rita Sanna, (nata a Sassari il 19 giugno 1947) indagata dei reati previsti dagli articoli 4, comma 4-*bis* della legge n. 401 del 1989 e dall'art. 221 TULPS, ha emesso la seguente ordinanza.

Con decreto del 2 novembre 2004, ha convalidato il sequestro preventivo eseguito dalla Divisione della polizia amministrativa della Questura di Sassari, il 28 ottobre 2004, del locale gestito dalla signora Maria Rita Sanna, predisposto per l'accettazione delle scommesse, sito in Alghero, via Androni n. 34, nonché di quattro computer con relative stampanti, ivi rinvenuti, utilizzati per la raccolta delle scommesse.

Infatti, ha ravvisato la sussistenza, per opera della Sanna del *fumus* della contravvenzione prevista dall'art. 4, comma 4-*bis* della legge n. 401/1989, con riferimento all'art. 88 TULPS, per aver svolto attività organizzata d'accettazione e di raccolta e, comunque favorito l'accettazione della raccolta, anche per via telefonica e telematica, di scommesse inerenti proposte negoziali di giocate, riguardanti eventi sportivi e non, di previsione e abilità, mediante l'utilizzo di collegamenti diretti o commutati, delle reti pubbliche, telefonie e telematiche, su attività gestite dal Coni e dall'Unire (e in collegamento con la Stanley International Betting Limited, con sede in Liverpool), senza le prescritte autorizzazioni del questore.

Il g.i.p. ha ipotizzato, altresì, la commissione, da parte della Sanna, della contravvenzione prevista dall'art. 221 TULPS, per non aver esposto, nel locale nel quale venivano raccolte le puntate, il regolamento delle scommesse, approvato dal questore.

L'estensore del provvedimento impugnato ha qualificato i beni anzidetti come cose pertinenti al reato ed ha ravvisato il rischio che la libera disponibilità delle stesse, da parte dell'imputata, possa aggravare le conseguenze del reato e possa rendere possibile, tra l'altro, la sua reiterazione, consentendo alla Sanna di continuare nella sua raccolta di scommesse, senza essere in possesso delle dovute autorizzazioni.

Avverso il suddetto provvedimento, ha proposto riesame, dinanzi a questo tribunale, il difensore della Sanna, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione dei beni in sequestro.

All'udienza fissata, del 5 novembre 2004, il p.m. pur regolarmente avvisato, non è comparso.

Erano presenti, invece, sia la Sanna, sia il difensore di quest'ultima, la quale ha esposto i motivi del proprio ricorso ed ha insistito nella domanda d'annullamento.

Al termine, il Collegio si è riservato di deliberare.

Si deve preliminarmente rilevare che — come si evince dalla lettura della relativa motivazione — il provvedimento di sequestro impugnato è stato emesso con esclusivo riferimento all'ipotizzato pericolo di reiterazione del reato previsto dall'art. 4, legge n. 401/1989, sicché, al fine della conferma del decreto, oppure del suo annullamento, è indispensabile accertare la sussistenza del *fumus* di questo reato, ricordato, peraltro, che — come affermato dalla suprema Corte — è sufficiente sia costituito, per giustificare il sequestro preventivo, dalla sussistenza degli estremi della fattispecie illecita ipotizzata, mentre la verifica dell'antigiuridicità penale del fatto va compiuta su un piano di astrattezza, nel senso che essa non può investire la sussistenza in concreto dell'ipotesi criminosa, ma deve essere limitata alla configurazione del fatto come reato (*cf.* Cass. sez. V, 23 maggio 1992, n. 1064).

A tale proposito, la difesa, a sostegno della propria domanda, ha proposto una serie di questioni che pongono anche problemi di coordinamento tra la normativa comunitaria e quella nazionale.

Il legale ha innanzi tutto escluso la sussistenza del reato, sostenendo che la condotta posta dalla Sanna non rientrerebbe nella previsione del citato art. 4, giacché l'imputata non svolgerebbe attività in proprio, di organizzazione delle scommesse, ma si sarebbe limitata ad una mera attività di intermediazione, per conto della Società Stanley International Betting Limited, con sede nel Regno Unito.

Siffatta argomentazione, tuttavia, non appare persuasiva, rilevato che il comma quattro-*bis* del citato articolo, aggiunto dall'art. 37 della legge 388 del 2000, espressamente estende la sanzione prevista dalla norma, anche nei confronti di coloro che — come la Sanna — raccolgono o comunque favoriscono l'accettazione o in qualsiasi modo di raccolta, anche per via telefonica e telematica, di scommesse di qualsiasi genere, e da chiunque accettate, in Italia o all'estero.

Altro argomento prospettato dalla difesa concerne l'asserita incompatibilità della normativa statale in discorso con quella comunitaria, richiamandosi alla nota sentenza «Gambelli» del 6 novembre 2003 della suprema Corte di Giustizia europea secondo la quale la normativa nazionale contenente divieti — penalmente sanzionati — di svolgere attività di raccolta, accettazione, prenotazione e trasmissione di proposte di scommessa, relative, in particolare, a eventi sportivi, in assenza di concessione o autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, rispettivamente previste dagli articoli 43 e 49 CE.

La Corte, peraltro, ha anche precisato che, in ogni caso, spetta al giudice nazionale verificare se la normativa statale anzidetta, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da giustificare e se le restrizioni che essa impone non risultino sproporzionate, rispetto a tali obiettivi.

Non può trovare accoglimento, pertanto, la domanda del difensore della ricorrente, di adire nuovamente la Corte di Giustizia, in mancanza di elementi nuovi da addurre, per sottoporre alla medesima la questione, sulla quale si è già espressa, in termini di assoluta chiarezza.

A seguito della decisione appena ricordata, tuttavia — come è noto — sono nuovamente intervenute le sezioni unite della suprema Corte di cassazione, con sentenza del 18 maggio 2004 (ud. 29 aprile 2004, Pres. Marvulli, Est. Onorato) le quali hanno ribadito la compatibilità tra la normativa comunitaria e la legislazione italiana, rilevato che quest'ultima persegue non già lo scopo di contenere la domanda e l'offerta del giuoco, bensì quello di canalizzarle in circuiti controllabili, al fine di prevenire la possibile degenerazione criminale.

Tale finalità, secondo la suprema Corte, è appunto quella che determina la compatibilità della normativa italiana con quella comunitaria, ricordato che, a norma degli articoli 46 e 55 del Trattato CE, quelli di ordine pubblico e sicurezza pubblica, costituiscono motivi altrettanto (se non più) idonei a giustificare restrizioni ai principi di libero stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Le sezioni unite, inoltre, pur ammettendo che il controllo esercitato dallo Stato italiano non è diretto a questa finalità, allorché verifica i requisiti soggettivi richiesti, per la partecipazione alle gare di concessione (sede nella quale prevale il riscontro sulla solidità finanziaria degli aspiranti), hanno tuttavia rilevato che i ricordati motivi di ordine pubblico sono certamente ravvisabili, al momento del rilascio della licenza di polizia prevista dall'art. 88 TULPS.

La suprema Corte, infatti, ha rilevato che, secondo quanto disposto dagli articoli 11 e 14 TULPS, siffatta licenza di polizia non può essere rilasciata a chi ha determinati precedenti penali.

La Corte suprema ha inoltre osservato che ancora più importante è che, proprio la soggezione alla licenza di polizia, consente agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza, a mente dell'art. 16 TULPS, di accedere, in qualunque momento, nei locali destinati all'esercizio delle scommesse e dei concorsi pronostici e di assicurarsi degli adempimenti prescritti dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità. Si configura così un sistema integrato di controllo preventivo e di vigilanza continua che, anche se indubbiamente perfettibile, apparire idoneo a soddisfare quella imperativa esigenza di ordine pubblico che rende a contrastare le possibili degenerazioni criminali del settore, quali frodi, riciclaggio del denaro sporco, usura e simili.

Alla luce di quanto affermato dalle sezioni unite della Cassazione, questo Collegio, tuttavia, concordando con la valutazione effettuata da altro tribunale di merito (*cf.* ordinanza del 25 ottobre 2004 del Tribunale di Teramo, Pres. Servino), reputa rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del più volte citato art. 88 TULPS, nella parte in cui richiede, quale condizione indispensabile per il rilascio della licenza di polizia, il preventivo conseguimento della concessione, da parte esclusivamente dello Stato italiano.

Nel caso in esame, infatti, si deve osservare che non risultano altri elementi ostativi, per la Sanna, sicché l'unico impedimento al rilascio, a favore della medesima, della prescritta licenza di polizia è costituito dalla circostanza che l'attività di raccolta delle scommesse è esercitata, in forza di concessione rilasciata da altro Stato della UE.

Orbene, mentre l'art. 88 TULPS — proprio alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite, nella sentenza più volte ricordata — trova la sua giustificazione, nonché la sua compatibilità, con la normativa comunitaria, nella tutela dell'ordine pubblico, non può dirsi altrettanto, allorché pone il requisito della nazionalità della concessione.

Questo Collegio ritiene, pertanto, che l'attuale formulazione della norma testé citata ponga evidenti problemi di illegittimità costituzionale.

La disposizione, infatti, determina un'ingiustificabile discriminazione, a danno di titolari di concessioni rilasciate in altro Stato UE, impedendo loro, pur in possesso degli altri requisiti, di conseguire la licenza, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Il menzionato art. 88, inoltre, si pone in contrasto anche con l'altro principio sancito dall'art. 41 della Cost., giacché ostacola la libertà d'iniziativa economica laddove non consente ai titolari di altro Stato della comunità di svolgere l'attività di raccolta delle scommesse.

L'eventuale accoglimento della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 88 TULPS assumerebbe certamente rilievo, nel presente giudizio, rilevato che verrebbe meno l'unico ostacolo ravvisabile, allo stato degli atti, per il conseguimento, da parte della indagata, della prevista licenza di polizia, sicché l'eventuale accoglimento della domanda proposta dalla medesima, alla competente autorità amministrativa, farebbe venire meno il *fumus* della contestata fattispecie di reato e, in ogni caso, il pericolo di reiterazione di siffatto reato.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953, sospende il procedimento di riesame;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, apparendo non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 88 T.U.L.P.S., così come richiamato dall'art. 4, comma 4-bis, legge n. 481/1989, per violazione degli articoli 3 e 41 Cost.

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata alle parti (p.m. ricorrente e difensore), al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Sassari, addì 15 novembre 2004

Il Presidente: PILO

N. 235

Ordinanza del 27 gennaio 2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria sul ricorso proposto da Genesi Gioielli S.r.l. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Valenza

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda - Competenza all'irrogazione attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente competenza del giudice tributario sulle relative controversie, anziché del giudice ordinario (del lavoro) - Irrazionalità - Violazione del principio del divieto di istituzione di giudici speciali.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito in sede di conversione dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- Costituzione, artt. 102, comma secondo, e VI Disposizione transitoria e finale.

In subordine: Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, art. 3.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 277/2004 avverso Avviso Irrogazione Sanzioni n. R05LS01 00003 sanz. amministr. 2002;

Contro Agenzia Entrate Ufficio Valenza proposto dal ricorrente: Genesi Gioielli S.r.l., via Solferino n. 3, 15048 Valenza (Alessandria) difeso da: Bajardi Carlo, via Luparia n. 5/7, 15033 Casale Monferrato (Alessandria).

O S S E R V A

Ricevuta la notifica di un provvedimento irrogativo della sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, nel testo risultante dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73, la società ricorrente lo impugna lamentando vizi procedurali nella contestazione e infondatezza nel merito.

Dall'esame della norma citata, questa Commissione ritiene di eccepire d'ufficio due motivi di incostituzionalità, che pertanto devono essere sottoposti, in via gradata, al vaglio della Corte costituzionale, attesa la loro rilevanza rispetto al *decidendum* e la loro non manifesta infondatezza.

Va anzitutto rilevato che, per il combinato disposto dell'art. 3 citato e dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la designazione — da parte del legislatore — dell'Ufficio delle entrate quale Ufficio competente alla irrogazione della sanzione di cui allo stesso art. 3, determina la estensione della giurisdizione della Commissione tributaria ad una materia estranea al processo tributario, quale è quella dell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato cosiddetto sommerso. Ritiene questa Commissione che tale estensione violi l'art. 102, secondo comma e la VI disposizione transitoria della Costituzione, giusta l'insegnamento della Corte costituzionale, secondo il quale il riordino delle giurisdizioni «speciali» trova il limite di non snaturare le materie attribuite alla loro competenza (*cf.* sentenza 23 aprile 1998, n. 144). A tacer del fatto che l'esclusione della prova testimoniale, giustificata dalla specificità del processo tributario (*cf.* Corte costituzionale 21 gennaio 2000, n. 18), mal si concilierebbe comunque con un giudizio il cui contenuto è normalmente quello di accertare l'esistenza di un rapporto di subordinazione.

In via subordinata a quanto precede, va rilevata l'incostituzionalità dell'art. 3 più volte citato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, laddove la norma indica in un elemento fisso (il primo giorno dell'anno) il *dies a quo* del periodo cui fare riferimento per la determinazione della pena. La disparità di trattamento appare evidente sol che si pensi che la determinazione della pena, non riferita alla durata effettiva del rapporto di lavoro sommerso, trova identico parametro, secondo la norma in esame, per coloro cui la contestazione è stata fatta nello stesso giorno dell'anno, indipendentemente dal giorno in cui è iniziato il comportamento sanzionato (e quindi indipendentemente dalla sua durata); con che, di riflesso, la sanzione così come configurata dalla legge, crea una disparità di trattamento tra coloro che, pur avendo commesso una violazione di uguale durata, hanno ricevuto la contestazione in un differente giorno dell'anno.

La rilevanza delle questioni di illegittimità è *in re ipsa* giacché il giudizio sulla legittimità dell'irrogazione della sanzione, messa in dubbio dal ricorrente sotto il profilo del merito, dipende comunque dalla permanenza nell'ordinamento dell'art. 3, comma 3 della legge n. 73 del 2002.

Ovviamente i rilievi di incostituzionalità assorbono, per la loro pregiudizialità, i motivi di impugnazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, per i motivi sopra esposti, sia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, d.l. 22 febbraio 2002, come sostituito, in sede di conversione, dalla legge 23 aprile 2002 n. 73, in relazione all'art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, per contrasto con l'art. 102 secondo comma e la VI disposizione transitoria della Costituzione; sia, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 3 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria, e sospende il giudizio in corso.

Manda alla segreteria della Commissione di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il Presidente: BOVERIO

Il relatore: RONDANO

N. 236

Ordinanza dell'11 gennaio 2005 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Alessandria sul ricorso proposto da SIL.PAT. S.n.c. di Adami Ornella e Maltrotto Giuseppe contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Tortona.

Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda - Competenza all'irrogazione attribuita all'Agenzia delle Entrate - Conseguente competenza del giudice tributario sulle relative controversie, anziché del giudice ordinario (del lavoro) - Irrazionalità - Violazione del principio del divieto di istituzione di giudici speciali.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito in sede di conversione dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in relazione all'art. 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
- Costituzione, artt. 102, comma secondo, e VI Disposizione transitoria e finale.

In subordine: Sanzioni amministrative - Inosservanza di disposizioni in materia di lavoro sommerso e previdenza sociale - Ammenda nella misura dal 200 al 400 per cento dell'importo del costo del lavoro, relativo a ciascun lavoratore, calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione - Violazione del principio di uguaglianza per irrazionalità ed ingiustificato eguale trattamento di situazioni diverse.

- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, come sostituito dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73.
- Costituzione, art. 3.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 335/04 depositato il 6 luglio 2004 avverso atto irr. sanz. n. R04LS0300005/2004 sanz. amministr. 2002;

Contro Agenzia Entrate Ufficio Tortona proposto dai ricorrenti: SIL.PAT. S.n.c. di Adami Ornella e Maltrotto Giuseppe, via Don Sturzo n. 14 - 15057 Tortona (Alessandria), difeso da: Siess avv. Alessandro, via Emilia n. 182 - 15057 Tortona (Alessandria), Adami Ornella, via Morandi n. 24 - 20041 Agrate Brianza (Milano), difeso da: Siess avv. Alessandro, via Emilia n. 182 - 15057 Tortona (Alessandria).

O S S E R V A

Ricevuta la notifica di un provvedimento irrogativo della sanzione prevista dall'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, nel testo risultante dalla legge di conversione 23 aprile 2002, n. 73, la società ricorrente lo impugna lamentando vizi procedurali nella contestazione e infondatezza nel merito.

Dall'esame della norma citata, questa Commissione ritiene di eccepire d'ufficio due motivi di incostituzionalità, che pertanto devono essere sottoposti, in via graduata, al vaglio della Corte costituzionale, attesa la loro rilevanza rispetto al *decidendum* e la loro non manifesta infondatezza.

Va anzitutto rilevato che per il combinato disposto dell'art. 3 citato e dell'art. 2, primo comma, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, la designazione — da parte del legislatore — dell'Ufficio delle entrate quale Ufficio competente alla irrogazione della sanzione di cui allo stesso art. 3, determina la estensione della giurisdizione

della Commissione tributaria ad una materia estranea al processo tributario, quale è quella dell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato cosiddetto sommerso. Ritiene questa Commissione che tale estensione violi l'art. 102, secondo comma e la VI disposizione transitoria della Costituzione, giusta l'insegnamento della Corte costituzionale, secondo il quale il riordino delle giurisdizioni «speciali» trova il limite di non snaturare le materie attribuite alla loro competenza (cfr. sentenza 23 aprile 1998, n. 144). A tacer del fatto che l'esclusione della prova testimoniale, giustificata dalla specificità del processo tributario (cfr. Corte costituzionale 21 gennaio 2000, n. 18) mal si concilierebbe comunque con un giudizio il cui contenuto è normalmente quello di accertare l'esistenza di un rapporto di subordinazione.

In via subordinata a quanto precede, va rilevata l'incostituzionalità dell'art. 3 più volte citato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, laddove la norma indica in un elemento fisso (il primo giorno dell'anno) il *dies a quo* del periodo cui fare riferimento per la determinazione della pena. La disparità di trattamento appare evidente sol che si pensi che la determinazione della pena, non riferita alla durata effettiva del rapporto di lavoro sommerso, trova identico parametro, secondo la norma in esame, per coloro cui la contestazione è stata fatta nello stesso giorno dell'anno, indipendentemente dal giorno in cui è iniziato il comportamento sanzionato (e quindi indipendentemente dalla sua durata); con che, di riflesso, la sanzione così come configurata dalla legge, crea una disparità di trattamento tra coloro che, pur avendo commesso una violazione di uguale durata, hanno ricevuto la contestazione in un differente giorno dell'anno.

La rilevanza delle questioni di illegittimità è *in re ipsa*, giacchè il giudizio sulla legittimità dell'irrogazione della sanzione, messa in dubbio da ricorrente sotto il profilo del merito dipende comunque dalla permanenza nell'ordinamento dell'art. 3, comma 3, della legge n. 73 del 2002.

Ovviamente i rilievi di incostituzionalità assorbono, per la loro pregiudizialità, motivi di impugnazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 del 1953;

Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, per i motivi sopra esposti, sia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, d.l. 22 febbraio 2002, come sostituito, in sede di conversione, dalla legge 23 aprile 2002 n. 73, in relazione all'art. 31 dicembre 1992 n. 546, per contrasto con l'art. 102, secondo comma e la VI disposizione transitoria della Costituzione; sia, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 3 per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Per l'effetto, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria, e sospende il giudizio in corso.

Manda alla segreteria della Commissione di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri, e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Alessandria, addì 16 dicembre 2004

Il Presidente: BOVERIO

Il relatore: ZORZOLI

N. 237

Ordinanza del 28 febbraio 2005 emessa dal Commissario per la liquidazione degli usi civici di Catanzaro sul ricorso proposto da Comitato regionale Legambiente Calabria contro ENEL S.p.A. ed altro

Usi civici - Regione Calabria - Opere pubbliche o di pubblico interesse relative a reti per il trasporto di liquidi aeriformi, energia elettrica, nonché loro accessori interrati, su terreni gravati da usi civici - Prevista possibilità di sottrazione dei terreni alla loro destinazione ad uso civico, mediante provvedimento autorizzatorio del Sindaco ed approvazione del progetto dell'opera - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Contrasto con la legislazione statale in materia.

- Legge della Regione Calabria 30 ottobre 1997 (*recte*: 3 ottobre 1997), n. 10, art. 56, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, in relazione alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e alla legge 31 gennaio 1994, n. 97.

IL COMMISSARIATO PER GLI USI CIVICI DELLA CALABRIA

A scioglimento della riserva relativa al giudizio vertente tra Comitato regionale Legambiente Calabria - ENEL S.p.A. e comune di San Demetrio Corone;

Esaminati gli atti;

O S S E R V A E R I L E V A

1. — La convenzione stipulata tra l'ENEL S.p.A. ed il comune di San Demetrio Corone in data prevede la costruzione, da parte della prima, di un cabina elettrica in territorio comunale, e precisamente nella località denominata bosco di «Mezzana».

La convenzione contiene la specifica elencazione delle autorizzazioni provenienti da altri enti od organi nonché la menzione della intervenuta concessione comunale per la realizzazione dell'opera.

L'intervento progettato, e, in parte, quanto meno per le opere edilizie, già attuato, è oggetto di contestazione da parte del Comitato regionale di Legambiente che assume, sia nel ricorso d'urgenza che nel ricorso di merito, la localizzazione dell'opera in fondo appartenente al demanio comunale gravato da usi civici che, per tale ragione, verrebbe ad essere illegittima.

Una tale prospettazione non è condivisa dal comune di San Demetrio Corone e dall'ENEL S.p.A. che, nell'ambito di una difesa sostanzialmente uniforme, asseriscono la legittimità dell'opera con argomentazioni incentrate, sotto un primo aspetto, sulla piena e completa disponibilità del fondo, non sottoposto al regime degli usi civici e quindi esente da vincoli, sotto altro aspetto, nella preventiva acquisizione delle autorizzazioni e concessioni richieste dalla normativa vigente nonché con riguardo alle previsioni della legge regionale 30 ottobre 1997, n. 10.

L'art. 56 del citato provvedimento legislativo precluderebbe, infatti, qualsiasi indagine in ordine alla configurabilità, nel fondo interessato dall'intervento edificatorio-industriale in questione, di usi civici, indagine resa superflua dalla natura dell'opera e dalla emanazione dei provvedimenti autorizzatori del comune.

Il richiamato art. 56 così statuisce: «Le opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi aeriformi energia elettrica, nonché i loro accessori (manufatti impianti ecc.) interrati si configurano quali opere di urbanizzazione e, pertanto, non necessitano di conformità urbanistica e non sono soggette a concessione edilizia ma a semplice autorizzazione da parte delle amministrazioni comunali competenti per territorio.

2. — Quando la realizzazione delle opere di cui al precedente comma è eseguita a cura dell'amministrazione comunale competente per territorio, l'approvazione del progetto sostituisce l'autorizzazione di cui al comma precedente.

3. — Nel caso che le opere di cui al comma 1 interessino i terreni sui quali gravano usi civici di cui alla legge 10 giugno 1927, n. 1766, il provvedimento autorizzatorio del sindaco di cui al comma 1 e l'approvazione di cui al comma 2, determina l'immediata utilizzabilità dei suoli interessati, concretando, quella autorizzata, una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli articoli 12 della legge n. 1766 del 1927 e 41 del r.d. n. 332 del 1928.

4. — Ove mai se ne riscontri l'esigenza, i provvedimenti autorizzatori di cui ai commi 1 e 2 costituiscono rilascio dell'autorizzazione paesistica ai sensi delle leggi n. 1497/1939 e n. 431/1985 e della legge regionale n. 3/1995, qualunque sia la destinazione delle aree interessate nello strumento urbanistico comunale.

5. — Nel caso previsto dal precedente quarto comma, il comune provvederà entro 10 giorni dal rilascio dell'autorizzazione a trasmettere alla sovrintendenza ai BAAAC per gli adempimenti di competenza, il progetto in duplice copia, corredato della relativa autorizzazione di idonea relazione redatta ai sensi della legge regionale n. 3/1995 nonché di documentazione fotografica per le sole zone in cui sono previste opere fuori terra o parzialmente interrato.

6. — Sono abrogate tutte le norme in contrasto con le disposizioni del presente articolo e in tal senso devono intendersi modificate le normative degli strumenti urbanistici comunali vigenti».

Riguardo al fondo ove è prevista la realizzazione della cabina elettrica, la natura demaniale e la sottoposizione agli usi civici trovano conforto sia nella sentenza n. 3/04 in data 30 giugno 2004, pronunciata da questo Commissario nel giudizio Comitato regionale Legambiente Calabria — Esposito Michelangelo — Commissario straordinario liquidatore del comune di San Demetrio Corone — Comune di San Demetrio Corone, con la quale si è accertato che il bosco «Mezzana» in località Macchia Albanese del comune di San Demetrio Corone è gravato da usi civici ai sensi della legge 16 giugno 1977, n. 1765, art. 4, classe 1, e sia nella relazione del consulente di ufficio, dott. Giuseppe Severini, depositata il 7 dicembre 2004, ove si rileva che la superficie interessata dall'intervento edilizio, della complessiva estensione di H. 0.60.00, interessata da tipo di frazionamento con attribuzione alla nuova particella del numero definitivo 301, costituisce parte dell'originaria estensione di H. 7.33.20 della partita 273, foglio di mappa 46, è parte delle continenze demaniali, gravate di uso civico.

Relativamente alla dichiarata acquisizione delle autorizzazioni da parte degli enti preposti alla tutela del territorio, deve rilevarsi, sotto un primo aspetto, che la sottrazione di bene gravato da usi civici alla destinazione prevista dalla legge n. 1765/1977 deve avvenire con le forme e nei limiti previsti dalla normativa primaria, e, per altro verso, l'emanazione dei provvedimenti amministrativi prescinde del tutto dalla qualificazione come demaniale del fondo stesso.

Complessa si rivela, per contro, la valutazione della legittimità dell'intervento programmato ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 30 ottobre 1997, n. 10, sopra richiamato, poiché, in base alla stessa formulazione, dovrebbe asserirsi che l'approvazione del progetto e l'autorizzazione comunale alla esecuzione delle opere esonera l'ente territoriale da ogni limite in ordine alla utilizzazione del bene gravato da usi civici, determina l'immediata utilizzabilità dei suoli interessati, «concretando, quella autorizzata, una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli articoli 12 della legge n. 1766 del 1927 e 41 del r.d. n. 332 del 1928.».

La disposizione si pone in chiara dissonanza con la previsione contenuta nell'art. 12 della legge n. 1766/1927, che con riferimento ai «terreni convenientemente utilizzati come bosco o come pascolo permanente» di cui alla lettera a) del precedente art. 11, «i comuni e le associazioni non potranno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale, alienarli o mutarne la destinazione», nonché con quanto statuito dall'art. 41 del 26 febbraio 1928, n. 332, regolamento di esecuzione della legge n. 1766, ove si afferma che una diversa destinazione, «qualora rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti», potrà essere effettuata dai comuni e delle associazioni solo con il consenso del Ministero dell'economia.

Ebbene, a parte la sostituzione, per effetto del d.P.R. 15 febbraio 1972, n. 11, e del d.P.R. 14 luglio 1977, n. 616, del riferimento all'autorità statale con la giunta regionale, e la precisazione che la previsione delle ipotesi di mutamento di destinazione previste dall'art. 41 («istituzione di campi sperimentali, vivai e simili») non ha carattere tassativo ma esemplificativo (vedi Cass. sezione II, 30 gennaio 2001, n. 1307), il procedimento di mutamento di destinazione dei beni d'uso civico mantiene inalterato il suo impianto complessivo che prevede, per il perfezionamento del suo iter, la richiesta del comune nel cui territorio ricadono beni gravati da usi civici e l'autorizzazione dell'autorità regionale, nella specie la giunta.

Il procedimento di «mutamento di destinazione» contemplato dall'art. 56 della legge regionale n. 10/1977 si discosta ampiamente dalla previsione della legge n. 1766/1923, non solo perché consente di pervenire ad una modificazione implicita della destinazione dei beni di uso civico, attraverso l'approvazione di atti che non prevedono l'intervento del consiglio comunale, ma altresì perché prescinde completamente dell'autorizzazione dell'ente regionale (sulla cui necessità, vedi Cass. n. 1307/2001), cui sono attribuite le funzioni, originariamente statali, relative alla «destinazione delle terre di uso civico» (art. 66 d.P.R. n. 616/1977).

Il riferimento, ai fini del mutamento di destinazione degli usi civici, alla necessità dell'intervento dell'autorizzazione regionale non può apparire superfluo o inappropriato, in considerazione del fatto che la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale di una legge, adottata dalla Regione Abruzzo, di contenuto assolutamente identico all'art. 56 della legge della Regione Calabria n. 10/1977, né ha riconosciuto la illegittimità.

Con sentenza 21 novembre 1997, n. 345, Corte ha ritenuto «costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 3, comma primo, Cost. (canone della ragionevolezza), la legge Regione Abruzzo 27 aprile 1996, n. 23 (impianti pubblici o di pubblico interesse) — ove si stabiliva, al comma 1, dell'articolo unico, che gli impianti a rete pubblici o di pubblico interesse «si configurano come opere di urbanizzazione e pertanto non necessitano di conformità urbanistica e non sono soggette a concessione edilizia, ma a semplice autorizzazione da parte delle amministrazioni comunali», e si prevedeva, al comma 3, che, nei casi in cui le predette opere o impianti e relativi accessori debbano insistere su terreni di natura civica, il provvedimento autorizzatorio del sindaco «determina l'immediata utilizzabilità dei suoli, concretando... una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli artt. 12 della legge n. 1766 del 1927; 41 del regio decreto n. 332 del 1928; 6 della legge regionale n. 25 del 1988» — in quanto la legge impugnata si pone in irrimediabile contrasto con la legislazione nazionale, perché le norme statali contenute nella legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno, e nell'art. 41, r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, regolamento di esecuzione legge n. 1766 del 1927, richiedono che le limitazioni o la liquidazione dei diritti di uso civico siano precedute dall'assegnazione dei suoli alla categoria *sub*, lett. *a*) dell'art. 11 legge n. 1766 del 1927 e, qualora inclusi in questa, alienati o mutati nella destinazione previa l'autorizzazione ministeriale — art. 12 — ora regionale — art. 66 d.P.R. n. 616 del 1977 — autorizzazione che non assorbe le valutazioni del Ministro per i beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1479; nonché con la legislazione riguardante i territori montani (legge 31 gennaio 1994, n. 97, nuove disposizioni per le zone montane), che ha dettato alcuni principi fondamentali, ai sensi dell'art. 117 Cost., per la salvaguardia e la valorizzazione di dette aree, le quali, conformemente all'art. 44 Cost., rivestono carattere di preminente interesse regionale; sicché — essendovi stretta connessione fra l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici, nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in ragione del vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497 del 1939, sancito dall'art. 1, lett. *h*), legge 8 agosto 1985, n. 431 e garantito dal potere di iniziativa processuale dei Commissari, e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni, di cui sono diventate esponenti le regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. — la legge censurata frustra entrambi gli interessi in giuoco, generali (laddove la disciplina statale prevede l'obbligatorietà del procedimento di assegnazione a categoria dei terreni civici da alienare o mutare nella destinazione e postula la compatibilità del programma di trasformazione con le valutazioni paesistiche) e locali (laddove la legislazione regionale, incentrata sul procedimento successivo di autorizzazione, implica necessariamente la consultazione delle popolazioni interessate) escludendo espressamente questi procedimenti sul presupposto, astratto e generalizzato, che la realizzazione degli impianti a rete, destinati alle telecomunicazioni, al trasporto energetico, dell'acqua, del gas e allo smaltimento dei liquami, costituisca una «diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni», mentre tali valutazioni, per gli interessi di rango costituzionale che vi sono sottesi, non possono non essere concrete, e cioè formulate e apprezzate attraverso il coinvolgimento, di volta in volta, delle popolazioni interessate».

Le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 345/1977, alle quali, per brevità, si fa espresso ed integrale richiamo, non possono non valere anche con riferimento all'art. 56 della legge Regione Calabria n. 10/1997, giacché, laddove si stabilisce che, «le opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi aeriformi energia elettrica, nonché i loro accessori (manufatti impianti ecc.)», possono essere realizzate, in quanto «concretando una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni», su terreni gravati da usi civici mediante la sola autorizzazione da parte del sindaco (comma 1) e l'approvazione del progetto (comma 2), si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, comma primo, canone della ragione-

volezza, poiché, nell'intento di snellire il procedimento del mutamento di destinazione, collega automaticamente l'estinzione dell'uso civico all'autorizzazione del sindaco, e con la legislazione statale, in particolare legge n. 1766/1927, che detta i principi generali sulla materia della liquidazione degli usi civici e dai quali le Regioni non possono discostarsi, e legge 31 gennaio 1994, n. 97, sui territori montani, e tale è il territorio del comune di San Demetrio Corone, sulla salvaguardia e valorizzazione di dette aree che rivestono, per l'art. 4 Costituzione, carattere di preminente interesse.

Nel descritto contesto normativo, si ravvisa, da parte di questo Commissario, sospetto di legittimità costituzionale dell'art. 56 della legge Regione Calabria 30 ottobre 1997, n. 10, nella parte in cui consente che i beni gravati da usi civici, qualora oggetto di intervento per la realizzazione di «opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi aeriformi energia elettrica, nonché i loro accessori (manufatti impianti ecc.) interrati», possano essere sottratti alla loro destinazione mediante il provvedimento autorizzatorio del sindaco e l'approvazione del progetto dell'opera, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione e la legge 16 giugno 1927, n. 1766, e del regolamento applicativo, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332.

La questione, non manifestamente infondata per le ragioni innanzi esposte, deve considerarsi, altresì, rilevante nella controversia sottoposta alla valutazione di questo Commissario, sia perché vi è fondata certezza della natura demaniale e della sottoposizione agli usi civici del fondo, in territorio del comune di San Demetrio Corone, ove è in atto l'intervento edificatorio-industriale dell'ENEL, e sia perché, come ritenuto dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza n. 345/1977, la rilevanza della questione deve essere rapportata alla competenza al rilascio dell'autorizzazione a eseguire gli impianti, nel senso che la legge della Regione Calabria, «da un lato, ha modificato il regime formale delle competenze, assegnando al sindaco quanto spettava alla regione, e ha statuito, dall'altro, che gli impianti a rete si configurano, sempre e comunque, come opere di urbanizzazione nelle quali si concreta una diversa esplicazione del diritto di godimento a favore della collettività utente».

Discende, dalle superiori considerazioni, che deve essere sottoposta alla valutazione della Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 56 della legge Regione Calabria 30 ottobre 1997, n. 10, nei termini sopra indicati, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e la legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del relativo regolamento attuativo.

La richiesta, avanzata dalla ricorrente Legambiente, di sequestro dell'opera edificatoria realizzata dall'ENEL S.p.A. non può, allo stato, condurre all'adozione di alcun provvedimento, poiché, sotto un primo aspetto, la realizzazione dell'opera risponde alle prescrizioni dettate dall'art. 56 citato, e, sotto altro aspetto, non potrebbe farsi riferimento al principio di gerarchia delle fonti, per il divieto di disapplicare norme aventi forza di legge (vedi, al riguardo, Corte costituzionale 14 giugno 1990, n. 285), divieto che, nella vicenda in esame, si rafforza dalla constatazione che la materia della tutela dell'ambiente è riservata alla competenza esclusiva delle Regioni (art. 117 Cost.).

P. Q. M.

1) *Letti ed applicati gli articoli 134 Costituzione, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge Regione Calabria 30 ottobre 1997, n. 10, nella parte in cui consente che i beni gravati da usi civici, qualora oggetto di intervento per la realizzazione di «opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi aeriformi energia elettrica, nonché i loro accessori (manufatti impianti ecc.) interrati», possano essere sottratti alla loro destinazione mediante il provvedimento autorizzatorio del sindaco e l'approvazione del progetto dell'opera, per contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordino degli usi civici, e del regolamento applicativo, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 332, e la legge 31 gennaio 1994, n. 97, sui territori montani.*

2) *Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

3) *Ordina la sospensione del giudizio;*

4) *Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti costituite;*

5) *Dispone la notifica dell'ordinanza al Presidente della giunta della regione Calabria e la comunicazione al Presidente del consiglio regionale.*

Catanzaro, addì 28 febbraio 2005

Il commissario: VALEA

05C0514

N. 238

*Ordinanza del 21 dicembre 2004 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trani
nel procedimento penale a carico di Maenza Pasquale*

Processo penale - Udienza preliminare - Decreto di fissazione dell'udienza contenente, a pena di nullità, l'indicazione all'imputato della possibilità di chiedere i riti alternativi al dibattimento - Mancata previsione - Irragionevole disparità di trattamento rispetto a casi analoghi - Lesione del diritto di difesa.

- Codice di procedura penale, art. 419.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24.

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento a carico di Maenza Pasquale;

Letta la memoria difensiva presentata in relazione alla eccezione di incostituzionalità dell'art 419 c.p.p. del quale è stata eccepita l'illegittimità costituzionale in relazione all'art. 24, secondo comma e 3 della Cost., nella parte in cui non prevede, a pena di nullità assoluta, che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare contenga l'avvertimento che l'imputato può richiedere i riti alternativi del giudizio abbreviato e del patteggiamento;

RILEVATO

L'art. 552, comma 1, c.p.p., disciplinando la citazione diretta a giudizio, prevede che «il decreto di citazione a giudizio contiene ... (lett. F) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda di oblazione».

Il rilievo dell'avviso è sottolineato dal legislatore con l'espressa previsione di nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare che ne sia carente (art. 552, comma 2, c.p.p.)¹⁾.

La sanzione di nullità *de qua agitur*, è peraltro una conseguenza della giurisprudenza della Corte costituzionale. Infatti, con sentenza n. 497 dell'11 dicembre 1995 la Consulta aveva sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 555, comma 2, c.p.p., per violazione dell'art 24, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di citazione a giudizio per mancanza o insufficiente indicazione del requisito previsto dal comma 1, lett. e).

Osservava, nell'occasione, la Consulta che «l'avviso concernente la facoltà di ricorrere ai riti alternativi è funzionale al tempestivo esercizio del diritto di difesa, rispetto al quale non può ritenersi sufficiente la garanzia della difesa tecnica, sancita dalla lett. f) della disposizione censurata».

Tale impostazione costituisce, come già la Corte ha avuto modo di rilevare nell'ordinanza n. 208 del 1991), espressione del favor per i riti differenziati — alternativi al dibattimento — la cui incentivazione mira in definitiva a perseguire quegli obiettivi di massima semplificazione e di deflazione del dibattimento stesso, più volte sottolineati dal legislatore.

Proprio a tal fine la disciplina posta dall'art. 555, nell'enunciare il contenuto del decreto di citazione a giudizio formato dal p.m., prevede esplicitamente, alla lettera e), l'avviso all'imputato della facoltà di ricorrere ai riti alternativi o di presentare domanda di oblazione.

1) La sanzione di nullità, invero, risulta essere una *novitas* introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 (c.d. legge Carotti), atteso che l'omologa norma precedentemente disciplinata, l'art. 555, comma 1, c.p.p., pur prevedendo che «il decreto, di citazione a giudizio contiene... (lett. e) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato può chiedere, mediante richiesta depositata nell'ufficio del pubblico ministero entro quindici giorni dalla notificazione, il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 ovvero presentare domanda di oblazione», al comma 2, non stabiliva che il medesimo decreto fosse nullo qualora mancasse o fosse insufficiente l'indicazione prevista dal comma 1, lett. e).

Si è quindi in presenza di una norma che, da un lato, assicura una garanzia essenziale per il godimento di un diritto della difesa, dall'altro, non prevede alcuna conseguenza nel caso in cui tale avviso venga omissivo, pur essendo del tutto evidente che la norma stessa pone comunque un obbligo, e non una mera indicazione di principio, al p.m.

Questo orientamento sembra ripreso nella sentenza 13-25 maggio 2004, n. 148, nella quale la Corte costituzionale, nel giudizio di legittimità costituzionale sull'art. 456 del c.p.p., pur dichiarando l'infondatezza della questione, ha ritenuto, con una sentenza interpretativa che nell'ipotesi di giudizio immediato «il termine di decadenza entro cui chiedere l'applicazione della pena o il giudizio abbreviato è anticipato rispetto alla fase dibattimentale, sicché la mancanza o l'insufficienza del relativo avvertimento può determinare la perdita irrimediabile della facoltà di accedere a tali procedimenti speciali. La violazione della regola processuale che impone di dare all'imputato esatto avviso della sua facoltà comporta perciò anche in questo caso la violazione del diritto di difesa».

La Corte, ribadendo che la richiesta dei riti alternativi costituisce una modalità del diritto di difesa, riportandosi sul punto a quanto statuito con le decisioni n. 497 del 1995, 76, 101 e 214 del 1993, 265 del 1994 e 70 del 1996, e, da ultimo, 120 del 2002, si discosta dalla prospettazione del giudice remittente, proprio ritenendo che l'ordinamento vigente già preveda, nell'ipotesi in esame, la nullità del decreto per mancanza o insufficienza dell'avviso²⁾.

La Corte conclude asserendo quindi che la norma censurata deve essere applicata in combinato disposto con l'art. 178, comma 1, lett. C) c.p.p., nel senso che l'omissione o l'insufficienza dell'avviso circa la facoltà di chiedere i riti alternativi determina una nullità di ordine generale».

In aperto contrasto quindi con quanto avviene nei procedimenti con citazione diretta a giudizio e nei casi di giudizio immediato, decreto penale e giudizio direttissimo, l'obbligo informativo circa i riti alternativi non è stato invece previsto nei procedimenti — per così dire — ordinari, ovvero in tutti i procedimenti che prevedono l'udienza preliminare.

In ragione del fatto che tale udienza rappresenta l'unica fase del procedimento in cui si può ricorrere al giudizio abbreviato e l'ultima fase in cui si può ricorrere all'applicazione della pena su richiesta delle parti, è ovvio che la norma che dovrebbe contemplare l'avviso di poter ricorrere ai riti alternativi nei procedimenti anzidetti è quella prevista dall'art. 419 c.p.p. che disciplina, appunto, gli atti introduttivi dell'udienza preliminare e, dunque, il relativo avviso di fissazione. L'imputato di cui viene richiesto il rinvio a giudizio, a differenza di quello che vi viene direttamente rinviato dal pubblico ministero (o nei cui confronti si instaurano gli ulteriori riti alternativi), non viene informato della facoltà di poter ricorrere ai riti del giudizio abbreviato e del c.d. patteggiamento in alternativa al giudizio dibattimentale.

Appare evidente l'irragionevolezza della lacuna legislativa che comporta non solo un menomazione del diritto di difesa ma anche una irragionevole disparità di trattamento processuale in casi assolutamente analoghi, in presenza cioè di uno sbarramento temporale all'esercizio dell'opzione per il rito alternativo al dibattimento.

L'irragionevolezza della norma processuale appare ancor più evidente non solo perché i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, essendo puniti con pena edittale più elevata, sono quelli per cui i riti alternativi appaiono — almeno teoricamente — più appetibili — ma anche perché l'art. 419, comma 5, c.p.p. prevede la facoltà di ricorrere alla scelta dell'ulteriore rito alternativo del giudizio immediato, rinunciando all'udienza preliminare, con la conseguenza che l'imputato può essere addirittura indotto in errore, potendo ben ipotizzare che non abbia più la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento.

Non pare, dunque, ragionevole che solo nel caso di procedimento ordinario, contemplante l'udienza preliminare — che è poi quello più consueto e più importante — l'imputato non venga messo al corrente delle facoltà alternative al giudizio dibattimentale³⁾.

2) Asserisce infatti la Consulta che «L'effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce infatti una delle più incisive forme di "intervento" dell'imputato, cioè di partecipazione "attiva" alle vicende processuali, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendosi nella violazione del diritto sancito dall'art. 24, comma 2, Cost. integra la nullità di ordine generale sanzionata dall'art. 178, comma 1, lett. C) del c.p.p. Contrariamente all'assunto del giudice remittente questa conclusione non è smentita dalla sentenza n. 497 del 1995, il cui reale valore prescrittivo risiede nell'affermazione che il diritto di difesa è suscettibile di essere leso ogni volta che l'omissione o l'insufficienza dell'avvertimento circa la facoltà di richiedere i riti alternativi, tale da pregiudicarne irreparabilmente l'esercizio, non sia sanzionata da nullità».

3) Tale rilievo appare oggi ancor più fondato di quanto non fosse all'epoca della sentenza n. 497/1995 della Corte costituzionale in quanto, diversamente da allora, il rito abbreviato, a seguito della legge n. 479/1999, non è più subordinato al consenso del pubblico ministero ma rappresenta un vero e proprio diritto potestativo dell'imputato e la possibilità di ricorrere all'applicazione della pena su richiesta delle parti, a seguito della legge n. 134/2003, è stata sensibilmente allargata.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte costituzionale, l'obbligo della difesa tecnica nel processo penale non surroga in alcun modo il mancato avviso circa la facoltà di richiedere i riti alternativi, e ciò perché la scelta del giudizio abbreviato e del c.d. patteggiamento è una scelta — per così dire — personalissima ai cui fini il difensore non ha quel potere generale di rappresentanza dell'imputato, ma occorre appunto una procura speciale.

Nel caso di specie, peraltro, un'idoneità surrogatoria, rispetto allo specifico avviso sui riti alternativi non può essere conferita nemmeno all'informazione di garanzia *ex art. 369-bis c.p.p.* notificato. Ed infatti, con la ricevuta informazione di garanzia *ex art. 369-bis c.p.p.* (con cui, come noto, il legislatore ha inteso disciplinare un'informativa più dettagliata in ordine ai diritti di cui l'indagato/imputato gode nel corso del procedimento) l'indagato non viene avvisato della facoltà di poter chiedere il rito abbreviato nella successiva udienza preliminare né correttamente della facoltà di chiedere il c.d. patteggiamento atteso che l'informazione di garanzia prevedeva la facoltà di poter ricorrere all'istituto dell'applicazione della pena concordata solo nelle forme previste precedentemente alla legge 12 giugno 2003, n. 134.

Perché, dunque, l'art. 419 c.p.p. venga ricondotto nel corretto alveo costituzionale, appare necessario non soltanto che preveda l'avviso concernente i riti alternativi, ma che la relativa omissione — analogamente a quanto statuito da ultimo dalla Consulta in relazione all'art. 456 c.p.p. — sia causa di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare.

In definitiva, si dubita della legittimità costituzionale dell'art. 419 c.p.p. nella parte in cui non prevede a pena di nullità che il decreto di fissazione dell'udienza preliminare contenga l'avviso all'imputato della possibilità di adire i riti alternativi al dibattimento, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24 della Costituzione.

La soluzione della questione è rilevante nel presente procedimento perché potrebbe determinare, se accolta, la nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 419 c.p.p. in relazione agli artt. 3, comma 1, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la nullità del decreto di fissazione dell'udienza preliminare per la mancata indicazione all'imputato della possibilità di richiedere nell'udienza preliminare i riti alternativi al dibattimento.

Rimette la soluzione della questione alla Corte costituzionale alla quale ordina trasmettersi gli atti sospendendo il presente procedimento.

Si notificchi al Presidente del Consiglio dei ministri, e ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Trani, addì 21 dicembre 2004

Il giudice per le indagini preliminari: NARDI

N. 239

*Ordinanza del 16 febbraio 2005 emessa dal Giudice di pace di Cuneo
sul ricorso proposto da Kasa Denis*

Straniero - Espulsione amministrativa - Ordine del questore di lasciare il territorio, entro cinque giorni - Convalida dell'autorità giudiziaria - Mancata previsione - Incidenza sul diritto di difesa e sul principio di tutela giurisdizionale.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5-*bis*.
- Costituzione, artt. 24 e 113, comma secondo.

Straniero - Espulsione amministrativa - Giudizio di opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione - Immediata esecutività del decreto stesso, ancorché sottoposto a gravame od impugnativa - Adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la camera di consiglio - Mancata previsione - Incidenza sul diritto di difesa - Richiamo alla sentenza della Corte n. 161/2000 di non fondatezza di analoga questione ritenuta superata in conseguenza del mutato quadro normativo.

- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, art. 13, commi 3 e 8.
- Costituzione, art. 24.

IL GIUDICE DI PACE

Nel ricorso iscritto al n. 57 del r.g. affari amministrativi dell'anno 2004 proposto da Kasa Denis; a scioglimento della riserva 27 dicembre 2004, con provvedimento fuori udienza, esaminati gli atti e documenti di causa,

RILEVATO CHE

1. — Anche in seguito alle sentenze della Corte costituzionale n. 222 e 223 del 15 luglio 2004 e dopo l'emanazione del d.l. n. 241 del 14 settembre 2004, è risultata consolidarsi presso questo ufficio giudiziario la prassi da parte della Questura di Cuneo di omettere di richiedere la convalida del decreto di espulsione, disponendo in via preferenziale direttamente ordinarsi allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni con provvedimento scritto *ex art. 14 comma 5-bis* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 così come aggiunto dall'art. 13, legge 30 luglio 2002, n. 189, a tal punto da avere in almeno una occasione (per quanto noto a questo remittente) richiesto fissarsi udienza per la convalida del provvedimento del questore, e, nel corso della medesima giornata, revocare la richiesta di convalida dell'espulsione (dopo che già almeno in una occasione, per quanto è noto a questo remittente, questo ufficio giudiziario aveva già fissato la suddetta udienza) in quanto era stato adottato il provvedimento previsto dall'art. 14 comma 5-*bis* del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 così come aggiunto dall'art. 13, legge 30 luglio 2002, n. 189, e ciò impedendo sostanzialmente all'autorità giudiziaria di poter esercitare un controllo sull'atto ai sensi dell'art. 113 Cost. (anche alla luce delle pronunce della Consulta di cui sopra);

2. — Come già fatto rilevare con ordinanza 28 ottobre 2004 del Giudice di pace di Isernia, sussistono seri dubbi sulla legittimità costituzionale del procedimento di opposizione al decreto di espulsione amministrativa disposta dal prefetto nei casi previsti dall'art. 13, n. 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del d.lgs. n. 286/1998, allorché viene prevista al comma terzo che il decreto è immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame od impugnativa da parte dell'interessato, restando esclusa la espressa possibilità per il Giudice di pace di poter adottare interinalmente un provvedimento di sospensione, ciò anche in relazione all'eventuale consequenziale ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni a norma dell'art. 14 n. 5-*bis*, dove non sembra prevista — a differenza dei casi di cui ai commi 4, 5 e 5-*bis* del richiamato art. 13 — alcuna forma di convalida; rilevato altresì che parrebbe consolidarsi nella giurisprudenza di merito già presso il giudice unico di tribunale, ed oggi presso il Giudice di pace, un indirizzo (di cui sembrerebbe prendere atto la stessa Corte costituzionale ecc.ma nella motivazione della sentenza n. 222 del 2004 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 2004) secondo il quale la sospensione possa essere concessa dal giudice investito dell'opposizione, pur tuttavia in assoluta mancanza di una disposizione espressa di legge (al quale indirizzo questo remittente ha aderito nel corso di questo stesso procedimento come potrà constatare lo stesso eccellentissimo Collegio), facendo risalire talora la natura di tale provvedimento ora ad una applicazione in via analogica della sospensione prevista nel procedimento di cui alla legge n. 689/1981, ora ad un vero e proprio giudizio cautelare (per il quale peraltro il Giudice di pace è espressamente incompetente

per disposizione di legge), e che sul presupposto di tale interpretazione questo stesso remittente, pur avendo aderito a tali prassi giurisprudenziale, manifesta dubbi di costituzionalità in quanto non vi è alcuna espressa norma di legge che gli conferisca in quanto tale un potere di sospensione del provvedimento impugnato nel corso del procedimento;

3. — Come già manifestato dal Giudice di pace di Isernia nell'ordinanza sopracitata, la procedura camerale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. (che peraltro ci si chiede se debba tuttora essere adottata nei presenti giudizi, essendo stato abrogato l'espresso richiamo da parte del legislatore), potrebbe risultare strutturalmente e funzionalmente inadeguata per assicurare la tutela dei diritti e degli *status* delle persone sul piano strutturale «perché non garantista, su quello funzionale perché» non consentirebbe «il formarsi del giudicato, né sostanziale, né processuale», ma soprattutto, ci si permette di aggiungere, in quanto il provvedimento *ex art.* 741 c.p.c. acquisisce efficacia in tempi e termini completamente differenti rispetto alla sentenza nel giudizio di cognizione civile ordinario: come già espresso dal Giudice di pace di Isernia, il mutato quadro normativo impone un ripensamento della tesi del giudice costituzionale di cui alla sentenza n. 161 del 2000 poiché la nuova formulazione dell'art. 13, comma 8 della norma citata «prevede un termine abbastanza lungo sia per la proposizione del ricorso (60 giorni) sia per la sua decisione da parte del Giudice di pace (20 giorni), da ciò l'assenza della contiguità temporale che non sia determinata da impedimento o ritardo del magistrato, e quindi la connaturale necessità di prevedere uno strumento cautelare non altrimenti rinvenibile nell'ordinamento».

4. — La revisione dell'immediata esecutività del decreto prefettizio di espulsione dello straniero, sul quale particolarmente insistono le questure, anche in pendenza di ricorso, e l'assenza di strumenti cautelari di garanzia almeno fino alla data fissata per la Camera di consiglio non corrisponde assolutamente agli indirizzi garantistici indicati dal giudice costituzionale nelle citate pronunzie nn. 222 e 223 del 2004, in quanto lascia il ricorrente soggetto agli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa di polizia, senza che sull'atto presupposto sia avvenuta la verifica giudiziale della sua legittimità che può avvenire nel termine massimo — ma tutt'altro che breve — di ben ottanta giorni dalla sua emissione, e nell'eventuale assenza (per i motivi di cui al capo I) di un procedimento di convalida dell'ordine del questore di rilasciare il territorio nazionale;

P. Q. M.

Visti gli artt. 24 e 134 della Costituzione, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza;

Solleva la questione di illegittimità costituzionale:

1) *dell'art. 14 comma 5-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in riferimento agli artt. 24 e 113 secondo comma Cost., laddove consente al questore di omettere di richiedere la convalida all'autorità giudiziaria qualora ordini allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni con provvedimento scritto ai sensi della suddetta disposizione di legge;*

2) *degli artt. 13, commi 3 ed 8 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, entrambi in riferimento all'art. 24 della Costituzione, laddove (art. 13, comma 3) è prevista l'esecutorietà immediata del decreto di espulsione prefettizio ancorché sottoposto a gravame od impugnativa, e, quanto al secondo (art. 13, comma 8), nella parte in cui non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la Camera di consiglio;*

Sospende il presente procedimento sino ad una definizione della pregiudiziale questione di costituzionalità, con immediata trasmissione — a cura della cancelleria — del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte costituzionale;

Dispone notificarsi il presente provvedimento — sempre a cura della cancelleria — oltre che alle parti in causa, altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri nonché ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Cuneo, addì 7 febbraio 2005

Il giudice di pace: FRANCESCHI

05C0516

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOPILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € **320,00**

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € **185,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **180,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 5 0 5 0 4 *

€ **5,00**